

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

277° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	23
3 ^a - Affari esteri	»	33
4 ^a - Difesa	»	46
5 ^a - Bilancio	»	50
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	68
10 ^a - Industria	»	109
11 ^a - Lavoro	»	114
12 ^a - Igiene e sanità	»	122
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	149

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	150
Assistenza sociale	»	155
Anagrafe tributaria	»	163
Riforma amministrativa	»	167
Riforma bilancio statale	»	177

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	181
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	183
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	194
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	195

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	196
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0044ª)

Il PRESIDENTE comunica che la signora Rita Bernardini, nei cui confronti è stata avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una domanda di autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, ha inviato, il 10 febbraio 1998, una lettera relativa al procedimento che la riguarda (Doc. IV, n. 1).

Il Presidente informa quindi che il Presidente del Senato, il 27 febbraio 1998, ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Domenico Contestabile ha comunicato di essere sottoposto a procedimento civile presso il Tribunale di Milano per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente comunica altresì che il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1998, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, e del dottor Nicola D'Amato (Doc. IV-*bis*, n. 26).

Il Presidente informa infine che, con lettera del 4 marzo 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento civile pendente nei confronti del senatore Paolo Emilio Taviani, inviati dalla Corte di Appello di Genova a seguito della richiesta formulata dalla Giunta nella seduta del 10 febbraio 1998.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 21, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore

(R135 000, C21^a, 0055^o)

Esame del Doc. IV-bis, n. 22, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore, nonchè dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti

(R135 000, C21^a, 0056^o)

La Giunta procede all'esame congiunto dei documenti in epigrafe.

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Gianni DE MICHELIS, al quale rivolgono domande i senatori VALENTINO, GRECO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor De Michelis, la Giunta ascolta, ai sensi della citata norma regolamentare, il dottor Michele DI CIOMMO, al quale rivolgono domande i senatori BATTAGLIA, BERTONI, GRECO e FASSONE.

Congedato il dottor Di Ciommo, si apre quindi la discussione sul Doc, IV-bis, n. 22 nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, LISI e RUSSO.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, e pertanto nei confronti dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti.

La Giunta incarica infine il senatore Battaglia di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C01^a, 0083^o)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di integrare l'ordine del giorno delle sedute successive con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1315 «Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province», n. 3090 «Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni», approvato dalla Camera dei deputati, n. 3095 «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni», approvato dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 568-B «Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e infine, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 2979 «Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto», già rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0083^o)

Il presidente VILLONE comunica che dalla Commissione difesa perviene una richiesta di parere urgente per il disegno di legge n. 3087, che non è stato possibile esaminare in Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa. Propone di esaminare il disegno di legge in sede plenaria.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge, illustrandone sommariamente il contenuto e proponendo un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di parere.

Parimenti favorevole è l'avviso del PRESIDENTE.

IL senatore MAGGIORE si dichiara perplesso sulla disposizione concernente la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti alla polizia penitenziaria, che a suo avviso avrebbe dovuto essere già completata.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al riguardo e la Commissione conviene infine di accogliere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore e il rappresentante del Governo avevano formulato i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

L'emendamento 1.1, nonchè gli emendamenti 1.3 e 1.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 1.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e il 2.13 di contenuto identico, il 2.11, nonchè il 2.12 e il 2.15, di contenuto identico.

Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere il parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma che vi è una ragione di aderenza alla formulazione delle convenzioni internazionali. Secondo il senatore PASTORE, vi è anche un motivo sostanziale che consiglia di mantenere il testo del relatore, poichè si tratta di assicurare la possibilità dell'asilo anche per il caso in cui il paese di provenienza si dichiara disponibile ad accogliere un interessato ma vi sia nei suoi confronti una minaccia di persecuzione. Per lo stesso motivo anche il senatore BESOSTRI ritiene preferibile mantenere il testo del relatore. Il presidente VILLONE osserva che l'orientamento negativo della Commissione sull'emendamento 2.1 è motivato esclusivamente da ragioni di coerenza con l'ordinamento internazionale. La Commissione respinge l'emendamento.

È successivamente respinto anche l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.4 è ritirato dal proponente.

Gli emendamenti 2.7-*bis* e 2.15-*bis*, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 2.5, il relatore GUERZONI ne prospetta una riformulazione che viene accolta dal proponente, senatore Besostri (2.5 nuovo testo). In tale forma, la Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 2.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la sua disponibilità per la seconda parte di esso, da inserire nel testo come comma aggiuntivo.

Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima parte dell'emendamento, ritenendola coerente alle disposizioni in cui si inserisce, poichè vi si prevede un ulteriore caso consistente in atti discriminatori idonei a mettere a repentaglio contestualmente la dignità personale e l'integrità fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI invita i senatori Pastore e Maggiore a ritirare la prima parte dell'emendamento, riservandosi di svolgere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea e rammentando che sulla questione è in corso una elaborazione anche da parte degli organismi interessati, con particolare riguardo al caso della lesione dei diritti fondamentali. Il presidente VILLONE osserva che in materia è preferibile attenersi, per quanto possibile, alle formulazioni normative derivanti dalle convenzioni internazionali. Il senatore PASTORE accede alla richiesta del relatore e ritira la prima parte dell'emendamento. Sulla seconda parte dell'emendamento, il senatore PINGGERA domanda se non vi sia nell'ordinamento vigente una definizione di rifugiato. Secondo il PRESIDENTE tale definizione è già pre-

sente nell'ordinamento, desumibile dalle convenzioni internazionali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che si tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra norme interne.

Il senatore PASTORE riformula la seconda parte dell'emendamento 2.3 quale comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale forma l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.10, 2.8 e 2.14.

L'articolo 2 è approvato nel testo modificato.

L'emendamento 3.5 è fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del proponente; nello stesso senso si risolve il senatore ANDREOLLI quanto all'emendamento 3.15.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti dalla Commissione.

L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore PINGGERA, che si dichiara persuaso dal parere negativo espresso in proposito dal relatore.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 3.16 era già stato ritirato dal proponente.

In assenza dei proponenti, il RELATORE fa propri gli emendamenti 3.12 e 3.22, con una modifica di coordinamento (3.12/22 nuovo testo).

La Commissione approva il nuovo testo degli emendamenti.

Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto identico, sono fatti propri dal senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e successivamente sono approvati dalla Commissione.

Con la stessa procedura sono approvati gli emendamenti 3.8 e 3.18, di contenuto identico.

L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo modificato da parte del senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il RELATORE esprime un parere favorevole su tale emendamento, che la Commissione approva.

L'emendamento 3.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Viene momentaneamente accantonato l'esame degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, di contenuto identico.

Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, così come gli emendamenti 3.14 e 3.23.

Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in assenza dei proponenti essi sono fatti propri dal RELATORE e riformulati anche su indicazione del presidente Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono accolti dalla Commissione. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza accantonati.

Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.

La Commissione approva l'articolo 3, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TABLADINI.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

L'emendamento 4.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 4.28 è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 4.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento contrario, mentre il senatore TABLADINI precisa che lo scopo della proposta è di rendere più facile l'accesso all'asilo quando l'interessato non sia transitato per i valichi di frontiera. Il RELATORE ribadisce che si tratta di un caso giuridicamente non prevedibile, poiché vi sarebbero situazioni di clandestinità o di irregolarità. Il senatore ANDREOLLI osserva invece che l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio nazionale ad altro titolo, e legittimamente. Secondo il presidente VILLONE, la questione posta dall'emendamento merita di essere approfondita. Il senatore PASTORE esclude che si tratti di casi rilevanti. Il senatore MARCHETTI suggerisce di accantonare la votazione dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile votare sull'emendamento, nella consapevolezza che si tratta comunque di una questione aperta, la cui soluzione deve essere studiata con maggiore ponderazione in vista della discussione in Assemblea. Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia fondato su una possibilità concreta. Il presidente VILLONE ribadisce che l'esigenza sostanziale sottesa all'emendamento è indiscutibile, ma la soluzione tecnica dovrebbe essere individuata disponendo di un tempo più congruo. Secondo il senatore ANDREOLLI, è preferibile accantonare la votazione dell'emendamento. Il relatore GUERZONI conferma la sua opposizione all'emendamento,

che giudica estraneo al contesto normativo. La votazione dell'emendamento viene quindi accantonata.

Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti propri dal senatore MARCHETTI in assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI confermano il proprio orientamento negativo e la Commissione li respinge.

Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di contenuto identico, il presidente VILLONE ricorda i pareri negativi del relatore e del Governo, motivati evidentemente in base alla valutazione che una procedura completa di esame e decisione sulle richieste di asilo non potrebbe essere svolta nelle condizioni indicate dagli emendamenti. Secondo il senatore PASTORE, gli emendamenti colmano una lacuna limitatamente alla fase di presentazione della domanda. Il presidente VILLONE osserva che le modifiche potrebbero condurre a conseguenze aberranti, poichè ogni veicolo italiano potrebbe essere utilizzato per richieste di asilo. Il senatore MARCHETTI considera tale ipotesi pienamente coerente allo scopo del disegno di legge. Il senatore PASTORE annuncia la sua astensione sull'emendamento, così come i senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

L'emendamento 4.29 è ulteriormente motivato dal senatore PINGGERA. In proposito il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, poichè si tratta di una disposizione che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e improprio, mentre in tali circostanze è necessaria una forma di controllo pubblico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri dal senatore MARCHETTI, che li riformula su indicazione del relatore e del senatore Besostri. Nel nuovo testo gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, dopo ulteriori chiarimenti e interventi del senatore PASTORE, del sottosegretario VIGNERI, del presidente VILLONE e del senatore BESOSTRI.

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 7.0.1, tendente ad aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante la questione sollevata con una serie di emendamenti e concernente la possibilità di esercitare forme di vigilanza su quanti richiedono l'asilo, durante la fase di pre-esame delle domande.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425,
203 E 554**

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato italiano», con le seguenti: «La Repubblica».

1.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «su base individuale».

1.3

LUBRANO DI RICCO

1.4 (Identico all'em. 1.3)

DIANA Lino

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il diritto d'asilo è garantito:

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».

2.6

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito» con il seguente periodo: «Ha diritto di asilo, nel territorio della Repubblica».

2.7

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «al quale è riconosciuto», fino a: «14 febbraio 1970, n. 95, e», aggiungere, alla fine della lettera a), il periodo: «A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».*

2.11

LUBRANO DI RICCO

2.12 (Identico all'em. 2.11)

DIANA Lino

2.15 (Identico all'em. 2.11)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole «o non voglia».

2.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed».

2.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire la parola: «ed», con la seguente: «ovvero».

2.4

BESOSTRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed esposto», con le seguenti: «o esposto».

2.7-bis

LUBRANO DI RICCO

2.13 (Identico all'em. 2.7)

DIANA Lino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire le parole da: «ed esposto», fino alla fine, con le seguenti: «e il mancato riconoscimento dei diritti democratici comporta limitazioni persistenti alla libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o di familiari e parenti».

2.5

BESOSTRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per la vita», inserire le seguenti: «propria o di familiari».

2.5 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a causa di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico».

2.9

LUBRANO DI RICCO

2.15-bis (Identico all'em. 2.9)

DIANA Lino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di “rifugiato” si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».

2.3

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella presente legge, con il termine di “rifugiato” si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».

2.3 (Nuovo testo)

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa o violazioni estese dei diritti umani».

2.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1° marzo 1998».

2.8

LUBRANO DI RICCO

2.14 (Identico all'em. 2.8)

DIANA Lino

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione».

3.5

LUBRANO DI RICCO

3.15 (Identico all'em. 3.5)

DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «È presieduta da un prefetto» con le seguenti: «è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di cassazione».

3.25 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero».

3.6 LUBRANO DI RICCO

3.16 (Identico all'em. 3.6)

DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».

3.12

LUBRANO DI RICCO

3.22 (Identico all'em. 3.12)

DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».

3.12/22 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «designato dal Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «designato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

3.7

LUBRANO DI RICCO

3.17 (Identico all'em. 3.7)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «supplente per ogni componente della Commissione», *aggiungere il seguente periodo:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani».

3.8

LUBRANO DI RICCO

3.18 (Identico all'em. 3.8)

DIANA Lino

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: «esperto», *inserire la seguente:* «di chiara fama».

3.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: «esperto», inserire la seguente: «qualificato».

3.1 (Nuovo testo)

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 4, sostituire la parola: «designato», con le seguenti: «su designazione del consiglio italiano per i rifugiati».

3.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Partecipa al consiglio di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con funzioni consultive».

3.2

MARCHETTI

3.5 (Identico all'em. 3.2)

LUBRANO DI RICCO

3.24 (Identico all'em. 3.2)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

«7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello statuto di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.11

LUBRANO DI RICCO

3.21 (Identico all'em. 3.11)

DIANA Lino

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione».

3.14

LUBRANO DI RICCO

3.23 (Identico all'em. 3.14)

DIANA Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati».

3.10

LUBRANO DI RICCO

3.20 (Identico all'em. 3.10)

DIANA Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati».

3.10/20 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «assiste ai lavori un rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati».

3.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: «I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7. In via eccezionale,».

3.9

LUBRANO DI RICCO

3.19 (Identico all'em. 3.9)

DIANA Lino

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di cittadinanza o di residenza abituale;»

4.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «prima dell'ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «in occasione dell'ingresso nel territorio dello Stato».

4.28

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;».

4.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «alla questura del luogo di dimora» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora».

4.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Qualora la domanda di asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane, il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta».

4.15

LUBRANO DI RICCO

4.22 (Identico all'em. 4.15)

DIANA Lino

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».

4.6

MARCHETTI

4.13 (Identico all'em. 4.6)

LUBRANO DI RICCO

4.20 (Identico all'em. 4.6)

DIANA Lino

4.26 (Identico all'em. 4.6)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Al comma 2, dopo la parola: «organizzazioni» aggiungere le seguenti: «o il cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo».

4.29

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».

4.16

LUBRANO DI RICCO

4.23 (Identico all'em. 4.16)

DIANA Lino

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per l'esposizione dei motivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».

4.16/23 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero».

2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per l'effettuazione dell'eventuale respingimento.

3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che dispone il trattenimento.

4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo 737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga necessario, l'interessato.

5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, purchè sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del pre-esame entro il nuovo termine.

6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente Questura.

7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale».

7.0.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

241ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997)
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana del 3 luglio 1997.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge in titolo, comprensivi degli emendamenti pervenuti dopo la riapertura dei termini per la presentazione dei medesimi, concordata dalla Commissione nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente ZECCHINO dichiara inammissibile l'emendamento 1.21, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privo di ogni reale portata modificativa.

Il relatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.1 (nuovo testo) e 1.2 (nuovo testo), sottolineando come tali proposte si muovano nella direzione di ridefinire la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 241 del codice penale assicurandone una maggiore tipicità e, con specifico riferimento agli emendamenti 1.5 e 1.6, precisando che i comportamenti posti in essere devono avere carattere delittuoso ed altresì aggiungendo, con particolare riferimento all'emendamento 1.5, che la formula «uno o più delitti» ricorre di frequente in alcune fattispecie codicistiche.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i rimanenti emendamenti di modifica all'articolo 1.

Il relatore CALLEGARO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e raccomanda l'approvazione di quelli da lui presentati.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.1 (nuovo testo), si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.3, di contenuto identico all'emendamento 1.4, 1.8, 1.9, 1.18 e 1.2 (nuovo testo), mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

I senatori RUSSO e FOLLIERI annunciano il voto contrario sull'emendamento 1.3 di contenuto identico all'emendamento 1.4.

Il senatore PREIONI, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.3, di contenuto identico all'emendamento 1.4, rileva come la previsione incriminatrice di cui all'articolo 241 del codice penale appaia anacronistica ed ingiustificata. A tale proposito, sottolinea che persino nel codice penale austriaco del 1803 non vi era alcuna specifica disposizione che prendesse in considerazione i comportamenti diretti a compromettere l'integrità territoriale dello Stato in quanto tale. Ritiene altresì significativo ricordare che il codice stesso rimase in vigore in Lombardia fino al 1860 e che la modificazione della legislazione penale, in seguito all'annessione di questa regione al Piemonte, suscitò vibrante proteste in quanto la sua sostituzione con il codice penale piemontese apparve come un reale arretramento.

Il senatore GRECO osserva come la stessa circostanza che il relatore abbia prospettato diverse possibilità di riformulazione dell'articolo 241 del codice penale, sia il sintomo della difficoltà di riscrivere tale fattispecie incriminatrice in maniera da assicurarle una maggiore ed effettiva tipicità. D'altra parte la previsione, contenuta negli emendamenti 1.5 e 1.6, che il reato di attentato contro l'unità dello Stato esiga il compimento di uno o più delitti, suscita qualche perplessità e, pertanto, qualora non si ritenesse di adottare il testo recato dall'articolo unico del disegno di legge in esame eventualmente precisando che il reato presuppone la violenza armata, l'oratore riterrebbe preferibile l'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale e annuncia pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole sull'emendamento 1.3.

Il senatore BATTAGLIA osserva che il disegno di legge in esame si inserisce in una vasta e complessa problematica, ricollegandosi tra l'altro anche a vicende giudiziarie nelle quali sono coinvolti alcuni esponenti di rilievo di una parte politica. Se nel contesto della dialettica parlamentare alcune iniziative possono senz'altro ritenersi legittime, il Gruppo di Alleanza nazionale non può tuttavia condividere un intervento normativo che eliminando l'articolo 241 del codice penale, apparireb-

be in contrasto con la salvaguardia di principi fondamentali e con l'irrinunciabile esigenza di tutelare l'integrità territoriale dello Stato.

Diversamente invece la sua parte politica apprezza l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 1.5 e preannuncia fin da ora il voto favorevole su di esso.

Posto ai voti l'emendamento 1.3, di contenuto identico all'emendamento 1.4, è respinto.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, il senatore RUSSO richiama l'attenzione della Commissione sulla interpretazione dell'articolo 241 data dalla giurisprudenza, con la quale è stata circoscritta l'area di applicazione di tale norma, ricostruendone la portata in termini compatibili con il quadro costituzionale di tal chè deve senz'altro escludersi che possa venire sanzionato sul piano penale l'esercizio delle facoltà inerenti al metodo democratico garantito dalla Costituzione. A tale proposito, va sottolineato che la parola «fatto» utilizzata nell'articolo 241 deve essere interpretata nel senso che la sussistenza del reato richiede un evento naturalistico rispetto al quale deve venire effettuata una relazione di idoneità al fine di accertare la effettiva messa in pericolo del bene protetto.

Dopo aver ricordato che, con specifico riferimento al profilo dell'entità della pena, la Commissione ha già definito in sede referente un disegno di legge (A.S. 211) che elimina la previsione dell'ergastolo, l'oratore prosegue rilevando che una riscrittura dell'articolo 241 del codice penale potrebbe servire innanzitutto ad adeguare la lettera della disposizione alla ricostruzione adeguatrice che ne è stata elaborata dalla giurisprudenza ed, eventualmente, a specificare in maniera più dettagliata i vari elementi che compongono la fattispecie considerata. D'altra parte deve rilevarsi che gli emendamenti presentati seguono impostazione diversa, essendo volti o a sostituire la formula «fatto diretto» con l'altra «atti idonei» o a richiedere che la sussistenza del reato sia subordinata alla commissione di delitti, ovvero ancora a prevedere che il reato sussista solo nei casi in cui si fa uso di violenza.

In tale prospettiva, il senatore Russo ritiene sarebbe preferibile una pausa di riflessione, in modo da verificare in sede informale la possibilità di pervenire ad una soluzione che corrisponda all'esigenza di una maggiore specificazione della fattispecie incriminatrice e sulla quale si possa raccogliere un ampio consenso.

Il senatore PERA osserva che, se il bene tutelato dalla disposizione di cui all'articolo 241 del codice penale è evidentemente quello dell'unità ed integrità dello Stato, è indubbio peraltro che questi elementi possono essere qualificati come un bene solo fintanto che sussista una coscienza diffusa che li valuta in questi termini. Gli appare incontestabile che il bene dell'unità dello Stato italiano comincia ad essere messo in discussione da una parte dei cittadini, mentre le soluzioni emendative prospettate o si limitano a suggerire una riformulazione dell'articolo 241 che riproporrebbe sostanzialmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza

ovvero, quando richiedono l'impiego di modalità illecite appaiono comunque suscettibili anche in questo caso di una applicazione eccessivamente ampia. Per le ragioni esposte e non perchè sia in alcun modo favorevole alla secessione, la sua parte politica ha votato a favore dell'emendamento 1.3 soppressivo dell'articolo 241, ritenendo che la soluzione abrogativa sia la più opportuna in quanto rimette la tutela del bene dell'unità dello Stato a quella coscienza collettiva che sola può assicurarle effettività, fermo restando naturalmente che, qualora nel perseguire questo scopo venissero posti in essere delitti, questi verrebbero puniti sulla base delle disposizioni penali che li prevedono. L'oratore conclude infine manifestando perplessità sulla pausa di riflessione suggerita dal senatore Russo.

Il senatore FOLLIERI si dichiara invece d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Russo.

Il presidente ZECCHINO informa la Commissione che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha calendarizzato il disegno di legge in esame per la settimana dal 31 marzo al 3 aprile e che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato alle ore 13 di mercoledì 25 marzo.

Il senatore SPERONI ritiene che se la Commissione si orientasse nel senso di un breve rinvio dell'esame, sarebbe opportuno consentire la presentazione di ulteriori emendamenti. L'oratore prosegue quindi condividendo alcuni dei rilievi svolti dal senatore Pera e sottolineando come nella legislazione penale di altri Stati occidentali il reato di attentato all'unità dello Stato non esista, essendo soltanto talora prevista questa circostanza come una ipotesi aggravante e, comunque in nessuno di tali ordinamenti tale reato prevede il carcere a vita.

Dopo un breve intervento del senatore GRECO, il presidente ZECCHINO, in considerazione degli elementi emersi nel corso del dibattito in Commissione, propone che si provveda alla costituzione di un comitato ristretto, in modo da valutare la possibilità di elaborare – alla luce degli emendamenti presentati – un testo su cui raccogliere il più ampio consenso possibile.

Conviene la Commissione.

Sono chiamati a far parte del comitato ristretto i senatori Battaglia, Callegaro, Follieri, Fassone, Preioni, Greco, Salvato, Pettinato, Milio e Cortelloni. Il comitato ristretto è convocato per domani, 11 marzo, alle ore 8,30.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANA E NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO

Il PRESIDENTE avverte che le sedute antimeridiana e notturna di domani, mercoledì 11 marzo, già convocate alle ore 8,30 e 21 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 143**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - L'articolo 241 del codice penale è soppresso».

1.3

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - È abrogato l'articolo 241 del codice penale».

1.4

GASPERINI, PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). - Chiunque, mediante uno o più delitti, impedendo o ostacolando l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, pone in pericolo il mantenimento dell'integrità territoriale dello Stato o la salvaguardia della sua indipendenza è punito con la reclusione da cinque a ventiquattro anni e, nei casi più gravi, con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, mediante uno o più delitti, impedendo o ostacolando l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, pone in pericolo il mantenimento dell'unità dello Stato"».

1.5

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*).

– Chiunque, mediante uno o più delitti, pone in pericolo il mantenimento dell'integrità territoriale dello Stato o la salvaguardia della sua indipendenza è punito con la reclusione da cinque a ventiquattro anni e, nei casi più gravi, con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, mediante uno o più delitti, pone in pericolo il mantenimento dell'unità dello Stato»».

1.6

CALLEGARO

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: “1. Chiunque, compie atti idonei diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la reclusione da tre a quindici anni».

1.1 (nuovo testo)

CALLEGARO

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale, le parole: “commette un fatto diretto”, sono sostituite con le altre: “compie atti idonei diretti”».

1.1

CALLEGARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “commette un fatto diretto a sottoporre”, sono sostituite con le seguenti: “cede, anche a titolo gratuito”».

1.7

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “fatto diretto”, sono sostituite con le seguenti: “reato allo scopo di”».

1.8

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale la parola: “fatto”, è sostituita con la seguente: “reato”».

1.9

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo le parole: “fatto diretto”, sono inserire le seguenti: “immediato e idoneo,”».

1.10

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “l'ergastolo”, sono sostituire dalle seguenti: “la reclusione da uno a sei anni,”».

1.11

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È abrogato il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale».

1.12

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: “chiunque”, sono inserite le seguenti: “, con mezzi antidemocratici,”».

1.13

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: “chiunque”, inserire le seguenti: “avvalendosi di violenza, gravi minacce, pesanti intimidazioni, con armi o altri mezzi idonei,”».

1.14

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: " , con mezzi efficaci e idonei anche a neutralizzare l'opposta resistenza militare,"».

1.15

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: " , in contrasto con la volontà popolare democraticamente espressa,"».

1.16

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: " , in spregio alla volontà popolare democraticamente espressa,"».

1.17

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale la parola: "fatto", è sostituita con la seguente: "reato"».

1.18

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque compie atti idonei diretti a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare parte del territorio nazionale soggetto alla sua sovranità è punito con la reclusione da tre a quindici anni"».

1.2 (nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "fatto", è inserita la seguente: "efficacemente"».

1.19

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "diretto", sono inserite le seguenti: "in modo non equivoco"».

1.20

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "disciogliere", è aggiunta la seguente: "liquefare"».

1.21

GASPERINI, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

106^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

indi del Presidente

MIGONE

Intervengono i signori Raffaele Salinari, Luca Jahier, Rosario Lembo, Paolo Giorgi e Antonio Raimondi membri della rappresentanza unitaria delle organizzazioni non governative.

La seduta inizia alle ore 11,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione della rappresentanza unitaria delle organizzazioni non governative (R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente BOCO, nel dare il benvenuto ai rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG), fa presente che la loro audizione era stata già prevista nel programma dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera. Peraltro la recente presentazione del disegno di legge governativo sulla riforma della cooperazione allo sviluppo, che si è aggiunto a numerosi altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare, rende particolarmente attuale e interessante il contributo che le ONG italiane possono offrire su questo argomento.

Il presidente MIGONE, nell'assumere la presidenza, si scusa per il breve ritardo e invita i rappresentanti delle ONG a prendere la parola, secondo l'ordine concordato, per un intervento introduttivo sui problemi della cooperazione italiana.

Il signor Raffaele SALINARI sottolinea anzitutto la legittimazione politica che la rappresentanza unitaria trae dalla sua elezione da parte

dell'Assemblea delle organizzazioni non governative di sviluppo. Il mondo delle ONG auspica da tempo la riforma della cooperazione, che considera parte integrante della politica estera, e ritiene che tale riforma debba essere profonda e organica, non potendo consistere in un mero riordino dell'aiuto pubblico allo sviluppo effettuato con uno spirito ragionieristico. A tal riguardo osserva che la proposta del Governo risente oltre il dovuto dei limiti obiettivi che la finanza pubblica incontra in questa fase storica.

In conclusione ricorda che le ONG rappresentano un patrimonio di valori ed esperienze che non va disperso, ma può anzi offrire un importante contributo al rilancio della cooperazione, in una prospettiva di solidarietà internazionale.

Il signor Luca JAHIER osserva che nell'attuazione della legge n.49 del 1987 la principale finalità della cooperazione, cioè la promozione della pace e della solidarietà tra i popoli, è stata sacrificata da una concezione che privilegia lo sviluppo economico e l'incremento delle relazioni commerciali tra gli Stati. Tale distorsione si rispecchia nella locazione delle risorse, che per l'80 per cento sono gestite dal Tesoro attraverso canali multilaterali o crediti di aiuto, e solo per un quinto vengono quindi impiegate nella cooperazione bilaterale gestita dal Ministero degli esteri.

Le ONG sono penalizzate non soltanto dalla quota irrisoria delle risorse loro affidate, che nel 1998 potranno contare su poco meno di 30 miliardi di lire, ma anche dalla mancanza di qualsiasi certezza, poichè il farraginoso meccanismo dei controlli preventivi comporta tempi lunghissimi di attesa. Bisognerebbe capovolgere l'attuale impostazione basata sui controlli preventivi, quasi esistesse una presunzione di non innocenza di chi fa la cooperazione, e controllare invece i risultati, premiando chi opera bene e denunciando i malversatori alla magistratura.

Per quanto riguarda il volontariato, che ha visto l'Italia all'avanguardia negli scorsi decenni, si deve amaramente riconoscere che la legislazione è ormai superata e inadeguata tanto che a fine 1996 vi erano solo 235 volontari riconosciuti, e alcune centinaia privi di qualsiasi riconoscimento, mentre nello stesso anno il Regno Unito ne aveva 2.500 e la Francia 1.900. È quindi il momento che il legislatore faccia una seria riflessione sul volontariato, prendendo atto che la società italiana esprime ancora questa importante risorsa umana, ma le norme vigenti non l'incoraggiano.

Il signor Rosario LEMBO fa presente anzitutto che la rappresentanza delle ONG intende consegnare alla Commissione un documento unitario contenente le proposte approvate dall'assemblea tenutasi l'8 marzo dello scorso anno, nonchè osservazioni sul disegno di legge governativo. In tale documento si criticano soprattutto i primi due articoli di tale disegno di legge, che definiscono le finalità della cooperazione in maniera insoddisfacente e, comunque, rappresentano un passo indietro rispetto all'articolo 1 della legge n.49. Si propone altresì di eliminare le competenze attribuite al Tesoro,

alla Difesa e all'AIMA, tenuto conto che tutti i paesi europei stanno riducendo l'aiuto alimentare.

Per quanto riguarda la proposta di affidare la gestione degli interventi a un'Agenzia, potrebbe essere un'innovazione valida se non si trattasse di creare il solito carrozzone parastatale, con amministratori nominati dalla Farnesina. È invece convincente l'idea di affidare i controlli a organi esterni, purchè siano composti da persone con ampia esperienza nell'attività di cooperazione. È opportuno altresì che sia riconosciuto agli enti locali un ruolo come soggetti di cooperazione, soprattutto in considerazione delle loro accresciute competenze nell'ambito delle riforme istituzionali.

Ricorda poi che il concetto di ONG è ormai consolidato nell'ambito dell'ONU e dell'Unione europea e non può essere confuso con il più generico concetto di ONLUS, come avviene nella proposta da lui criticata. Peraltro molti paesi europei valorizzano le ONG nella cooperazione bilaterale assai più di quanto faccia l'Italia, che sembra purtroppo voler andare in direzione opposta.

Il senatore PORCARI, pur condividendo molte affermazioni fatte dai precedenti oratori, dichiara di non accettare il tono ultimativo usato dal signor Lembo, che sembra quasi voler intimidire la Commissione.

Il senatore BOCO fa presente di non sentirsi affatto offeso nè intimidito dagli interventi che ha ascoltato, che rappresentano invece un contributo importante in un Parlamento democratico.

Il presidente MIGONE non ravvisa nei precedenti interventi toni offensivi per il Senato che comunque non ha avuto ancora la possibilità di commettere errori nel campo di cui trattasi.

Il signor Paolo GIORGI rileva che una certa esasperazione delle ONG di sviluppo non dipende certo dai rapporti con il Parlamento, ma dalle relazioni assai difficili intrattenute con la pubblica amministrazione nell'ultimo decennio. Ricorda poi che le organizzazioni non governative rappresentano in molti paesi l'unica presenza della politica estera italiana e, pertanto, meritano di sopravvivere e possono ancora svolgere un ruolo importante nel promuovere attività di cooperazione.

Nel disegno di legge governativo non vi è un riconoscimento delle ONG di sviluppo, che sono invece confuse con le ONLUS, come se tutti gli organismi potessero essere soggetti di cooperazione. In conclusione, occorre definire con chiarezza le identità delle ONG, superando l'attuale riconoscimento d'idoneità che non ha affatto protetto le ONG italiane, ma le ha invece costrette a cercare finanziamenti alternativi a quelli dello Stato.

Il signor Antonio RAIMONDI ritiene opportuno precisare che la rappresentanza unitaria esprime le posizioni delle 145 ONG di sviluppo aderenti all'Associazione delle ONGs italiane, alle quali appartengono migliaia di soci rappresentativi dell'intero territorio nazionale. Le ONG

italiane sono più piccole di quelle dei paesi dell'Europa settentrionale, ma riescono a coinvolgere larghi strati dell'opinione pubblica e, nel complesso, hanno svolto un ruolo importante che ha avuto riconoscimenti anche all'estero. Del resto la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo ha riconosciuto che, in generale, le ONG hanno operato bene sotto il profilo della moralità e della professionalità, salvando la cooperazione italiana dal disastro.

Il presidente MIGONE, nell'aprire il dibattito, chiede che venga precisato il tema della semplificazione delle procedure, argomento che sta particolarmente a cuore al legislatore che ha già la coscienza del fatto che tutti questi vincoli non riescono ad eliminare i casi di malversazioni arrivando peraltro a ostacolare la produttività e il normale svolgimento dei programmi: in proposito è utile approfondire in che misura lo strumento dell'Agenzia possa contribuire alla soluzione di questo problema.

Venendo alla necessità di non sottoporre gli obiettivi della cooperazione a condizionamenti politici, economici o, ancor peggio, militari, chiede quale giudizio gli ospiti esprimano sulla scelta effettuata da alcuni paesi del Nord Europa di occuparsi solamente dei paesi più poveri per indirizzare i loro programmi. Questo problema della scelta del paese con cui cooperare come può essere svincolato da condizionamenti politici? E quali limiti possono essere apposti in tal senso?

Il senatore RUSSO SPENA chiede un approfondimento su due punti affrontati nel progetto di legge governativo riguardanti l'uno la cooperazione in campo militare e l'altro il ruolo assai incisivo attribuito al Ministero del tesoro.

Il senatore BOCO, riallacciandosi a quest'ultimo problema sollevato, chiede di approfondire l'argomento delle competenze potenziate che dovrebbero far capo al Ministero del tesoro, indicando altresì la definizione del ruolo dell'Italia nel ridisegnare la propria cooperazione come nodo da sciogliere prioritariamente. Segnala che l'articolo 5 del disegno di legge governativo individua un paniere di soggetti estremamente vasto, quasi a non scontentare nessuno, mentre non individua adeguatamente le funzioni di cooperazione decentrata che, a suo avviso, rappresenta invece la grande scommessa per il futuro.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, dopo aver stigmatizzato il tono enfatico con cui si parla di «identità» della cooperazione, chiede come si risolvano i conflitti fra i programmi di cooperazione non governativi e le scelte di politica estera verso i singoli paesi.

La senatrice DE ZULUETA si associa ai quesiti già illustrati, sottolineando l'urgenza di rivolgere l'attenzione alle problematiche che riguardano le donne.

Il senatore PORCARI chiede chiarimenti sul ruolo che dovrà svolgere la prevista Agenzia e in che rapporto questa si porrà con le scelte

effettuate in politica estera. Venendo all'articolo 9 del disegno di legge governativo, pur rifuggendo personalmente dalla cultura del sospetto, ritiene che, visti i deludenti risultati del sistema dei crediti di aiuto e considerando gli scarsi mezzi dell'economia italiana, la nuova cooperazione debba essere concentrata soprattutto sul filone umanitario e su quello della formazione in loco di quadri, abbandonando l'eccessivo allargamento dei temi che finirebbe per riprodurre i mali del passato. Stigmatizza inoltre l'eccessiva invasione delle competenze del Ministero del tesoro che tenderanno a riprodurre la piaga dell'eccessiva burocratizzazione andando in senso opposto alla necessità di concentrare i controlli *ex post*, e di snellire al massimo il procedimento iniziale.

Il senatore BEDIN ritiene che non sia sufficientemente sottolineata la distinzione fra cooperazione allo sviluppo e aiuto economico, separando la via del commercio internazionale da quella dell'irradiazione degli scopi tipici dei cooperanti. Inoltre non è stato sufficientemente chiarito il problema del rapporto dell'Italia all'interno dell'Unione Europea, comparando la situazione con gli altri paesi e chiedendosi se la specificità della cooperazione italiana sia utile e da mantenere tale. Chiede infine se fra i destinatari della cooperazione possano essere inclusi anche quei paesi, come quelli dell'Est europeo, in fase di transizione verso l'ingresso dell'economia mondiale.

Il senatore PIANETTA, partendo dall'esperienza del passato, chiede agli ospiti di individuare essenzialmente le modifiche da apportare alla futura legislazione, soprattutto indicando le modalità che devono cambiare le procedure in ordine ai finanziamenti, allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver sottolineato il valore formativo del lavoro svolto dalle ONG nel tessuto sociale, si domanda se sia possibile per esse svolgere un ruolo sulla base di iniziative ben più vaste, eventualmente collegate con quelle di altri paesi europei. Per quanto riguarda il decentramento ritiene che esso non sia da scoraggiare per la ragione che potrebbe anche autofinanziarsi, mentre chiede agli ospiti se ritengano che il modello utilizzato per la cassa per il Mezzogiorno sia applicabile in questo caso.

Il senatore VOLCIC ritiene importante chiarire chi governerà questa istituenda Agenzia e in quale rapporto essa si porrà con i centri di decisione governativi. Rileva che l'azione della cooperazione italiana è stata in passato generosa ma disorganizzata e che gli esempi hanno prodotto risultati spesso negativi, come nel caso della Bosnia. Auspicando che si giunga comunque a una trasparenza della spesa e dei risultati dei progetti, come avviene in Germania si domanda se non sia possibile copiare dal modello tedesco anche l'utilizzo di anziani dirigenti di aziende che possano diffondere la propria esperienza nei paesi del terzo mondo.

Il signor Antonio RAIMONDI, rispondendo sulle finalità della cooperazione, osserva che esse si indirizzano alla solidarietà internazionale

e alla giustizia, escludendo con ciò qualsiasi sbocco per il commercio estero. Riconoscendo alla cooperazione la natura di strumento qualificato di politica estera, sottolinea come il ruolo delle ONG non sia governativo ma goda di autonome scelte proponendo programmi e modi di realizzazione degli stessi: in due parole è un rapporto caratteristico di contatto *people to people*. Sul ruolo dell'Agenzia sarà importante separare il momento di formazione politico da quello gestionale e da quello del controllo, e per snellire le procedure ritiene che sia necessaria una gestione fuori bilancio data l'impossibilità di riportare alle procedure normali lo svolgimento degli interventi: la valutazione dovrà essere fatta solo a posteriori eliminando tutte le lungaggini preliminari che hanno fin qui impedito la fattibilità stessa dei programmi.

Il signor Rosario LEMBO, individuando i nuovi caratteri della cooperazione precisa che essa è volta a fini umanitari, accompagnando il processo di mondializzazione dell'economia nel senso di offrire a tutti la possibilità di farvi parte. Non ritiene sia il caso di prevedere il sostegno alle economie in fase di transizione, non rientrando questo fra i compiti dei cooperanti, come pure non ritiene che lo strumento dei crediti di aiuto sia il mezzo di cui i paesi in via di sviluppo hanno bisogno. Sottolinea con forza come non sia possibile che il coordinamento delle operazioni umanitarie, anche in zone di crisi, sia svolto dagli eserciti, in quanto l'organo militare snatura l'origine della solidarietà. In definitiva bisogna individuare poche risorse, indirizzarle a fini ben precisi e non usarle per coprire scopi di potenziamento di settori dell'economia nazionale. Sul carattere dell'Agenzia ritiene che essa debba essere formata e gestita con criteri privatistici, seguendo modelli già usati nel nord Europa, dei quali peraltro non ritiene utile l'esperienza dei volontari *senior* e da ciò coglie lo spunto per suggerire che nella legge si operi una rivalutazione di tutto il quadro del volontariato.

Il signor Raffaele SALINARI osserva che la corrente neoliberaista sta influenzando notevolmente il campo dei rapporti internazionali e che ad essa si contrappone il punto di vista delle organizzazioni non governative che vedono la sostanza della cooperazione nello stimolo dell'articolazione della società civile. In campo internazionale le successive grandi conferenze hanno indicato i programmi del medio e del lungo termine e in questo ambito l'Italia dovrebbe operare le prossime scelte della politica di cooperazione, non asservendola alla penetrazione commerciale. Per quanto riguarda la scelta dei destinatari rivendica piena libertà per le ONG che in passato hanno sostenuto lo sviluppo dei diritti umani in paesi sottoposti a dittature molto rigide, individuando proprio in questo filone l'unica condizione da apporre per la scelta del paese con cui cooperare. Contesta sia il ruolo del Ministero del tesoro sia quello delle autorità militari previsti nel testo del disegno di legge governativo, sottolineando la necessità sia del decentramento sia di una politica estera diretta ai soggetti della società civile verso i quali le ONG hanno spesso svolto il ruolo di battistrada. Infine, precisando una ovvia contrarietà alla moltiplicazione dei centri di spesa, ritiene di primaria importanza la necessità del coordinamento, convenendo che programmi comuni europei costituiscano un orizzonte naturale.

Il signor Paolo GIORGI auspica innanzitutto che la legge sostenga la soggettività delle ONG a prescindere da interventi ad esse affidati, imitando i governi del nord Europa che ne appoggiano incondizionatamente l'esistenza e l'attività, permettendo ad esse di continuare a svolgere il ruolo dinamizzatore delle forze sociali.

Il signor Luca JAHIER, venendo al tema del presunto disinteresse della cooperazione, ritiene necessario separare il filone del commercio estero su cui tante imprese si sono lanciate per approfittare dei meccanismi di esportazione verso il terzo mondo. Certamente la cooperazione non è un affare disinteressato, ma solleva interessi reciproci a favorire forme di sviluppo in quei paesi che solo così potranno alleggerire il nord del mondo dalla pressione dell'emigrazione; si associa altresì l'interesse delle imprese allo scambio di capacità e di tecnologie e, nel tempo medio-lungo, non si può negare l'interesse economico reciproco che si innesta su grandi opere finanziate con flussi privati. Per quanto riguarda la forma dell'Agenzia osserva che l'opinione volge oggi in senso favorevole a tale scelta a causa degli eccessi vissuti in passato dagli apparati pubblici, ma che in sé e per sé non garantisce lo scopo dello snellimento se questa non viene costituita con seri criteri privatistici che evitino il raddoppio dei passaggi e la duplicazione delle competenze e delle responsabilità. Concorda sull'estrema vaghezza della previsione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge governativo che ha voluto includere la categoria delle ONLUS, che raggruppa un eterogenea serie di organismi analizzati nella loro natura economica e fiscale. Dichiarandosi favorevole al decentramento della cooperazione sia verso i destinatari, che non debbono essere forzatamente soggetti governativi, sia dal punto di vista dei proponenti di cui già si è data buona prova; per quanto riguarda infine il problema del volontariato, che certo non può essere inteso come sbocco occupazionale, suggerisce una comparazione con i trattamenti analoghi effettuati in sede europea.

La seduta termina alle ore 13,40.

107^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il signor Staffan de Mistura, direttore del Centro d'informazione delle Nazioni Unite di Roma, accompagnato dalla signora Daniela Salvati.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0009^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna se-

duta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del signor Staffan de Mistura, direttore del Centro d'informazione delle Nazioni Unite di Roma

(R048 000, C03^a, 0004^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 2 ottobre 1997.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al signor Staffan de Mistura, pone in risalto che la Commissione gli ha rivolto l'invito all'audizione non soltanto nella sua qualità di direttore del Centro ONU di Roma, ma anche in considerazione della sua lunga esperienza a Baghdad negli scorsi anni, nonché della sua partecipazione alla recente missione del Segretario generale dell'ONU nella capitale irachena. A tal riguardo si fa interprete della generale soddisfazione di tutti i membri della Commissione per l'esito positivo del negoziato, che ha prevenuto lo scoppio di un nuovo conflitto nel Golfo.

Invita quindi il signor de Mistura a esporre le ragioni dell'ultima crisi con l'Iraq e le fasi salienti del negoziato condotto dal Segretario generale.

Il signor Staffan DE MISTURA premette che l'attuale crisi irachena è cominciata nel novembre scorso, quando una mediazione del Ministro degli esteri russo evitò temporaneamente una rottura tra l'UNSCOM e il governo di Baghdad, avvenuta poi a gennaio con il blocco delle ispezioni deciso da entrambe le parti, per le ragioni note. Mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno assunto un atteggiamento di grande fermezza, intimando all'Iraq di consentire senza alcuna limitazione la ripresa delle ispezioni a pena di un nuovo intervento militare, altri paesi hanno effettuato missioni bilaterali volte a favorire la soluzione diplomatica. In tale contesto è intervenuta anche la dichiarazione congiunta del presidente Prodi e del presidente Eltsin, che richiedeva una missione del Segretario generale dell'ONU, sostenuta peraltro anche da altri paesi.

Kofi Annan ha accettato la responsabilità di tale missione a tre condizioni: ha richiesto un mandato chiaro e inequivocabile da parte del Consiglio di sicurezza, una dimostrazione di buona volontà da parte dell'Iraq e un chiarimento sul numero e la consistenza dei siti presidenziali di cui le autorità irachene rifiutavano l'ispezione. A tal fine il Segretario generale gli ha affidato – anche in considerazione dei suoi pre-

cedenti incarichi in quel paese dopo la guerra del Golfo – una missione tecnica, che ha svolto dal 15 al 18 febbraio, assieme al Vice direttore dell'UNSCOM, nonché ad esperti di cartografia e di fotografia aerea.

L'intenso lavoro svolto in tre giorni e mezzo ha consentito di accertare che i cosiddetti siti presidenziali sono otto, per un'estensione complessiva di 31,5 chilometri quadrati, e sono collocati tre a Baghdad, uno a Bassora, uno a Mossul e tre nella regione di cui è originario Saddam. Si tratta di grossi compendi immobiliari, paragonabili alla tenuta di San Rossore o a *Camp David*, comprendenti parchi con laghetti artificiali e numerosi edifici – in totale 1.058 – la maggior parte dei quali sono grandi foresterie destinate a ospitare delegazioni straniere durante le visite di Stato e gli incontri multilaterali. Si differenzia dagli altri siti il palazzo presidenziale di Baghdad, che ha una superficie complessiva di 33.000 metri quadri ed è l'unico sito in cui è presente una guarnigione militare all'interno, essendo gli altri siti protetti da presidi militari esterni.

Dopo aver ricevuto la mappa dei siti, controfirmata dal Ministro del petrolio dell'Iraq, il segretario Kofi Annan decise di partire per Baghdad dove ha condotto un duro negoziato dal 20 al 23 febbraio, quando firmò il *memorandum* d'intesa con il vice primo ministro dell'Iraq Tarek Aziz. Con tale atto, avallato da Saddam Hussein che ha partecipato personalmente al negoziato, le autorità irachene s'impegnano a rispettare tutte le risoluzioni dell'ONU, senza riserve, e a consentire le ispezioni in tutto il territorio senza alcuna limitazione. Si è superata la precedente definizione di «siti delicati» e si è individuata una particolare procedura per gli otto siti presidenziali, che potranno essere ispezionati dalla cosiddetta UNSCOM *plus*, cioè dagli ispettori tecnici accompagnati da almeno due osservatori diplomatici.

A tal fine si è deciso di costituire un *pool* di circa 100 diplomatici, coordinati dal Sottosegretario generale dell'ONU per il disarmo, che affiancheranno gli ispettori dell'UNSCOM durante i controlli effettuati nei siti presidenziali. Si è altresì previsto che il rapporto al Consiglio di sicurezza sulle ispezioni compiute in tali siti sarà inoltrato tramite il Segretario generale dell'ONU. In tal modo si è tenuto conto della particolare sensibilità irachena per lo *status* dei siti, per le esigenze di sicurezza del presidente Saddam Hussein e per il rispetto di alcune formalità che, secondo l'Iraq, sono rilevanti per la dignità nazionale.

Come il Segretario generale ha avuto modo di rilevare, l'intesa con le autorità irachene prevede la possibilità di una revoca delle sanzioni, qualora l'Iraq ottemperi a tutte le condizioni poste dalla risoluzione 687 del 1991, come del resto è già previsto dal paragrafo 22 di tale risoluzione. In seguito all'accordo sono stati riammessi gli ispettori precedentemente allontanati, tra cui lo statunitense Scott Ridler, che ha già effettuato ben cinque ispezioni. Le ispezioni agli otto siti presidenziali inizieranno presumibilmente fra meno di 10 giorni.

Il senatore JACCHIA esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto, che consentirà ispezioni senza limitazioni sull'intero territorio iracheno. È questo, a suo avviso, il punto cruciale della questione, dal mo-

mento che non occorrono certo siti estesi per oltre 30 chilometri quadrati a chi vuol nascondere le micidiali armi chimiche. Basti pensare che cinque litri di gas letale entrano in un piccolo contenitore e sono sufficienti a infliggere danni gravissimi a un potenziale avversario. Se così è, c'è però da chiedersi per quale motivo sia stata tanto enfatizzata la questione dei siti presidenziali. Inoltre il comportamento di Saddam suscita ulteriori domande: perchè ha voluto sfidare l'ONU e gli Stati Uniti, se era disposto a concludere un accordo come quello firmato il 23 febbraio?

Chiede infine se l'ONU può confermare una dichiarazione del sottosegretario alla difesa Brutti, secondo cui sarebbero state scoperte ben quattro tonnellate del micidiale gas VX.

Il signor DE MISTURA precisa che la questione dei siti presidenziali è divenuta importante perchè in quei luoghi era proibito l'ingresso agli ispettori ONU: per quale motivo ciò sia stato fatto si saprà solo dopo le ispezioni. All'altra domanda rivoltagli dal senatore Jacchia si riserva di rispondere successivamente fuori verbale.

Il senatore GAWRONSKI chiede se la risoluzione 1154 del 2 marzo scorso si debba interpretare nel senso che una reazione militare sarebbe automatica, in caso di inadempienza da parte irachena. Inoltre domanda perchè il *memorandum* d'intesa sia stato firmato da Tarek Aziz, e non da Saddam Hussein, e per quale motivo il Segretario generale dell'ONU abbia definito tale *memorandum* «una sconfitta dell'Iraq», nel corso di una recente intervista.

Il signor DE MISTURA ricorda che la risoluzione 1154 prevede che qualsiasi violazione del *memorandum* avrebbe le conseguenze più severe per l'Iraq. Vi è un consenso generale sul fatto che un'eventuale reazione militare dovrebbe essere prima discussa in seno al Consiglio di sicurezza, anche se gli Stati Uniti ritengono che l'autorizzazione ad azioni militari derivi dalla risoluzione 687 del 1991.

Il Segretario generale difficilmente può aver parlato di sconfitta dell'Iraq, che in realtà ha modificato la sua posizione sui siti in seguito a un negoziato incerto fino alla fine. Peraltro la firma del *memorandum* da parte del Vice primo ministro è del tutto conforme alla prassi irachena, in quanto Saddam Hussein partecipa personalmente ai principali negoziati, ma non è solito firmare gli atti conclusivi.

Il senatore ANDREOTTI, pur prendendo atto con soddisfazione dell'aumento del quantitativo di petrolio esportabile dall'Iraq nel quadro della risoluzione *Oil for food*, fa presente che tale incremento servirebbe a poco se non si snellissero le procedure eccessivamente lunghe e complicate imposte dal competente comitato dell'ONU. Osserva poi che le ispezioni volte a identificare e distruggere le armi chimiche sarebbero un fatto di *routine* se l'Iraq firmasse la convenzione sull'interdizione delle armi chimiche, che i paesi arabi finora non hanno voluto sottoscrivere, diffidando l'un dell'altro e tutti insieme d'Israele. Sarebbe un

grosso passo in avanti se i paesi del Medio Oriente decidessero di sottoscrivere e di ratificare tale convenzione.

Per quanto riguarda la risoluzione 1154, è bene non avallare un'interpretazione che preveda interventi militari automatici, poichè nell'ordinamento internazionale nessuno può intervenire senza un mandato dell'ONU. Peraltro l'esperienza ha dimostrato che i conflitti bellici sono spesso evitabili, ma scoppiano anche per gli interessi di chi produce nuove armi ed è ansioso di sperimentarle, come già avvenne nel 1991.

Infine ricorda che, durante il conflitto fra l'Iraq e l'Iran, il Governo italiano non si schierò a favore di Baghdad, a differenza di altri governi che poi hanno avuto modo di pentirsene e ora pretenderebbero di impartire lezioni agli altri.

Il presidente MIGONE fa presente che l'Italia ha operato per riportare la gestione della crisi irachena – e anche l'eventuale intervento militare – sotto la responsabilità dell'ONU, nella consapevolezza che un'azione unilaterale degli Stati Uniti avrebbe avuto, tra le sue conseguenze, anche una forte delegittimazione dell'ONU e dell'Unione europea.

Le gravi sofferenze patite dalla popolazione irachena a causa dell'embargo dovrebbero indurre a ripensare il tipo di sanzioni economiche, che possono essere efficaci in determinati casi – come dimostra l'esperienza dei Balcani – purchè non colpiscano esclusivamente la popolazione.

A tal riguardo chiede se l'ONU intenda prendere ulteriori decisioni in ordine alle forniture di carattere umanitario, precisando che anche in questo caso è opportuno seguire un approccio multilaterale, in mancanza del quale gli Stati potrebbero andare in ordine sparso.

Il signor DE MISTURA, tracciando un bilancio della risoluzione *Oil for food*, ricorda che per ben sette anni si è registrata una certa esitazione delle autorità irachene in quanto esse ritenevano inaccettabile questa intromissione negli affari del loro paese; all'inizio si sono verificati anche notevoli ritardi nel campo medico a causa dei sospetti che circondavano qualsiasi composto chimico sottoposto al comitato di controllo. Nell'ultimo anno si è allentata la tensione e le procedure si sono potute accelerare fino a giungere a 176 chili di cibo per ogni abitante e alla distribuzione del 70 per cento dei medicinali previsti. Da ultimo la risoluzione 1153 ha elevato a 5,2 miliardi di dollari il controvalore delle esportazioni autorizzate in un semestre, che l'Iraq ha chiesto di ridurre a 4 miliardi a causa della difficoltà di pompaggio e della vetustà delle apparecchiature dovuta a tutti questi anni di embargo. Ritiene evidentemente fondamentale che questo canale continui a funzionare e che le sanzioni evolvano verso un carattere sempre più specifico. Quanto alla possibilità di iniziative bilaterali che vari paesi potrebbero assumere, ciò risale senz'altro alla libertà di ciascuno Stato ma occorre, nel far ciò, stare attenti a non danneggiare l'operazione *Oil for food* per non giocare i promettenti risultati e la credibilità internazionale conquistata con que-

sto sistema. Quanto allo scongelamento di fondi di proprietà irachena, la risoluzione n. 778 prevede che essi possano essere in parte impiegati per fini umanitari, ma dopo essere stati versati a un fondo delle Nazioni Unite. Rispondendo sul carattere di non automatismo dell'accordo raggiunto, invita a riflettere sulle conseguenze che ne sarebbero scaturite nell'ultima crisi per cui la linea seguita è quella della minaccia della forza senza il suo utilizzo automatico.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver apprezzato i risultati della missione, che ha fatto giustizia di certi allarmismi che hanno inutilmente agitato l'opinione pubblica, esprime preoccupazione per il braccio di ferro che non sembra del tutto concluso in quanto le dichiarazioni statunitensi sul mantenimento delle sanzioni non lasciano intravedere spiragli positivi. Chiede chiarimenti sulla richiesta della Russia e della Francia di aggiungere propri rappresentanti nella direzione dell'UNSCOM il che sembra confermare che da parte irachena se ne mettesse in dubbio l'imparzialità. Infine, richiamando una risoluzione del Consiglio economico e sociale dell'ONU, chiede come si debba considerare il decorso di un «tempo utile» che mostri come le sanzioni siano inadeguate allo scopo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede innanzitutto come si sia potuti cadere nell'equivoco circa il numero dei siti presidenziali. Richiamandosi al comportamento tenuto dalla Russia durante questa crisi, si domanda se il confronto con l'Occidente si sia spostato sul piano geopolitico riproducendo purtroppo gli stessi schieramenti esistenti al tempo della contrapposizione ideologica.

Il senatore PROVERA chiede in che modo il mondo possa essere rassicurato sulle intenzioni irachene, in quanto si constata che per le armi batteriologiche è sufficiente ben poco materiale e che una quantità ridotta è sufficiente a provocare immensi danni: ritiene che se non si effettua un salto di qualità nei rapporti con Saddam Hussein la ricattabilità verso l'Occidente rimane la stessa. Domanda al signor de Mistura se non ritiene che il successo della missione di Kofi Annan sia dovuto in gran parte alla dura posizione degli Stati Uniti che lo hanno spalleggiato.

La senatrice DE ZULUETA chiede specifici chiarimenti sulle modalità con cui è stata portata a termine questa operazione diplomatica, domandando se in base alle ispezioni fatte sia possibile effettuare una previsione sui tempi mancanti per completare il programma e portare alla revoca dell'embargo.

Il senatore VOLCIC chiede di conoscere fino a che punto le armi chimiche siano trasportabili e quindi nascondibili in paesi amici. Ritiene che l'attuale schieramento geopolitico emerso durante la crisi irachena rifletta il cambio avvenuto all'interno del sistema di potere russo, che si presenta oggi ben diverso da quello gestito da Gorbaciov nel 1990.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, riallacciandosi a quanto ipotizzato dal senatore Provera, esprime preoccupazione per i possibili sviluppi considerati tutti gli interessi confliggenti che ruotano intorno all'Iraq e si domanda se l'ONU abbia la forza e la possibilità di preservare il mondo da una prossima deflagrazione.

Il signor DE MISTURA ritiene che l'Italia abbia svolto durante la crisi irachena un ruolo ben definito e apprezzato in seno alle Nazioni Unite, testimoniando dei contatti che Kofi Annan ha avuto con il presidente Prodi e ricordando altresì il sostegno sempre attivo dell'ambasciatore Fulci all'elaborazione e all'applicazione della risoluzione *Oil for food*. Conferma che la Russia ha chiesto un posto per un secondo vice direttore dell'UNSCOM, come pure la Francia ha chiesto un consigliere politico; l'Italia è rappresentata da un competente ufficiale e non può sottacersi il fatto che persone altamente specializzate in materia di armi chimiche esistano solo in taluni paesi. Infine sulla posizione della signora Albright rileva che la decisione sulle sanzioni spetta al Consiglio di sicurezza dell'ONU, del quale gli Stati Uniti sono membri con diritto di veto: la fine dell'embargo dovrebbe discendere dall'ottemperanza irachena agli obblighi contenuti nelle risoluzioni che le hanno istituite. Osserva infine che per oltre un mese un vice ministro russo è stato presente a Baghdad e quindi non è da sottacere la notevole influenza svolta da questo paese sulle posizioni irachene.

Il presidente MIGONE ringrazia il signor de Mistura e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione.**

Il sottosegretario BRUTTI, rispondendo all'interrogazione n. 3-01148 dei senatori Semenzato e Bortolotto, precisa che riferirà in base alle informazioni acquisite presso il Consiglio della magistratura militare.

Il magistrato Roberti è stato trasferito d'ufficio *ex* articolo 2 della legge sulle cosiddette guarentigie (R.D. legislativo 31 maggio 1943, n. 511) per incompatibilità ambientale. L'avvenuto trasferimento non scaturisce da un giudizio negativo sulle capacità professionali, la sussistenza delle quali, anzi, è stata riconosciuta dallo stesso organo di autogoverno. Il dottor Roberti ha successivamente chiesto l'annullamento al TAR del Lazio del provvedimento ed in subordine la concessione di una sospensiva, ma la richiesta è stata respinta. Al dottor Roberti erano state imputate ingiurie verso indagati o avvocati. Il Sottosegretario fa presente che il ministero della Difesa non può promuovere atti o prendere iniziative verso il Consiglio della magistratura militare. Saggiunge comunque che egli ha avuto modo di apprezzare personalmente il coraggio e l'impegno del dottor Roberti nell'esercizio delle sue funzioni. Conclude specificando che il ministro della Difesa non ha strumenti per esprimere commenti alla deliberazione del Consiglio della magistratura militare, ma tende ad escludere ogni intendimento punitivo da parte di quell'organo.

Il senatore SEMENZATO, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, sottolinea che il sostituto Roberti ha assunto molteplici iniziative contro

reati commessi all'interno del mondo militare: per cui, nel territorio rimesso alla sua cognizione si è conosciuto un numero elevatissimo di procedimenti rispetto agli altri circondari. Ciò testimonia non certo il più elevato livello di corruzione del circondario del tribunale militare di Padova, bensì la tensione costante ed elevata del dottor Roberti che purtroppo è stato rimosso. Si augura che il Parlamento affronti la questione della giustizia militare, specie per i reati comuni, come quelli oggetto delle indagini promosse dal dottor Roberti, e ciò al fine di una maggiore trasparenza e di un migliore funzionamento delle Forze armate.

*PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA ALLE FORZE MILITARI ITALIANE
IMPEGNATE ALL'ESTERO*

(A007 000, C04ª, 0064ª)

Il senatore PALOMBO prende spunto dalla proroga della permanenza di forze militari internazionali in missioni umanitarie (come ad esempio in Bosnia – SFOR ovvero ad Hebron in Palestina – TIPH) e chiede che una delegazione della Commissione effettui una visita conoscitiva e di solidarietà ai soldati colà impegnati.

Il senatore FORCIERI si associa alla richiesta.

Il presidente GUALTIERI propone quindi di deliberare in tal senso, rinviando alla prossima seduta la definizione dei dettagli.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il senatore PETRUCCI riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando che con esso si intende garantire un ulteriore impiego dei militari in Sicilia e nella provincia di Napoli fino al 30 giugno 1998, data entro la quale il Governo assicura che sarà completato il programma di sostituzione integrale di quei militari con il personale in servizio ausiliario di leva nelle forze di polizia. Pertanto, in considerazione proprio di questo obiettivo, nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998 è stato previsto un incremento di 3.000 unità del contingente annuale da ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia. Il disegno di legge proroga altresì i termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa. Dà quindi conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate; favorevole (dalla Commissione Affari costituzionali), non ostativo (dalla Bilancio) e contrario (dalla Commissione Istruzione).

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA condivide l'intento perseguito dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo; esprime sentimenti di gratitudine per i giovani che si sacrificano in quelle regioni d'Italia. Rileva, tuttavia, che il Parlamento per l'ennesima volta non è in condizione di decidere liberamente, bensì è dal Governo messo di fronte ad un fatto compiuto, giacché oggi si può solo ratificare una decisione già posta in essere attraverso il decreto legge n. 2 di quest'anno.

Il senatore PALOMBO lamenta il reiterarsi della circostanza per cui il Governo opera sempre con provvedimenti-tampone; viceversa, il problema di sicurezza pubblica deve essere affrontato in modo più organico, non inviando semplicisticamente soldati di leva, bensì creando posti di lavoro e, tra l'altro, condizioni di vita migliori. Manca, in sostanza, una visione d'insieme negli interventi per garantire il pieno controllo del territorio. In conclusione, benchè il Gruppo di Alleanza Nazionale si fosse astenuto alla Camera dei deputati, egli preannuncia il voto favorevole, ma precisa che scaturisce dal senso di responsabilità verso lo Stato e verso i cittadini.

Il senatore FORCIERI si dichiara favorevole al provvedimento che conclude comunque un difficile periodo. Il Mezzogiorno merita la massima attenzione, ma è pretestuoso attribuire al Governo i problemi di fondo del Sud d'Italia, che risalgono a molto indietro nel tempo. Il problema della sicurezza nel Sud merita molta considerazione ed è necessario implementare una politica di stanziamenti e di aiuti per un sano sviluppo economico di quelle regioni. Dichiaro poi di prestare pari attenzione all'articolo 2, che permette di ripristinare una nuova situazione in un contesto temporale più equo.

Il senatore DOLAZZA preannuncia, a nome del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente, il voto contrario giacché fortemente scettico verso la possibilità di realizzare benefici effetti in territori nei quali carente è la presenza organizzata dello Stato. L'invio di truppe non è in grado di sortire gli effetti auspicati e si tratta quindi di iniziativa velleitaria.

Dopo che il relatore PETRUCCI ha rinunciato a replicare, prende la parola il sottosegretario BRUTTI rievocando la genesi storico-politica dell'iniziativa che ha portato all'impiego delle Forze armate in quei territori. Ribadisce che con il 30 giugno 1998 si conclude la presenza di soldati in Sicilia e a Napoli. Esprime grande apprezzamento per il sostegno offerto dal testo anche da forze della opposizione (e precisamente dal Polo).

Nell'imminenza delle votazioni il senatore LORETO preannuncia il voto favorevole sottolineando la sua adesione alle parole del sottosegretario. Si compiace altresì del fatto che si sta uscendo, in quelle regioni,

da uno stato patologico per tornare alla normalità. Preannuncia voto favorevole, anche in considerazione dei positivi effetti che gli sembra di ravvisare fra le popolazioni interessate.

Il senatore MANCA parimenti si dichiara favorevole.

Il senatore MANFREDI preannuncia invece la sua astensione, perchè il provvedimento, benchè utile, è condizionato da un uso non ottimale in quei territori delle forze dell'ordine, spesso appesantite e distratte da compiti burocratici.

Prima di procedere alle votazioni il senatore DOLAZZA chiede ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento la verifica del numero legale.

Il presidente GUALTIERI, accertata la mancanza del numero legale prescritto, dispone ai sensi dell'articolo 30, comma 3, la sospensione della seduta, che però –attesi i concomitanti impegni dell'Aula- riprenderà alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 19,00.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3 che sono approvati, con l'astensione del senatore RUSSO SPENA, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,05.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA**Comunicazione della Commissione dell'Unione europea su «AGENDA 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000)**

(Parere alla Giunta per gli affari della Comunità europea. Seguito dell'esame e rinvio)

(R142 001, C23ª, 0001°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il senatore AZZOLLINI esprime apprezzamento per l'esposizione del senatore Vegas e sottolinea la rilevanza degli argomenti affrontati nell'Agenda 2000, i cui effetti peraltro coprono un ampio arco temporale, soffermandosi con particolare attenzione sulle problematiche relative alla politica agricola e ai fondi strutturali. Esprimendo preoccupazione per la posizione che l'Italia ha assunto fino ad oggi, evidenzia l'esigenza che la partecipazione alla politica europea comporti una negoziazione determinata e diretta alla difesa degli interessi e alla valorizzazione dei prodotti del paese. Tale esigenza si manifesta in modo particolare nell'ambito della politica agricola, settore per il quale la difficoltà dell'Italia a perseguire i propri interessi ha avuto come risultato la penalizzazione dell'agricoltura, soprattutto del Mezzogiorno; l'incapacità di negoziazione è risultata rafforzata peraltro da comportamenti fraudolenti – tramite l'immissione nel mercato europeo di prodotti provenienti da produzioni di paesi extracomunitari – e da politiche strutturali favorevoli ad altri paesi. La politica di sostegno nel settore del latte è, a suo avviso, estremamente rappresentativa, poichè sono state attivate procedure di

infrazione a carico dell'Italia per eccesso di produzione rispetto alle quote assegnate, mentre è stato consentito ad altri paesi di aumentare in modo rilevante la produzione. Sottolinea che il comportamento adottato è inaccettabile, in quanto i criteri di definizione e applicazione delle politiche devono essere uguali per tutti, e che, per non sacrificare l'agricoltura ad altre finalità, è essenziale che in futuro il Governo si impegni a sviluppare in modo più efficace la negoziazione.

Per quanto riguarda la politica dei fondi strutturali, osserva che l'attuale impostazione dell'Agenda 2000 comporta che, in seguito all'estensione della comunità ai Paesi dell'Est, quasi tutte le regioni italiane perderebbero il diritto all'erogazione dei fondi strutturali. Anche in questo caso si manifesta una penalizzazione rilevante, cui risulta associato l'ulteriore spostamento dei flussi finanziari di investimento alle altre zone dell'Europa, a scapito del Mezzogiorno d'Italia. Osserva che l'attuale attenzione del Governo nei confronti della politica di risanamento e di convergenza verso i parametri richiesti sui saldi di finanza pubblica rischia di penalizzare la definizione di una politica industriale e di favorire l'allargamento del divario tra Nord e Sud, mentre in questa fase si rende necessario un intervento dell'Italia in sede comunitaria per indurre a una diversa linea di attuazione dell'Agenda 2000, evitando così il rischio di degrado produttivo ed occupazionale di ampie aree del Paese.

Il senatore MARINO esprime preoccupazione per le conseguenze che potranno derivare dall'attuazione dell'Agenda 2000 in termini di riduzione dei fondi strutturali e della possibilità per le aree depresse italiane di permanere all'interno degli obiettivi di intervento. Se a ciò si aggiungono gli effetti che potrebbero essere prodotti dalle riforme istituzionali e dal decentramento delle competenze amministrative, è facile prevedere il rischio di un ampliamento del divario esistente tra le diverse regioni del Paese in termini di sviluppo economico e di livelli occupazionali.

Appare pertanto indispensabile procedere con determinazione ad una rinegoziazione dei parametri utilizzati per l'erogazione delle risorse finanziarie europee. Si tratta, in definitiva, di seguire con grande attenzione il processo di integrazione europea e l'ampliamento territoriale dell'Unione, al fine di evitare che da esso derivino conseguenze negative difficilmente contrastabili a posteriori per le aree meno sviluppate del Paese ed in particolare per il Mezzogiorno. Analoga attenzione va posta nei confronti della politica agricola comune, per la quale è necessario avviare immediatamente una iniziativa volta alla rinegoziazione dei criteri di elargizione dei fondi.

Il senatore GRILLO chiede se nel dicembre dello scorso anno sia stato definito un accordo in sede europea di limitazione della partecipazione italiana agli obiettivi 2 e 5.

Il sottosegretario SALES precisa che la trattativa vera e propria sull'attuazione dell'Agenda 2000 avrà inizio dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi da parte della Commissione di Bruxelles. Il

Governo italiano si è infatti riservato di presentare un proprio documento ufficiale sugli orientamenti che saranno assunti.

Nei numerosi incontri che si sono svolti nel corso degli ultimi mesi, l'Italia ha potuto evidenziare il miglioramento nella utilizzazione dei fondi strutturali, che costituiva la premessa indispensabile per la realizzazione di una trattativa efficace: è stato possibile, infatti, raggiungere il 38,4 per cento di utilizzazione, sostanzialmente in linea con la media europea che si attesta intorno al 40 per cento. Occorrerà sottolineare poi che in futuro l'Italia vedrà incrementato il proprio ruolo di contributore netto dell'Unione Europea e ciò anche al fine di ottenere maggiori disponibilità. Vi è piena sintonia con i commissari Monti e Bonino circa gli obiettivi di fondo da perseguire. Si tratta, in particolare, di rappresentare come l'Italia consideri prioritario l'interesse per i fondi strutturali e per le politiche di coesione. Ciò, naturalmente, nella consapevolezza del carattere centrale che nel processo di integrazione europea assume l'allargamento verso i Paesi dell'Est. Da tale ampliamento, non dovrà però derivare una fuoriuscita dell'Italia dalle politiche di coesione. Sarà quindi necessario riesaminare in futuro i parametri di riferimento, come il Governo ha già preannunciato di voler fare nel documento approvato anche dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario SALES osserva inoltre che, su un piano più generale, il Governo è intenzionato a coltivare nelle forme più idonee la vocazione mediterranea delle aree meridionali del Paese, anche realizzando interventi di carattere infrastrutturale funzionali a valorizzare tale impostazione strategica.

Per quanto riguarda la Sardegna, precisa che in sede di trattativa si farà valere il criterio della insularità al fine di non penalizzare gli interventi per la regione. Con riferimento all'obiettivo 2, fa presente che nello scorso mese di dicembre il Governo ha ottenuto un innalzamento del limite di utilizzazione al 10,4 per cento della popolazione complessiva, limite precedentemente fissato al 6 per cento. A ciò si deve aggiungere un margine di integrazione pari al 2 per cento, nonchè la richiesta di non far rientrare automaticamente nell'obiettivo 2 le regioni uscite dall'obiettivo 1, che dovrebbero mantenersi per un certo periodo in una posizione di passaggio. Inoltre, è stata avanzata l'istanza di utilizzare le risorse del FEOGA-Garanzia per le aree dell'obiettivo 5b. In tal modo sarà possibile attenuare la riduzione di intervento per le aree del Centro-Nord.

Osserva, al riguardo, che il mantenimento di aree molto sviluppate negli obiettivi comunitari appare comunque non coerente con un'impostazione volta a concentrare gli interventi e ad attivare politiche selettive.

Il senatore VEGAS si riserva quindi di presentare, già nella seduta di domani, una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

174^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2605) DE LUCA Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul provvedimento in titolo; rinvia pertanto il seguito dell'esame.

*SUL SOPRALLUOGO NELLE ZONE TERREMOTATE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**(A007 000, C07^a, 0065^o)*

Il presidente OSSICINI, con riferimento ad una lettera inviata dai senatori Asciutti e Toniolli, ricorda che la Commissione, tenuto conto degli impegni di tutti i Gruppi e del Governo, ha già deliberato di effettuare il sopralluogo nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche nei giorni 2 e 3 aprile prossimi. Sollecita quindi tutti i Gruppi a designare il loro rappresentante nella delegazione che effettuerà il sopralluogo stesso.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri: *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

(Esame del disegno di legge n. 2965, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 662, 703, 1376 e 1411, e rinvio dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 662, 703, 1376, 1411, e congiunzione con il disegno di legge n. 2965 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 662, 703, 1376 e 1411 – nella seduta del 2 ottobre 1997, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, il relatore Occhipinti ha svolto la relazione introduttiva.

Il RELATORE avverte che è stato assegnato alla Commissione anche l'atto Senato n. 2965, vertente sulla stessa materia, del quale illustra il contenuto e propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 662, 703, 1376 e 1411.

Concorda la Commissione. L'esame dei disegni di legge nn. 662, 703, 1376, 1411 e 2965 prosegue quindi congiuntamente.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, ricordando che al termine di quest'ultima sarà probabilmente opportuno costituire un Comitato ristretto al fine di approfondire adeguatamente le tematiche sottese ai provvedimenti in titolo.

Ha quindi la parola il senatore BISCARDI, il quale ricorda che i disegni di legge in esame sono tutti volti ad estendere ai docenti di religione cattolica lo stato giuridico del personale docente di ruolo nello Stato. Richiamato il quadro di riferimento legislativo vigente, rappresentato dalla legge n. 121 del 1985 (di ratifica dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense del 1929) e da alcuni importanti pronunciamenti della Corte costituzionale, egli sottolinea anzitutto che l'insegnamento della religione cattolica è attualmente facoltativo, essendo proprio questa la principale modifica apportata dal summenzionato Accordo rispetto ai Patti del 1929, secondo i quali l'insegnamento della religione era invece obbligatorio, sia pure con facoltà per le famiglie di richiedere l'esonerazione. Neanche il vecchio Concordato prevedeva peraltro un organico degli insegnanti di religione cattolica. La nuova disciplina prevede

altresì che gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento debbono essere posti in una condizione di effettivo «non obbligo» e resi pertanto liberi di non permanere nei locali scolastici durante l'orario delle relative lezioni; vale poi la pena di ricordare, prosegue, che gli insegnanti di religione cattolica sono nominati su designazione individuale da parte delle autorità diocesane e che, ai sensi della legge n. 281 del 1986, gli studenti della scuola secondaria superiore effettuano la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione ogni anno, all'atto dell'iscrizione. Egli ricorda infine che la revoca da parte delle autorità ecclesiastiche dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica comporta l'immediata destituzione dell'insegnante e la sua cessazione dal servizio.

Sulla base di tale quadro di riferimento, egli avanza riserve sulla opportunità di definire un organico degli insegnanti di religione cattolica: il suddetto insegnamento dipende infatti dalla libera scelta compiuta annualmente dagli studenti e dalle loro famiglie, sicchè il numero delle cattedre necessarie è diverso anno per anno, secondo uno schema che non si concilia con il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. A nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, si interroga quindi sulla legittimità di procedere nella discussione di una materia strettamente pattizia e modificabile solo previo accordo fra le parti.

Tutto ciò premesso, egli riconosce che occorre tenere conto anche di alcune disposizioni normative che, sul piano giuridico ed economico, equiparano gli insegnanti di religione cattolica al personale di ruolo. Ritiene allora più opportuno affrontare caso per caso le questioni di carattere normativo, predisponendo un testo di legge che risolva le attuali situazioni di disparità di trattamento. Tale appare infatti l'unica strada per non riaprire la questione concordataria, che - come si è detto - rappresenta una materia eminentemente pattizia, risolvendo invece alcuni aspetti particolari che pure richiamano l'attenzione del legislatore.

Il senatore MELE, dichiarandosi pienamente d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Biscardi, ritiene necessaria una discussione preliminare sull'opportunità dei provvedimenti, al di là dei loro contenuti specifici. A tale proposito, lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE (che dà conto dei concomitanti impegni parlamentari del sottosegretario Albertina Soliani), il senatore MELE ribadisce l'inopportunità di riaprire le questioni affrontate dall'Accordo modificativo del Concordato del 1929, parte delle quali non sono state peraltro neanche ben attuate. Ricorda, a questo proposito, una circolare ministeriale che di fatto limita fortemente l'efficacia della norma che consente agli studenti di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. A suo giudizio, essendo tale insegnamento del tutto facoltativo, non può proprio porsi il problema di istituire un ruolo organico con un numero predeterminato di insegnanti, pena un peggioramento rispetto alle già insoddisfacenti soluzioni individuate dall'Accordo del 1984. Anche in considerazione del cospicuo impegno finanziario

richiesto dal provvedimento, auspica quindi una discussione preliminare che faccia emergere le contraddizioni ed eviti il prosieguito di un dibattito del tutto fuori luogo. In caso contrario, preannuncia la presentazione di numerose proposte emendative.

Interviene quindi il senatore SERVELLO, il quale chiede anzitutto al Presidente di non chiudere la discussione generale nella seduta in corso, onde consentire di intervenire nel dibattito anche a senatori attualmente non presenti.

Il PRESIDENTE replica di non poter chiudere la discussione generale in considerazione dell'elevato numero di iscritti a parlare e della contestuale esigenza di non proseguire i lavori della Commissione oltre le ore 13. Fa presente tuttavia che è dovere di tutti i senatori partecipare con assiduità ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti e che eventuali assenze non possono pregiudicare l'andamento dei lavori.

Il senatore SERVELLO prosegue quindi il proprio intervento, invitando a non respingere aprioristicamente l'ipotesi di un organico degli insegnanti di religione cattolica, tanto più che l'alternativa è rappresentata dal senz'altro indesiderabile mantenimento di un «precariato permanente». Se non si intende eliminare nei fatti l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole che, peraltro, riscuote il consenso di una grande parte degli studenti e delle loro famiglie, occorre dunque porre mano alla soluzione di una incresciosa anomalia dell'ordinamento scolastico, individuando organiche forme di sistemazione a docenti da troppi anni in situazione di precariato.

L'argomento della facoltatività dell'insegnamento non è d'altronde, a suo giudizio, probante. Anche molti insegnamenti universitari, ricorda, sono infatti facoltativi, ma i professori che li impartiscono sono di ruolo a tutti gli effetti. Allo stesso modo, se è vero che la scelta annuale degli studenti determina una certa variabilità del numero delle cattedre necessarie, non va dimenticato che questo vale anche per l'attivazione di molte classi di ogni ordine e grado.

Al di là degli aspetti tecnici, il problema è comunque a suo giudizio politico ed etico e, sotto tale profilo, egli invita a non adottare soluzioni che potrebbero condurre molto lontano nello smantellamento delle istituzioni cattoliche esistenti. Ricorda infine che la istituzione di un ruolo per gli insegnanti di religione cattolica darebbe assai maggiori garanzie di selezione e di trasparenza rispetto alle forme di reclutamento attuali.

Dopo un breve intervento del relatore OCCHIPINTI, che si rammarica del lungo tempo intercorso tra lo svolgimento della propria relazione e l'avvio del dibattito e mette quindi a disposizione dei componenti della Commissione il testo integrale della relazione stessa, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
(A007 000, C07^a, 0066^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata oggi alle ore 15,15 per l'esame del disegno di legge n. 3087 recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate impiegato in Sicilia e a Napoli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

175^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca
(A007 000, C07^a, 0067^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, come è stato già comunicato alla Commissione, la Commissione cultura del Bundestag ha invitato una ristretta delegazione della Commissione ad un incontro a Bonn, proponendo le date del 5-6 o del 27-28 maggio. L'invito fa seguito all'incontro che ebbe luogo nello scorso maggio 1997. Sembra opportuno cogliere tale occasione per effettuare un più approfondito sopralluogo in Germania, al fine di acquisire elementi informativi nelle materie dei competenza della Commissione. È comunque necessario ottenere l'autorizzazione del Presidente del Senato e per far ciò occorre stabilire: il numero di componenti della delegazione; gli argomenti da approfondire; la durata e il programma del sopralluogo. Ciò al fine di predisporre il preventivo della spesa.

Invita pertanto i Gruppi a fargli pervenire, entro giovedì prossimo, l'indicazione delle date ritenute preferibili, onde poter rispondere il prima possibile alla Commissione tedesca che sollecita una indicazione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

- e della petizione n. 129 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale sottolinea anzitutto l'estrema complessità della materia trattata dai disegni di legge in titolo, complessità dovuta non solo all'elevato numero di istituzioni che si occupano di istruzione musicale e artistica in genere, ma anche all'importanza centrale assunta dall'educazione artistica per la formazione delle giovani generazioni. La regolamentazione degli istituti d'arte risale d'altronde a molti decenni or sono, addirittura alla riforma Gentile degli anni Venti. L'ordinamento vigente è quindi ampiamente inadeguato rispetto ai tempi e necessita di un urgente ammodernamento. Di ciò il legislatore è peraltro pienamente consapevole: il disegno di legge n. 2881, già approvato dalla Camera dei deputati, trae infatti origine da numerose proposte di legge presentate presso quel ramo del Parlamento; al Senato stesso, sono state presentate molte altre proposte (disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315), che testimoniano un coinvolgimento da parte di tutte le forze politiche. In considerazione del parziale *iter* già compiuto dal disegno di legge n. 2881, egli si sofferma peraltro proprio sull'articolato di quest'ultimo. L'articolo 1 indica la tipologia di istituti di istruzione artistica cui è ri-

volta la legge: tra questi, non solo gli istituti musicali e di belle arti, ma anche l'Accademia nazionale di danza, quella di arte drammatica e gli Istituti superiori per l'industria artistica. L'articolo 2 stabilisce poi che i suddetti istituti confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), ponendo una soglia minima di un ISDA per regione e prevedendo che, entro nove anni dall'entrata in vigore della legge, in almeno tre regioni l'ISDA includa anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche, nonché le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica. L'articolo 3 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di istituire, con proprio decreto da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari, un organo di alta consulenza del Ministro, denominato Consiglio nazionale delle arti (CNDA) e detta norme sulla sua composizione. L'articolo 4 reca le modalità di istituzione degli ISDA, con il riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle loro articolazioni interne. Lo stesso articolo 4 prevede poi una graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute e prefigura apposite procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti in corsi di grado universitario. L'articolo 5 riguarda gli ordinamenti didattici degli ISDA, cui è attribuita la competenza di rilasciare diplomi universitari di primo livello, nonché distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi. L'articolo prevede altresì che, per la realizzazione dei corsi di studio, e delle attività culturali, gli ISDA possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, con facoltà di costituire consorzi e stipulare apposite convenzioni. L'articolo 6 sancisce l'equipollenza dei diplomi conseguiti presso gli ISDA ai diplomi di laurea, ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purchè sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. L'articolo 7 individua gli organi di governo degli ISDA: i rettori, preposti agli Istituti stessi e i direttori (affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie), preposti alle rispettive articolazioni interne. L'articolo 8 detta poi norme, transitorie e a regime, sul personale degli ISDA, prevedendo specifiche procedure concorsuali. Per il raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, l'articolo 9 prevede una apposita commissione di cui possono avvalersi il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione, ai fini del coordinamento previsto dalla legge n. 168 del 1989. Il riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari è invece affidato, ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento di riordino dei cicli scolastici. L'articolo 11 stabilisce poi che agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria. L'articolo 12 delega invece alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano il perseguimento nei territori di rispettiva competenza delle finalità della legge. L'articolo 13 reca infine le norme di copertura finanziaria, a

carico degli accantonamenti di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Conclusa l'illustrazione dell'articolato del disegno di legge n. 2881, il relatore – premesso di condividere la necessità di adeguare con urgenza la normativa sull'istruzione artistica, anche per dare finalmente una risposta alle legittime attese determinatesi nel settore – riporta quindi alcune delle perplessità emerse in seno alle categorie interessate. Contestualmente a forme di consenso a volte perfino entusiastico espresse in alcuni ambiti, egli ha infatti avuto modo di rilevare anche alcune vivissime preoccupazioni riferite in particolare alla formulazione stessa del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

In primo luogo, è stato rilevato il possibile equivoco derivante dalla dizione «di grado universitario», riferita agli istituti in cui confluiranno le Accademie e i Conservatori. Un'interpretazione meccanica di tale dizione potrebbe infatti far intendere che il disegno di legge equipari gli ISDA, immediatamente ed automaticamente, alle facoltà universitarie. Sotto questo profilo, il disegno di legge appare tuttavia in qualche modo contraddittorio, dal momento che le forme di equiparazione in esso previste appaiono in alcuni casi immediate e, in altri, più gradualità.

Perplessità sono state altresì sollevate con riferimento alla norma secondo cui, entro nove anni dall'entrata in vigore della legge, in almeno tre regioni gli ISDA includeranno anche le arti del gusto legate alla cultura enogastronomica. Se infatti il cibo può essere senz'altro considerato un forma di cultura, è tuttavia discutibile che le arti del gusto possano essere individuate come momento qualificante della formazione di grado universitario. A questo riguardo, potrebbe pertanto essere opportuno introdurre elementi di maggiore specificazione.

Quanto poi al Consiglio nazionale delle arti (CNDA), è stato rilevato che esso, a differenza del Consiglio universitario nazionale (CUN), è un mero organo di consulenza, di nomina ministeriale. In nessun modo, esso può essere pertanto equiparato ad un organo di autogoverno elettivo quale quello vigente nell'ordinamento universitario.

Richieste di maggiori specificazioni sono state altresì avanzate in ordine alla configurazione dei direttori delle articolazioni interne, dal momento che non è chiaro se essi corrispondano alla figura dei presidi di facoltà o a quella dei direttori di dipartimento.

Particolare attenzione va infine posta al fine di evitare inopportune forme di «strabismo normativo»: sarebbe infatti del tutto incongruo accogliere in questa sede indirizzi diversi da quelli adottati dal legislatore su problematiche analoghe riferite a settori collaterali. In particolare, è stato osservato che le forme di reclutamento dei docenti previste dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono coordinate con quelle del sistema universitario e che, per quanto riguarda la formazione musicale, appare insufficiente il raccordo operato dall'articolo 10 con il rioridino dei cicli scolastici.

Conclusivamente, il relatore giudica il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento come un'ottima base di partenza per una discussione che non può non essere seria ed approfondita; nè d'altronde il Senato può sottrarsi al diritto-dovere di esaminare criticamente il testo e verifi-

care le possibilità di introdurvi correttivi migliorativi. A titolo di esempio, egli accenna alla possibilità di distinguere la normativa relativa alle Accademie da quella relativa ai Conservatori, non certo al fine di mortificare questi rispetto a quelle o viceversa ma, al contrario, per valorizzare le rispettive peculiarità. Allo stesso modo, ipotizza una disciplina più compiuta della formazione musicale, che non si limiti a fare rinvio ad altri provvedimenti normativi ancora *in itinere*. Infine, suggerisce di procedere all'audizione delle categorie interessate che ne hanno fatto richiesta, al fine di acquisire ogni elemento utile ad una migliore redazione del testo, pur nella evidente consapevolezza dell'urgenza che il provvedimento riveste per il settore dell'istruzione artistica.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere il suggerimento del relatore in ordine allo svolgimento di audizioni. Ritiene peraltro che, al termine della discussione generale, sarà opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti, nonché alle forme di pubblicità assicurate alla brillante illustrazione testè svolta dal relatore, indubbiamente caratterizzata da alcuni rilievi critici.

Il presidente OSSICINI fa presente che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento, i tempi per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo saranno decisi dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, peraltro già convocato per domani alle ore 15,15. Quanto alla pubblicità dei lavori della Commissione, essa è assicurata, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, dalla pubblicazione del resoconto sommario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0018º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore senatore PAROLA sottopone all'esame della Commissione il seguente schema di parere:

«La Commissione Lavori Pubblici del Senato, dopo ampia e approfondita discussione, esprime parere favorevole al decreto legislativo in oggetto condividendo gli obiettivi che esso si propone: rafforzare il carattere imprenditoriale dell'autotrasporto; favorire un maggior dimensionamento delle imprese, pur in presenza di un processo di liberalizzazione guidato e graduale; valorizzare la professionalità e la capacità delle imprese italiane di stare nel nuovo mercato europeo.

La Commissione, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi suddetti, ritiene che la disciplina che scaturirà dai decreti legislativi relativi all'accesso alla professione e al sistema autorizzativo dovrà trovare un organico complemento nei disegni di legge relativi alla riforma del sistema tariffario e dell'albo delle imprese, già previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 454 del 1997.

Nel merito del decreto esprime le seguenti osservazioni:

Art. 1 – Al termine del primo comma appare opportuno aggiungere dopo le parole “n. 454” le parole “ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora esercitino effettivamente attività di trasporto per conto terzi, quali lo smaltimento dei rifiuti”.

Art. 2 – Modificare il comma 1, eliminando la prevista esclusione dalla normativa sull’accesso delle imprese che esercitano l’attività con veicoli il cui carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. La relativa disciplina può essere più agevolmente posta al comma 2 del medesimo articolo, laddove si demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di esentare “in tutto o in parte alcune categorie di imprese nell’applicazione del presente decreto”.

Va comunque ribadito il concetto che anche nel caso delle esenzioni previste dall’articolo 2, deve sempre essere presente il requisito dell’onorabilità.

Art. 3 – Al comma 4, dopo “seguenti soggetti”, aggiungere “o da almeno uno di essi” alle lettere *b)* e *c)*; alla lettera *d)*: appare opportuno precisare che si tratta dei “dipendenti dell’impresa cui siano state attribuite le mansioni di direzione dell’attività di trasporto o l’inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore”.

Art. 4 – La formulazione del comma 1, lettera *a)* non appare esauritiva. Quando si parla di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, non si coprono tutte le ipotesi di reato la cui ripetizione “possa agevolare la commissione di reati della stessa natura”.

Art. 5 – Al comma 2 si propone di sostituire il testo proposto con il seguente: “Il Ministro con proprio decreto determina il requisito della capacità finanziaria in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198. La forma dell’affidamento bancario, inoltre, dovrebbe essere stabilito di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Art. 6 – Al comma 2 andrebbe eliminata la possibilità di esentare dall’esame di capacità professionale coloro che siano in possesso solo dei titoli di studio ritenuti necessari. In tale articolo va disciplinata la parte concernente la disciplina degli esami e quella dei corsi di formazione.

Per quanto riguarda i corsi, si ritiene opportuno che gli Enti di formazione siano accreditati, a livello regionale (con l’intervento attivo delle Regioni cui è demandata, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione la materia dell’istruzione artigiana e professionale). L’insieme della materia va comunque regolamentata, tenendo conto delle funzioni attribuite al Comitato centrale, ai Comitati provinciali e ai Comitati regionali dagli articoli 8, 9, 10 della legge n. 298 del 1974.

Si ritiene, inoltre, che l’elenco nazionale degli abilitati alla professione, prevista al comma 4 e le cui modalità dovranno essere stabilite da un decreto del Ministro della Navigazione, debba essere tenuto da un organo statale. Tenendo conto che il decreto legislativo relativo all’articolo 59 per la semplificazione delle procedure assegna alle Provincie

l'esame per il conseguimento dell'attestato della capacità professionale, occorrerà precisare nel suddetto decreto a quale ente spetterà il rilascio del relativo attestato, valevole in ambito comunitario.

Art. 8 – Nell'ambito dell'articolo 8 va disciplinata l'ipotesi di sanzioni applicabili ai preposti della direzione dell'attività di trasporto per fatti che si esauriscono nella sanzione applicata al soggetto fisico interessato, senza che le conseguenze si riversino anche sull'impresa».

Successivamente, accogliendo talune indicazioni dei senatori VEDOVATO e SARTO, il relatore PAROLA integra il parere in questione, inserendo nel dispositivo iniziale l'invito al Governo, in sede di attuazione ed esecuzione, ad operare in coerenza con le finalità di riforma della legge n. 454 citata, in particolare rispetto alla necessità di favorire la ristrutturazione delle imprese e della logistica per l'incremento dell'intermodalità e del trasporto combinato e per ottenere in tal modo la riduzione della capacità complessiva di carico su strada.

Un'ulteriore integrazione riguarda le osservazioni nel merito all'articolo 8. Oltre quelle già formulate nella bozza illustrata, il relatore ritiene che nell'ambito del comma 9 di tale articolo, le disposizioni debbano essere modificate nel senso di escludere che per il dipendente di un'impresa di autotrasporto possa configurarsi una forma di responsabilità, in assenza di dolo o di colpa, in caso di violazioni commesse dal titolare dell'impresa che comportano la radiazione o la sospensione dell'impresa medesima».

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori VERALDI, VEDOVATO e SARTO, di voto contrario dei senatori CASTELLI e BALDINI e di astensione dei senatori RAGNO e BOSI, lo schema di parere, come modificato, viene posto ai voti ed approvato a maggioranza dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0019ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore senatore PAROLA sottopone all'esame della Commissione il seguente schema di parere:

«La Commissione Lavori Pubblici del Senato, dopo ampia e approfondita discussione esprime parere favorevole al decreto legislativo in oggetto con le seguenti osservazioni:

Art. 2 – Al comma 1 va precisato che l'autorizzazione all'impresa deve corrispondere alla massa complessiva derivante dalle masse dei singoli veicoli autorizzati e che la conversione è subordinata alla iscri-

zione nei propri libri matricola, di personale con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati.

Al comma 2 si ritiene opportuno, al fine di meglio correlare il presente decreto legislativo con quello relativo all'accesso alla professione, che la possibilità per l'impresa di aumentare la capacità di trasporto non vada commisurata al numero degli autoveicoli, ma al "raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1"».

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori CASTELLI e BALDINI e di astensione dei senatori RAGNO e BOSI, annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori VERALDI, VEDOVATO e SARTO.

Posto ai voti, lo schema di parere in questione viene approvato a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.*

(3075) CASTELLI – *Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BALDINI annuncia anzitutto la contrarietà della sua parte politica all'approvazione del provvedimento presentato dal Governo. Sarebbe stato infatti preferibile un decreto-legge che prorogasse la concessione al Centro di produzione S.p.a. della trasmissione radiofonica delle sedute del Parlamento. Ciò sarebbe stato infatti meno costoso per il bilancio dello Stato – il Presidente della Rai ha fatto riferimento a 27 miliardi circa del costo dell'operazione ma è legittimo ritenere che esso potrebbe essere ben più gravoso – e più trasparente per i cittadini che ascoltano le sedute del Parlamento attraverso Radio radicale che, al contrario della Rai, trasmette sicuramente con maggiore oggettività. Va inoltre sottolineato che Radio radicale ha fin qui svolto un servizio eccellente che a parere del Gruppo di Forza Italia non può essere affidato monopolisticamente alla concessionaria pubblica come vorrebbe il suo Presidente, proprio in considerazione della scarsa oggettività dell'informazione che il servizio pubblico offre quotidianamente. Ritiene pertanto necessaria una pausa di riflessione e quindi un rinvio della discussione del disegno di legge governativo il quale, a ben vedere, si propone semplicemente l'obiettivo di una sottrazione a favore della concessionaria pubblica della trasmissione delle sedute parlamentari. Inoltre poichè il disegno di legge prevede l'espletamento di una gara, chiede per quale

ragione la Rai stia investendo così tanto denaro per questo servizio quando la gara, se svolta correttamente, potrebbe essere vinta da altri soggetti. Esprime pertanto forti perplessità anche sull'oggettività dei criteri della gara stessa. Sarebbe invece preferibile procedere semplicemente ad un rinnovo della concessione della trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al Centro di produzione S.p.a., sottoponendola ad una verifica annuale (ad esempio da parte della Commissione di vigilanza). Invita pertanto il Governo a prendere in esame la possibilità di ritirare il disegno di legge ed eventualmente riaprire la trattativa con Radio radicale.

Interviene quindi il senatore CÒ, il quale ricorda che la legge n. 223 del 1990 (tuttora vigente) prevede che la Rai dedichi una rete radiofonica alla trasmissione dei lavori parlamentari. Il problema va pertanto esaminato sotto un duplice profilo. Da un lato infatti vi è il problema della pubblicità dei lavori del Parlamento che trova fondamento nella Carta costituzionale e che le due Camere possono decidere come risolvere nel rispetto dei principi di democrazia e trasparenza, dall'altro tale esigenza di pubblicità va coniugata al problema delle tecnologie di diffusione e ai modi di dare pubblicità ai lavori parlamentari. Quindi, mentre il tema della pubblicità attiene alla trasparenza dell'azione politica diversa questione è quella della costituzione di una rete dedicata ai lavori parlamentari che, non essendosi realizzata subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 attraverso la concessionaria pubblica, ha trovato una sua temporanea soluzione mediante la concessione al Centro di produzione S.p.a. di questo servizio pubblico. La domanda da porsi è se la concessione scaduta nel novembre 1997 a Radio radicale debba essere considerata transitoria o debba diventare definitiva. La sua parte politica ritiene che quella soluzione non potesse essere che transitoria ed eccezionale. D'altra parte proprio nell'ottobre del 1997 lo Stato ha stipulato con la concessionaria pubblica Rai un contratto di servizio che dà attuazione alla legge n. 223 mediante appunto l'istituzione di una rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari. Ritiene pertanto pericolosa la sospensione, da parte del provvedimento in discussione, dell'articolo 14 del contratto di servizio con il quale si è cominciato a dare esecuzione per l'appunto a una legge vigente. Poichè a suo parere quella delle trasmissioni radiofoniche dei servizi parlamentari sono l'espressione più chiara di ciò che deve essere considerato «servizio pubblico» (si augura peraltro che tale questione possa essere approfondita in modo adeguato quando la Commissione avrà nuovamente all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1138) ritiene che debba essere la concessionaria pubblica ad avere una rete esclusivamente dedicata ai lavori parlamentari e che cessi quella rincorsa emulativa della televisione commerciale che proprio per il servizio pubblico può essere letale. Se questo è il quadro di riferimento all'interno del quale va esaminata la questione, si dichiara fortemente preoccupato per l'indizione di una gara, prevista dal disegno di legge, dato che nell'ordinamento esiste invece una riserva a favore della concessionaria pubblica proprio per l'espletamento di servizi come quello della trasmissione dei lavori parlamentari.

Il senatore CASTELLI sottolinea la delicatezza del provvedimento, che riguarda direttamente il diritto di ciascun cittadino a vedere assicurata una piena pubblicità dei lavori parlamentari. Il fatto che un organo di partito abbia svolto sinora un servizio obiettivo di trasmissione dei lavori in questione senza filtri o commenti rappresenta certo una anomalia nel nostro Paese, ma non per questo deve essere rimossa. Semmai, è lecito sospettare che ove tale trasmissione fosse effettuata dalla Rai potrebbe rivelarsi meno obiettiva. Neppure bisogna fermarsi - come fa il senatore Cò - alla considerazione che secondo la legislazione vigente tale servizio dovrebbe essere svolto dalla concessionaria pubblica, in quanto è proprio compito del legislatore quello di intervenire per modificare le leggi vigenti ove ritenuto necessario. Chiede poi al rappresentante del Governo se risponda al vero la circostanza secondo cui il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, laddove si afferma che il concessionario non può essere organo di partito o movimento politico, sarebbe stato inserito nel testo solo in un secondo momento, dopo che il provvedimento era già stato varato dal Consiglio dei ministri. Fa poi osservare che il sistema della gara rappresenta una finzione, in quanto, così come essa è concepita dal disegno di legge, solo la Rai potrebbe partecipare, non avendo altri soggetti i requisiti tecnici necessari. Tra l'altro, se la Rai attivasse una rete apposita, sarebbe un ulteriore *vulnus* ai principi della libera concorrenza.

Dopo aver sottolineato anche l'importanza di verificare quanto sia stato già speso dalla Rai per acquisire i ripetitori necessari per svolgere questo servizio (forse più dei 27 miliardi ufficialmente dichiarati), conclude annunciando la presentazione di sostanziali emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

149ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE**(2981) Proroga di termini nel settore agricolo**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati una serie di emendamenti al disegno di legge in titolo, per alcuni dei quali occorre ancora attendere i prescritti pareri della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

In considerazione del fatto che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2981 è di identico contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3020 – assunto come testo base ai fini del prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti concernenti l'olio d'oliva – propone di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti riferiti ai predetti articoli dei due distinti disegni di legge, entrambi di iniziativa governativa, onde consentire la presentazione di coerenti proposizioni emendative riferite alle operazioni di credito agrario.

Sulla proposta del Presidente intervengono, esprimendo un parere favorevole, il relatore BARRILE, i senatori FUSILLO e CUSIMANO, i quali sollecitano altresì il rappresentante del Governo ad esprimersi su quale dei due disegni di legge di sua iniziativa intenda mantenere la disposizione concernente le operazioni di credito agrario.

Al riguardo, il sottosegretario BORRONI fa presente che l'orientamento di massima del Governo è di mantenere la ricordata disposizione nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2981.

Il PRESIDENTE comunica quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti esclusivamente all'articolo 5 del disegno di legge n. 2981 è fissato per le ore 18.00 di domani, mercoledì 11 marzo, rinviando quindi il seguito dell'esame.

(2938) FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano

(2998) GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva

(3050) SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge n. 3020 di iniziativa del Governo, in relazione al quale sono stati presentati numerosi emendamenti, per molti dei quali occorre attendere il prescritto parere della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

Pertanto, valutate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 221)

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R139 b00, C09ª, 0004º)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Saracco ha concluso la sua relazione proponendo l'espressione di un parere favorevole sullo schema presentato.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente avverte che si passerà a votare la proposta di conferire al senatore Saracco il mandato a redigere un parere favorevole.

Intervengono quindi i senatori CUSIMANO, BUCCI e ANTOLINI, i quali annunciano un voto di astensione; mentre il senatore FUSILLO preannuncia il proprio voto favorevole.

Infine, la Commissione conferisce, a maggioranza, mandato al senatore Saracco a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2981**Art. 1.**

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «solo per le macchine motoagricole già in circolazione».

1.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Guida delle macchine agricole)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera *b*) è così modificata:

“*b*) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici anche con rimorchio, purchè la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non superi le 7,5 t;”».

1.0.1

SCIVOLETTO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «3586, 3537» con l'altra: «1605».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la comunicazione al Sindaco inviata entro i venti giorni precedenti l'inizio dei lavori sostituisce la preventiva autorizzazione urbanistica».

3.1

MINARDO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «Regione Puglia e Calabria» con le altre: «Regione Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».

5.1

MONTELEONE

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.5

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.16

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.20

FUSILLO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.4

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Basilicata».

5.2

MICELE

Al comma 1, dopo la parola: «Puglia» inserire la seguente: «Molise».

5.3

BISCARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente»; sopprimere altresì le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

5.8

MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

5.12

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.22

FUSILLO

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento,» inserire le altre: «nonchè le rate di mutuo e le cambiali di quinquennalizzazione».

5.13

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le altre: «31 luglio 1998».

5.14

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1998».

5.6

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998».

5.21

FUSILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998».

5.10

MINARDO

Sopprimere il comma 2.

5.9

MINARDO

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.7

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.11

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.23

FUSILLO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «documentato nelle scritture contabili».

5.15

MARINI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».

5.17

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente agli emendamenti 5.16 e 5.17, al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».

5.18 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.29 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.30 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.31 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.32 MARINI

In subordine all'emendamento 5.29, sempre conseguentemente all'emendamento 5.12, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi».

5.25 MARINI

In subordine all'emendamento 5.30, sempre conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi».

5.26 MARINI

In subordine all'emendamento 5.31, sempre conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi».

5.27

MARINI

In subordine all'emendamento 5.32, sempre conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi».

5.28

MARINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, della tariffa, parte II, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero non è superiore all'annata agraria per gli affitti di fondi rustici"».

5.24

FUSILLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I benefici previsti dal presente articolo per i quali è prevista una proroga delle scadenze sino al 31 dicembre 1998 si applicano alle aziende agrumicole della Regione siciliana danneggiate dall'attuale crisi di mercato».

5.19

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della

presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di virus.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara* L. e *Picrasma excelsa* L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto

con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1° luglio 1991.

4. I preparati da *Ryania speciosa* e quelli granulari di virus, nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91».

5.0.2

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di virus.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara* L. e *Picrasma excelsa* L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsificante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1° luglio 1991.

4. I preparati da *Ryania speciosa* e quelli granulari di virus, nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91».

5.0.3

CUSIMANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-*bis*, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.1

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-*bis*, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1 dicembre 1997"».

5.0.4

MAGNALBÒ

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. In relazione ai mutui contratti ai sensi dell'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i benefici dell'agevolazione previsti restano validi anche nel caso di mancata attuazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252.

1-*ter*. Nel caso in cui il nulla osta ed il contratto di mutuo siano destinati a sole azioni di risanamento, la concessione dell'agevolazione è condizionata alla dimostrazione da parte della cooperativa dell'avvenuta realizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, di investimenti miranti all'adeguamento e/o ampliamento degli impianti anche se realizzati al di fuori del progetto integrato di cui al comma precedente».

6.1

STANISCIÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "creazione di marchi di denominazione di origine controllata" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dallo stesso CIPE per i progetti promozionali in agricoltura con deliberazioni del 19 gennaio 1994, 24 giugno 1994, 22 novembre 1994, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996, 18 dicembre 1996 e 16 ottobre 1997, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la produzione e per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e zootecnici, alla realizzazione di interventi di riconversione produttiva e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata,"».

6.2

STANISCIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 in materia di ricomposizione fondiaria)

1. Alle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " , nonché con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale. ";

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale. ";

c) all'articolo 29, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria"».

6.0.1

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.».

6.0.2

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Immissione della fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Limitatamente alle stagioni venatorie 1998/2000, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per l'immissione di fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie è prorogato al 31 ottobre.».

6.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è differito al 1 gennaio 1999.».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 649, è differito al 30 giugno 2000.».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999"».

6.0.9

FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998"».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.7

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.8

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3020**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio vergine di oliva, comunque messi in commercio sul mercato interno, devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura «Prodotto in Italia».

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio vergine di oliva, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate con caratteri evidenti, dando ad esse eguale risalto.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto ai commi 1 e 2 devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopodichè devono essere ritirate dal commercio.».

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale"».

1.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extravergine d'oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio d'oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale»».

1.3

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di filiera dalla raccolta alla produzione alla lavorazione, conservazione ed imbottigliamento si è svolto nel territorio nazionale».

1.33

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «possono essere», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comunque messi in commercio sul mercato interno devono recare l'indicazione del luogo, o dei luoghi, di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura "Prodotto in Italia"»».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «oliva vergine», inserire le seguenti: «commercializzati in Italia devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, fabbricato in Italia», made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale» e dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».

1.6

BUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «o comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale con la dicitura facoltativa “prodotto in Italia” o con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».

1.7DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Al comma 1, dopo le parole: «comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».

1.8

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, dopo la parola: «commercio», inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».

1.9

TRAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «messi in commercio», inserire le seguenti: «sia sfusi che confezionati».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «fabbricato in Italia, made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto» con le seguenti: «o con diciture che facciano esplicito riferimento a luoghi di produzione».

1.11

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto», con le seguenti: «la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio si è svolta».

1.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto» con le altre: «le fasi di produzione delle olive e le successive trasformazioni si sono svolte».

1.13

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.14

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.15

MINARDO, CAMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in

impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Consequentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.34

MARINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergine diversi dall'olio lampante può essere posto in commercio con le diciture “prodotto in Italia”, “fabbricato in Italia”, “made in Italy” o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio di oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli di oliva vergini diversi dal lampante».

1.16

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine commercializzati con la dicitura “prodotto in Italia”, deve essere riportata, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione che l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.17

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'etichetta, nella presentazione e pubblicità degli oli di cui al comma 1 si deve fare esplicita menzione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, della classificazione, della qualità, della provenienza geografica delle olive, del luo-

go e dello stabilimento che ha effettuato la molitura delle olive, dell'impresa che ha operato la raffinazione, la brillantatura, la correzione, l'imbottigliamento dell'olio. Per gli oli di oliva lampanti rettificati o miscelati in Italia ma provenienti da paesi terzi l'etichetta deve riportare la seguente dicitura «Olio di oliva proveniente da paesi terzi lavorato in Italia».

1.35 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.18 MINARDO, CAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.19 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine», con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.26 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.36 MARINI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'olio di oliva vergine» sostituire le parole fino alla fine del comma con le altre: «condizionati e nei documenti commerciali attestanti gli scambi delle sopraccitate categorie di olio di oliva sfuso possono essere indicate le diciture di cui al comma 1 solo se ricorrono le indicazioni ivi descritte».

1.20 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «caratteri evidenti» con le seguenti: «caratteri marcati in posizione di evidenza».

1.21 GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno stabiliti i parametri minimi a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extra vergini e vergini commercializzati con la dizione "prodotto in Italia" nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli. Tali disposizioni potranno, in particolare, prevedere la certificazione di filiera con il coinvolgimento delle Organizzazioni rappresentative della produzione, dell'industria e del commercio, nonchè delle competenti Camere di commercio».

1.23

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.22

BUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.24

TRAVAGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni operatore economico che intende avvalersi delle diciture di cui al comma 1 deve istituire una contabilità di magazzino separata tramite appositi registri di carico e scarico nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia confezionati che sfusi».

1.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni contenenti oli extravergine di oliva e oli vergini recanti l'indicazione "prodotto in Italia" e quelle recanti l'indicazione "made in Italy" non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2, potranno essere immesse sul mercato fino al termine di 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e debbono, comunque, essere smaltite entro dieci mesi dalla stessa data».

1.27

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni contenenti oli extravergini di oliva e oli vergini recanti l'indicazione "prodotto in Italia" e non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2, potranno essere immesse sul mercato fino al termine di 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e debbono, comunque, essere smaltite entro dieci mesi dalla stessa data».

1.28

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni attualmente in commercio e le scorte di magazzino, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.29

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dopodiché devono essere ritirate dal commercio».

1.30

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli olii di oliva vergini o extravergine e gli olii di oliva, provenienti da paesi esteri o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi esteri, commercializzate nel territorio dello Stato, devono contenere in etichetta, in caratteri ben visibili, la menzione "miscela con olii esteri", o "miscela di olii esteri" a seconda che parte della materia prima sia anche di origine nazionale o sia solo estera».

1.31

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli oli di oliva vergini o extravergini e gli oli di oliva, provenienti da paesi esteri o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi esteri, commercializzate nel territorio dello Stato, devono contenere in etichetta, in caratteri ben visibili, la menzione “miscela con oli esteri”, o “miscela di oli esteri” a seconda che parte della materia prima sia anche di origine nazionale o sia solo estera».

1.32

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extravergini di oliva, oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonchè nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.1

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, Manis, Cortelloni,
Mundi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di raffinazione di olio di oliva e olio di sansa di oliva di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorizzazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extra vergini di oliva, oli di oliva vergini e oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonchè nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.2

BETTAMIO, GERMANÀ, TRAVAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono obbligatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il processo di deodorizzazione degli oli deve essere svolto per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».

2.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità inferiore ai dieci litri».

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili».

2.4

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli stabilimenti di cui al comma 2, debbono svolgere il processo di deodorizzazione degli oli per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».

2.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

2.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.7

MARINI

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.8

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.9

MINARDO, CAMO

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.10

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.11

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.13

MINARDO, CAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.14

PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e degli olii di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.15

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.16

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.17

MARINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I controlli fisici e documentali delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono affidati all'Agecontrol S.p.A. che inserirà tale compito nel programma previsionale di attività di ciascuna campagna redatto ai sensi del regolamento CEE 27/85. In tale programma l'Agecontrol S.p.A. dovrà specificare le modalità e le qualità dei controlli da effettuare;

3-ter. Chiunque vende e detiene gli oli di oliva di qualsiasi qualità e provenienza è obbligato a sottoporsi a controllo da parte dell'Agecontrol S.p.A.;

3-quater. Le spese sostenute dall'Agecontrol S.p.A. per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3-bis sono a carico del bilancio del Ministero per le politiche agricole».

2.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni di assaggio degli olii a denominazione di origine)

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli olii di oliva vergini ed extravergine a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli olii di oliva vergini ed extravergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.1

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine)

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Gli Uffici doganali ed il nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri (NAS) effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico delle Aziende importatrici.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al punto 1.

3. Mediante periodici prelievi dei NAS presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati dai NAS sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di circa dodici mesi al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti a cura dei NAS, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole che potrà avvalersi dell'ISMEA, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio, e in particolare su quelle vendute a prezzi particolarmente bassi».

2.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».

3.2

MINARDO, CAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».

3.4

MARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».

3.5

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».

3.6

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».

3.7

MARINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».

3.8PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, CONTE, CORTIANA,
BARRILE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».

3.9

MINARDO, CAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» con le seguenti: «di lire 500.000 per quintale di prodotto».

3.10

MINARDO, CAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» con le seguenti: «di lire 500.000 per quintale di prodotto».

3.11

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 3, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» con le seguenti: «di lire 500.000 per quintale di prodotto».

3.12

MARINI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e in caso di recidiva».

Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di recidiva sono disposti il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente».

3.20

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in caso di recidiva».

Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di recidiva è disposto il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente».

3.21

MINARDO, CAMO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in caso di recidiva».

Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di recidiva è disposto il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente».

3.22

MARINI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in caso di recidiva».

Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di recidiva è disposto il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente.».

3.23

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole: «in caso» con le seguenti: «, comunque, in ogni caso».

3.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.14

MINARDO, CAMO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.16

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.17

MARINI

Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.18

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 5, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «trenta».

3.19

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo 1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione».

3.24

MINARDO, CAMO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo 1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione».

3.25

MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo 1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione.».

3.26

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostruzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue».

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

4.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».

4.4

MURINEDDU, PREDI, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «Puglia e Calabria» con le altre: «Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».

4.5

MONTELEONE

Al comma 1, dopo le parole: «Puglia e Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

4.6

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

4.8

GERMANÀ, BETTAMIO, D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

4.9

MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e imprenditori agricoli a titolo principale» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olivicole ed olearie,».

4.10

PREDI, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le altre: «sono quinquennalizzate».

4.12

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le seguenti: «sono prorogate fino a ventiquattro mesi».

4.15

MINARDO, CAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi», con le seguenti: «sono prorogate fino a ventiquattro mesi».

4.17

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.19

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.20

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le seguenti: «sono prorogate fino a ventiquattro mesi».

4.21

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».

4.23

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 31 luglio 1998».

4.28

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 31 luglio 1998».

4.30 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».

4.26 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998».

4.27 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».

4.31 MINARDO, CAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 30 gennaio 1998».

4.25 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1997», sopprimere il secondo periodo.

4.32 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche a favore delle aziende agricole» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olearie ed olearie».

4.33 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 20 per cento del prodotto lordo vendibile aziendale.».

4.34 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».

4.35 GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».

4.36 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le altre: «della produzione lorda vendibile».

4.37 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

4.38 MARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».

4.39 MINARDO, CAMO

Conseguentemente all'emendamento 4.9, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

4.11 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 4.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

4.13

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 4.15, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».

4.16

MINARDO, CAMO

Conseguentemente all'emendamento 4.17, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».

4.18

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Conseguentemente all'emendamento 4.21, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».

4.22

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Conseguentemente all'emendamento 4.23, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

4.24

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 4.28, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

4.29

MARINI

Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».

4.40

GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».

4.41

ANTOLINI, BIANCO

In subordine all'emendamento 4.13, sempre conseguentemente all'emendamento 4.12, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 12 miliardi».

4.14

MARINI

EMENDAMENTI AL TITOLO

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine, vergine d'oliva e dell'olio d'oliva».

Tit. 1

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extra vergine, vergine d'oliva e dell'olio d'oliva».

Tit. 2

IL RELATORE

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

130ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il commercio estero CARBRAS e per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI**Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, C10ª, 0002ª)

Il relatore Athos DE LUCA ritiene che lo sviluppo del commercio e delle relazioni internazionali non possa non tener conto del rispetto di essenziali diritti umani e civili. A tal fine illustra uno schema di risoluzione tesa ad impegnare il Governo: ad assumere, pur con la gradualità e la cautela necessarie, iniziative volte a incentivare gli investimenti commerciali diretti verso quei Paesi che risultino impegnati ad abolire lo sfruttamento del lavoro minorile e, ove la pena di morte non sia praticata; ad attivarsi affinché vengano esercitate pressioni sui Paesi che non hanno ancora varato una adeguata legislazione sul lavoro; a studiare la possibilità di introdurre misure di penalizzazione, anche fiscali, relativamente alla importazione e commercializzazione dei prodotti la cui realizzazione implichi l'impiego di manodopera infantile; a favorire l'istituzione di un sistema di certificazione, ad adesione volontaria, che attesti, con riferimento alla realizzazione di ciascun prodotto, il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare riguardo al divieto di sfruttamento di manodopera minorile.

Il presidente CAPONI, nel condividere le argomentazioni esposte dal relatore Athos De Luca e nel preannunciare, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole alla proposta di risoluzione, ri-

tiene che si tratti di una iniziativa di alto valore politico e civile. Si tratta, pur senza porre vincoli stringenti ed eccessivi, di impegnare il Governo ad una azione coerente e definita in materia; al riguardo auspica un ampio consenso sullo schema presentato dal senatore Athos De Luca.

Il senatore PAPPALARDO, nel manifestare il proprio accordo con lo schema di risoluzione del relatore Athos De Luca, rileva peraltro come il problema trattato sia al tempo stesso drammatico ma anche complesso. Paventa in particolare il rischio di una visione fondamentalistica della materia; occorre invece trovare un punto di equilibrio tra imprescindibili esigenze morali e di civiltà e il problema della disciplina degli scambi internazionali. Al riguardo, se giuste e da lui condivise, sono le molte iniziative intraprese dal Parlamento italiano per sollecitare la eliminazione della pena di morte dalla legislazione dei paesi che la praticano, ritiene discutibile che ciò possa divenire un parametro rigido nei rapporti commerciali internazionali. Propone conseguentemente alcune modifiche al testo presentato dal relatore Athos De Luca, in particolare l'eliminazione del riferimento ad eventuali penalizzazioni degli scambi internazionali con paesi la cui legislazione prevede la pena di morte.

Il senatore TRAVAGLIA rileva preliminarmente come oggetto della risoluzione sia una materia particolarmente complessa, nel cui ambito il rispetto dei diritti umani deve configurarsi come un dovere morale in assoluto, da sanzionarsi di per sè e non in rapporto alle transazioni commerciali. Dopo aver affermato di non credere che le imprese multinazionali siano influenzate nelle loro scelte di investimento dalla presenza di manodopera minorile da sfruttare, con riguardo alla pena di morte, dichiara di ritenere pertinenti le osservazioni del senatore Pappalardo, rilevando fra l'altro come, da una stretta applicazione del dispositivo della risoluzione proposta, potrebbe derivare un taglio al commercio estero italiano in misura pari al cinquanta per cento. La proposta di un sistema di certificazione, poi, non tiene conto dei numerosi «lacci» già esistenti e va in direzione opposta a quella delle semplificazioni e degli snellimenti auspicabili.

Il senatore DEMASI dichiara preliminarmente che Alleanza Nazionale condivide in pieno lo spirito della risoluzione. Sul merito del dispositivo, egli ritiene, però, improprio l'accostamento della problematica della tutela minorile a quella della pena di morte: ove si accogliesse tale impostazione, infatti, il discorso andrebbe allargato fino a comprendere anche la tutela della gravidanza, della vita embrionale ed altre forme di tutela di elevato valore morale.

D'altra parte, gli appare impropria l'introduzione di determinati parametri strettamente italiani, come l'assolvimento dell'obbligo scolastico e lo specifico riferimento alla violazione degli obblighi di legge e regolamentari vigenti sul territorio della Repubblica. Quanto alla certificazione, si domanda da quali misure sanzionatorie essa possa essere sorretta, mentre gli appare privo di senso incentivare gli investimenti commercia-

li in quei paesi che, per essere impegnati nell'abolizione dello sfruttamento minorile, risultino attualmente caratterizzati proprio da un elevato livello di utilizzazione della manodopera infantile. Conclude, quindi, dicendosi favorevole allo spirito della risoluzione, ma invitando il relatore ad introdurre modifiche sostanziali che la rendano più aderente alle osservazioni emerse nel dibattito.

Il senatore LARIZZA, dopo aver premesso di condividere le osservazioni del senatore Pappalardo, ritiene che sulla questione della pena di morte la battaglia – certamente degna del massimo impegno – vada svolta in altra sede, circoscrivendo, quindi, il contenuto della risoluzione alle questioni del lavoro e dello sfruttamento minorile. Sottolineata l'importanza di una battaglia culturale come quella di cui la proposta di risoluzione si fa portatrice, rileva, quindi, come ci si potrebbe porre l'obiettivo di non consentire la reimportazione in Italia di prodotti fabbricati in altri Paesi con l'utilizzo del lavoro dei minori.

Il senatore LAGO manifesta il proprio consenso alla proposta di risoluzione del relatore Athos De Luca ed alle osservazioni su di essa svolte dal senatore Pappalardo. Richiama, poi, l'attenzione sullo sfruttamento del lavoro minorile che avviene anche in Italia, soprattutto nell'ambito della manodopera extracomunitaria. Dopo avere affermato anch'egli che il riferimento alla problematica della pena di morte andrebbe eliminato dal contesto della risoluzione per essere collocato altrove, conclude preannunciando il voto favorevole della Lega Nord per la Padania indipendente.

Il senatore MUNGARI si dice favorevole all'impostazione complessiva della risoluzione, svolgendo, però, su di essa alcune osservazioni di carattere metodologico. Dopo aver osservato che lo sfruttamento dei minori avviene anche in Italia, ove si riscontra una crescente ritrosia a far ricorso alla denuncia del mancato rispetto della legislazione garantista a tutela del lavoro, egli si domanda se la sede scelta sia quella più opportuna per affrontare problemi che possono in realtà risolversi solo nelle sedi internazionali competenti. Ove si riuscisse, poi, a condizionare le imprese italiane – ipotesi rispetto alla quale egli esprime forti dubbi – si porrebbero tali imprese in una situazione di sfavore rispetto alla concorrenza degli altri paesi industrialmente avanzati. Conclude quindi dicendosi d'accordo con lo spirito della risoluzione proposta, ma manifestando perplessità sullo strumento individuato per far valere principi condivisibili, nonchè sulle ripercussioni che potrebbero verificarsi per le imprese italiane.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CABRAS, il quale sottolinea preliminarmente come la materia oggetto della risoluzione non possa prescindere dall'esistenza di trattati internazionali siglati dall'Italia e trasposti nella legislazione vigente. Fra le azioni in essa contemplate, quelle di carattere politico sono già perseguite dal Governo italiano in sede comunitaria e, attraverso l'Unione europea nell'ambito dell'Orga-

nizzazione mondiale del commercio, nonchè nelle sedi bilaterali. Ricorda, in particolare, l'iniziativa favorita dal nostro Paese e lanciata nella Conferenza ministeriale di Singapore del 1996 dall'Organizzazione mondiale del commercio che ha deciso di infittire i rapporti con l'Organizzazione mondiale del lavoro sotto la quale ricade la competenza in materia dei diritti dei lavoratori. Obiettivo finale di tale iniziativa sarebbe quello di legare il processo di liberalizzazione del commercio al rispetto degli obblighi internazionali di protezione dei lavoratori.

Quanto all'introduzione di misure di penalizzazione per l'importazione e la commercializzazione di tutti quei prodotti la cui fabbricazione o trasformazione ha implicato l'impegno di mano d'opera infantile, in violazione degli obblighi di legge e regolamentari vigenti sul territorio della Repubblica, il Sottosegretario invita la Commissione a valutare il fatto che, per gli impegni presi in sede di organizzazione mondiale del commercio, l'Italia non può introdurre trattamenti discriminatori o sanzionatori. Ciò vale ancor più per la certificazione, di cui tratta la proposta di risoluzione, che verrebbe interpretata come «ostacolo tecnico» agli scambi.

Il relatore Athos DE LUCA dichiara di avere ascoltato con interesse i suggerimenti pervenuti dal dibattito e la replica del sottosegretario Cabras. Egli ritiene che in una materia come quella del rispetto dei diritti umani, sia particolarmente significativo un segnale proveniente da una Commissione come quella dell'industria le cui competenze vertono sullo sviluppo economico e commerciale. Si impegna quindi ad accogliere alcuni dei suggerimenti emersi e a formulare una nuova proposta da sottoporre al voto della Commissione in una prossima seduta.

Il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito dell'esame dell'affare assegnato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: esame e rinvio)
(C014 078, C10ª, 0015ª)

Il relatore MACONI si sofferma preliminarmente sul combinato disposto dello statuto dell'Ente in titolo, dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 1 della legge n. 202 del 1993, sulla base del quale il Presidente dell'EAMO è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'industria, di concerto col Ministro degli esteri. Si diffonde, poi, sul *curriculum* del professor Raffaele Cercola, designato dal Governo come presidente dell'Ente e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LAGO riscontra connotazioni meridionalistiche nella denominazione dell'Ente e nella figura del designato presidente, cui fa da contrappeso il riferimento – a suo modo di vedere errato – al concetto di lavoro italiano nel mondo.

Il senatore TURINI ricorda preliminarmente come l'EAMO fu istituita dal regime fascista dopo le conquiste realizzate in Africa e in omaggio ai Paesi del terzo mondo. Quanto al designato presidente, al di là delle sue competenze, che sono fuori discussione, egli ritiene che si tratti di un candidato troppo impegnato su vari fronti, mentre occorrerebbe dedicare alla guida dell'Ente fiera un impegno a tempo pieno.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI, il quale sottolinea innanzitutto come la Fiera d'Oltremare rappresenti una delle grandi potenzialità fieristiche italiane e come, quindi, un rilancio imprenditoriale della medesima – peraltro già in atto – sia auspicato da tutti. Il Governo ha proceduto ad audizioni *in loco* delle associazioni imprenditoriali e degli amministratori locali, verificando un generale consenso sul nominativo proposto per la presidenza dell'Ente.

Visto il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

200^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio 1998.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore MANZI esprime apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che risulta sensibilmente migliorato a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Appare in particolare opportuna la scelta di incrementare lo stanziamento del Fondo per l'occupazione, per un importo pari a lire 876 miliardi per il 1998, 913 miliardi per il 1999 e 714 miliardi per il 2000 e per ciascuno degli anni successivi.

Pienamente condivisibile risulta poi la disposizione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 1998 la possibilità dell'iscrizione nelle liste di mobilità anche per i dipendenti delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Le norme che rivestono peraltro carattere più significativo sono quelle contenute nel comma 6 dello stesso articolo 1 del decreto-legge, alla stregua delle quali - nell'ambito dei piani di inserimento professio-

nale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge n. 510 del 1996, come convertito dalla legge n. 608 dello stesso anno – potranno essere corrisposte indennità aggiuntive pari a lire 800mila mensili a favore di coloro che, risiedendo nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, saranno chiamati ad operare presso imprese del settore industriale in territori non rientranti nelle aree di cui ai predetti obiettivi 1 e 2.

Ad avviso della sua parte politica, il meccanismo in questione non rappresenta comunque una soluzione suscettibile di applicazione generalizzata rispetto al problema della disoccupazione giovanile, in quanto le occasioni di lavoro vanno create nei luoghi di residenza, ed è improprio perseguire mediante la concessione di forme di incentivazione un aumento del tasso di mobilità territoriale dei giovani sul mercato del lavoro.

Tuttavia, nelle presenti condizioni, può valutarsi positivamente l'introduzione di un meccanismo teso a favorire lo svolgimento di esperienze formative presso realtà produttive situate in regioni diverse da quelle di residenza. Va infatti considerato che il rischio che, come già accadde in passato, si venga ad innescare una tendenza di massa all'emigrazione verso il Nord appare modesto, dato che si sono ormai andati affermando fra le giovani generazioni del meridione indirizzi culturali caratterizzati da una forte motivazione rispetto alla partecipazione ad una nuova stagione di sviluppo nelle regioni di appartenenza.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista alla conversione in legge del provvedimento di urgenza.

Il senatore MANFROI sottolinea come, se si sommano le indennità aggiuntive previste dal comma 6 dell'articolo 1 a quelle già spettanti sulla base della normativa previgente, il trattamento economico complessivo attribuito ai giovani del Sud che accettano di trasferirsi temporaneamente dalle aree di residenza raggiunge l'importo di un milione e 600.000 lire. Appare difficile giustificare, di fronte ad operai qualificati che percepiscono mensilmente emolumenti di entità sostanzialmente analoga, come un tale importo possa essere corrisposto a dei semplici apprendisti chiamati ad operare per sole quattro ore giornaliere.

Risulta inoltre dubbia la costituzionalità di disposizioni che riconoscono un corrispettivo per il vitto e l'alloggio soltanto a soggetti provenienti da determinate aree, escludendone altri cittadini che pure si trovino a sostenere i disagi derivanti dalla necessità di trasferirsi per lavoro in un'altra regione.

Vi è poi l'interrogativo di fondo relativo agli sbocchi lavorativi per i giovani interessati all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge una volta che sarà stato ultimato il periodo di partecipazione ai progetti, pari a dodici mesi. Poichè un prolungamento del periodo di permanenza delle aziende del Nord sarebbe in contraddizione con gli scopi del provvedimento, deve ritenersi che quei giovani dovranno rientrare nelle regioni di provenienza, ove resteranno presumibilmente in stato di disoccupazione. Ciò posto, è evidente

come il meccanismo previsto dal comma 6 risponda soltanto ad una logica estemporanea, laddove avrebbe dovuto semmai essere previsto che l'accordo fra gli enti territoriali e le aziende contemplasse, una volta conclusa la fase della formazione, l'avvio da parte di queste ultime di nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni meridionali, con utilizzo degli stessi giovani impegnati nella prima fase.

Segnala poi l'opportunità di una riformulazione dello stesso comma 6 dell'articolo 1, rilevando come il suo attuale tenore possa ingenerare dubbi interpretativi circa il soggetto della locuzione «che abbiano concordato (...) rapporti di collaborazione», potendosi in alternativa ritenere che questo sia da identificare con le aziende o con gli stessi giovani interessati all'attribuzione dell'indennità.

Il senatore PELELLA rileva preliminarmente come il provvedimento non vada considerato in modo isolato, ma costituisca soltanto un elemento di un più complesso intervento di promozione dello sviluppo nel meridione e di sostegno al reddito che dovrà dispiegarsi nei prossimi mesi.

Il testo, che esce significativamente migliorato a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, trova un primo elemento qualificante nella scelta, di cui al comma 6 dell'articolo 1, che subordina la concessione delle indennità aggiuntive a favore dei giovani che accettano di svolgere attività lavorative in aree diverse da quelle di residenza alla partecipazione da parte delle aziende alle iniziative di programmazione negoziata. Al riguardo, le preoccupazioni circa l'efficacia delle disposizioni al fine di garantire reali opportunità di lavoro non sembrano da condividere, anche se si sarebbe potuto individuare una migliore formulazione, nella quale l'ammissione al beneficio fosse subordinata alla stipulazione di accordi diretti ad assicurare, a conclusione del periodo formativo, il reimpiego nelle regioni di provenienza dei giovani.

Non appare comunque giustificato parlare di un trattamento di favore nei confronti di giovani che si trovano a sostenere il disagio di un'attività lavorativa a centinaia di chilometri dal luogo di residenza. Va inoltre considerata come anche le imprese del Nord potranno ricavare benefici dall'applicazione del provvedimento.

Certamente apprezzabile è poi la proroga al 31 dicembre 1998 dei contratti di solidarietà, che consentirà di continuare a disporre, in situazioni di difficoltà produttive, dello strumento della riduzione concertata dell'orario di lavoro fra le imprese industriali e le rappresentanze sindacali, in alternativa a più drastiche misure di riduzione del personale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

201^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta pomeridiana si è conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore, per la replica.

Il relatore TAPPARO osserva in primo luogo che il decreto-legge in titolo, pur con le carenze proprie di un provvedimento che ha riguardo a problemi di diversa natura, di carattere occupazionale e previdenziale – carenze peraltro evidenziate anche nella esposizione preliminare – non si limita ad indicare una serie di interventi episodici, ma si sforza di fornire un supporto costruttivo all'attuazione delle politiche attive del lavoro. Ciò risulta, in particolare, dall'esame del comma 6 dell'articolo 1, integrato con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, relativo ai piani di inserimento professionale dei giovani, originariamente disciplinati dall'articolo 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, e successivamente modificato dall'articolo 9-*octies* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 608 dello stesso anno, nonché dall'esame del comma 3 dell'articolo 4, di modifica di alcune disposizioni dell'articolo 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510, relativo alla promozione del lavoro autonomo del Mezzogiorno e, in particolare, ai cosiddetti «prestiti d'onore».

Va poi osservato che i numerosi emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento al testo del decreto-legge, anche se ne rendono più ardua la lettura, non sembrano tuttavia destinati a produrre i negativi ef-

fetti prospettati nell'intervento del senatore Manfroi, il quale ha mosso una serie di rilievi allo spirito e alla lettera del citato comma 6 dell'articolo 1. A tale proposito, occorre tenere presente che, nel testo modificato dalla Camera dei deputati – oltre alla condivisibile estensione delle agevolazioni ivi disposte a favore dei giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 e alla altrettanto condivisibile previsione di un'indennità aggiuntiva di lire 200.000 mensili a carico delle imprese – la definizione dei piani di inserimento professionale è raccordata con la programmazione negoziata, e pertanto, anche il riferimento alle associazioni territoriali di imprese va inquadrato in questo contesto. Il senatore Manfroi ha poi evocato il rischio di un malcontento dei lavoratori impiegati nelle aziende nei confronti dei giovani impegnati nelle attività formative, dovuto al fatto che l'indennità attribuita a questi ultimi risulta complessivamente di entità quasi pari alla retribuzione media di un operaio specializzato. Occorre però rilevare che le indennità sono attribuite temporaneamente e, in parte, a titolo di rimborso per le spese sostenute per il vitto e l'alloggio da chi vive fuori dalla propria città di residenza e non sono in alcun modo compatibili con la retribuzione contrattuale corrisposta ai lavoratori dipendenti. Con riferimento ad alcune obiezioni sollevate in ordine alle disposizioni che figurano al comma 2 dell'articolo 2, il relatore sottolinea l'innegabile urgenza di definire le questioni relative all'applicabilità agli istituti di patronato della normativa ordinaria in materia di obblighi contributivi per le prestazioni economiche di malattia, maternità e di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, risolvendo in tal modo un controverso problema applicativo.

Concludendo, il relatore ribadisce il suo avviso favorevole alla conversione in legge del provvedimento in titolo, che, pur regolando varie e differenti materie, in alcuni casi con misure provvisorie, assicura però nel complesso un intervento adeguato sui temi della previdenza e dell'occupazione.

La sottosegretaria GASPARRINI, ringraziando il relatore per la sua puntuale esposizione, richiama l'attenzione sul carattere di urgenza del provvedimento in titolo, derivante dalla necessità di definire tempestivamente numerose situazioni, sia sotto il profilo del sostegno al reddito e della promozione dell'occupazione, sia sotto il profilo previdenziale.

Per quel che riguarda le disposizioni che figurano al comma 6 dell'articolo 1, la rappresentante del Governo osserva che esse riguardano il trasferimento fuori sede di un numero non trascurabile di giovani inseriti nei piani – con finalità formative e non di inserimento lavorativo – conseguente anche alle richieste delle imprese del Centro-Nord che intendono disporre, per il futuro, di personale già preparato, per premunirsi nel caso di trasferimenti di aziende o di rami di esse nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, per effetto degli impegni assunti all'atto della stipula di contratti d'area già perfezionati o in via di perfezionamento. Va poi ricordato che le aree di obiettivo 2 – le aree di crisi – sono situate anche al Nord, e non solo nel Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati, la cui votazione è comunque differita ad altra seduta, per consentire alla Commissione bilancio, che nella seduta odierna ha rinviato l'esame del provvedimento in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti, di disporre del tempo necessario per esprimere il proprio parere.

Stante l'assenza dei presentatori, il senatore MANFROI fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 4.2, e li dà per illustrati.

Il senatore MANZI illustra quindi l'emendamento 4.1, sottolineando l'esigenza di consentire l'elevazione del limite di età previsto per la stipula di contratti di formazione lavoro in aree come, ad esempio la Basilicata, caratterizzate da una situazione occupazionale di estrema gravità.

Il relatore TAPPARO esprime quindi parere contrario all'emendamento 1.1, rilevando come esso proponga un'attribuzione indiscriminata di un beneficio che invece il provvedimento all'esame collega opportunamente a situazioni soggettive ben definite. Il parere è del pari contrario sull'emendamento 1.2, con il quale si propone di sopprimere l'indennità a carico delle aziende: tale indennità, ad avviso del relatore, va invece mantenuta, poichè essa può concorrere a determinare una maggiore attenzione da parte delle imprese in ordine alla formazione impartita.

Il relatore si esprime poi negativamente sull'emendamento 1.3 e sull'emendamento 4.2, rilevando, per quest'ultimo, che il comma 3 dell'articolo 4 opera nel senso di responsabilizzare i soggetti destinatari del «prestito d'onore», che, come strumento di promozione del lavoro autonomo, deve essere erogato sulla base di una valutazione della vitalità dei progetti ammessi al finanziamento.

Anche sull'emendamento 4.1 il parere è contrario, in quanto, pur comprendendo lo spirito della proposta del senatore Manzi, occorre considerare che l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lungo periodo e il reinserimento di lavoratori in età avanzata richiede una gamma articolata di strumenti di politica attiva del lavoro, che va oltre il contratto di formazione lavoro, concepito soprattutto per agevolare l'inserimento professionale dei giovani.

La sottosegretaria GASPARRINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, concordando con le motivazioni addotte dal relatore. Fa presente, per quel che attiene l'emendamento 4.1, che il Governo sta predisponendo un decreto-legge finalizzato all'individuazione di specifici strumenti di inserimento professionale.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 11 marzo 1998 alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3088**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A tutti i giovani che si trasferiscono in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1».

1.1 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da «nonchè un'indennità» sino alla fine del periodo.

1.2 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Tali attività possono essere espletate, con i medesimi benefici, anche negli stessi territori di cui agli obiettivi 1 e 2, previo accordo con le associazioni territoriali».

1.3 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Art. 4.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.2 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Con effetto fino al 31 dicembre 2000 le Commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro».

4.1

MANZI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il Ministro per la sanità Rosy Bindi, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio 1998.

Il senatore RONCONI chiede un rinvio dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3066, di conversione del decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998, in quanto egli ritiene che debba essere dato modo ai parlamentari dell'opposizione di valutare gli emendamenti presentati dal Governo a seguito di una riunione con la maggioranza della Commissione avvenuta nella giornata di ieri, eventualmente riaprendo il termine per la presentazione degli emendamenti. Egli deplora comunque un modo di procedere diretto sostanzialmente a modificare il decreto-legge senza un previo confronto con tutte le forze rappresentate in Commissione.

Concordano il senatore Roberto NAPOLI e il senatore TOMASINI, il quale osserva come la stampa abbia dato grande risalto alla riunione di maggioranza di ieri definendola testualmente come una riunione della Commissione. Egli osserva altresì che la presentazione degli emendamenti del Governo solo poco prima della seduta ne ha reso impossibile un accurato esame da parte dei componenti della Commissione, per i quali il termine per la pre-

sentazione degli emendamenti scadeva alle ore 12 della giornata di ieri.

Dopo una precisazione del presidente CARELLA, il quale fa presente che la riunione cui hanno fatto riferimento i senatori precedentemente intervenuti era semplicemente una riunione politica dei gruppi di maggioranza, che oltretutto non ha avuto luogo presso la Commissione sanità ma presso la sede di un Gruppo parlamentare, il senatore DI ORIO invita gli esponenti dell'opposizione a non drammatizzare il confronto su una procedura che è conforme a quella fino ad oggi sempre seguita.

Il senatore MONTELEONE propone che il Ministro illustri prioritariamente il complesso delle modifiche da lui proposte.

Il presidente CARELLA respinge la proposta, ritenendo che gli emendamenti del Ministro possano essere adeguatamente illustrati nel corso dell'esame.

Il presidente CARELLA avverte poi che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Il senatore RONCONI, dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, abbandona i lavori della Commissione in segno di protesta, ritenendo inaccettabile che la maggioranza e il Governo concordino la presentazione di emendamenti al di fuori del dibattito in Commissione, con ciò impedendo un corretto confronto parlamentare.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 1.2 rilevando come esso trovi conforto anche nell'orientamento recentemente confermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in favore di un'estensione dell'accesso gratuito, nel periodo della sperimentazione, al multitrattamento Di Bella.

Stante l'assenza del proponente, il presidente CARELLA dichiara decaduti gli emendamenti 1.3 e 1.15.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.9, tutti intesi a rendere più snello il testo del decreto-legge, riservandosi peraltro di valutare l'opportunità del loro mantenimento alla luce degli emendamenti presentati dal Governo.

Con l'occasione, il senatore Tirelli deplora il fatto che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, il Ministro abbia in qualche modo «contrattato» i propri emendamenti con il professor Di Bella. Pur comprendendo come ciò possa essere dipeso dalle fortissime pressioni dell'opinione pubblica cui il Ministro è sottoposto, egli ritiene che non sia in alcun modo accettabile un sostanziale scavalciamento del Parlamento da parte di soggetti privati.

Il ministro BINDI fa presente al senatore Tirelli che, nel suo incontro di Sabato con il professor Di Bella, ella non ha fatto altro che ribadire le ragioni del decreto, ferma restando la sua disponibilità, del resto già espressa in Commissione in corso della discussione generale, ad accogliere le indicazioni del Parlamento per migliorarne il testo.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 1.6 osservando che il coinvolgimento della Commissione unica del farmaco nell'approvazione dei protocolli per le sperimentazioni appare impropria, essendo tale approvazione di competenza della Commissione oncologica e considerato che già taluni esponenti della Commissione unica hanno espresso atteggiamenti preconcepiuti nei confronti del multitrattamento. Egli illustra altresì l'emendamento 1.8 con il quale si intende sopprimere l'iniziativa del Ministro della sanità circa l'individuazione da parte delle regioni e province autonome di strutture ospedaliere dove svolgere la sperimentazione, ritenendo opportuno riconoscere una maggiore autonomia alle regioni, che sono oltretutto chiamate a contribuire alle spese della sperimentazione stessa.

Il senatore DE ANNA, nell'illustrare gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.20 e 1.21, si associa al disappunto espresso da altri colleghi dell'opposizione per il fatto che il Ministro abbia ritenuto di dover concordare, con la sola maggioranza in una sede non istituzionale, le modifiche al testo del decreto-legge, con ciò annullando di fatto qualsiasi possibilità di un franco confronto con l'opposizione.

Il ministro BINDI illustra gli emendamenti 1.100 e 1.101. Tali proposte emendative sono dirette a rivalutare gli oneri della sperimentazione che, in un primo tempo, erano stati valutati non correttamente dal momento che non si era tenuto conto dei costi dell'octreotide e delle siringhe temporizzate. A tale proposito il Ministro, con riferimento a quanto affermato dal senatore Campus in discussione generale, dà ampie assicurazioni che le spese previste nella relazione tecnica, relativamente alle consulenze e alle missioni, sono assolutamente giustificate nell'ambito delle attività legate alla sperimentazione.

La relatrice BERNASCONI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4.

Invita quindi il senatore Tirelli a ritirare l'emendamento 1.5.

Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti 1.6 e 1.7, rilevando che il parere della Commissione unica del farmaco è previsto in tutte le sperimentazioni.

Esprime altresì parere contrario all'emendamento 1.8, sottolineando il carattere nazionale della sperimentazione, e all'emendamento 1.9.

Invita quindi il senatore Tomassini a ritirare l'emendamento 1.10 che appare pleonastico sia perchè, in base alla legislazione vigente, il consenso informato dei minori e degli interdetti è comunque reso dai genitori o dal tutore, sia in quanto tra i pazienti sottoposti alla sperimentazione del multitrattamento Di Bella non vi sono minorenni.

La relatrice esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.11 e 1.12 mentre è favorevole all'emendamento 1.13.

Il parere è altresì contrario agli emendamenti 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, nell'esprimere parere contrario, la relatrice sottolinea come tale emendamento appartenga ad un gruppo di proposte che, ben altrimenti da quelle presentate dal Governo, sembrano pedissequamente formulate sui suggerimenti del professor Di Bella. In ogni caso tale emendamento contraddice al principio generale che presiede ogni seria sperimentazione, che è quello di verificare l'utilità delle terapie e non la loro mera innocuità.

La senatrice Bernasconi esprime infine parere favorevole agli emendamenti 1.100 e 1.101.

Il ministro BINDI, nell'associarsi ai pareri espressi dalla relatrice, sottolinea in particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 1.6 e 1.7, che i pregiudizi nei confronti della Commissione unica del farmaco non appaiono giustificati, laddove si tenga presente che essa, in attuazione della norma che si propone di sopprimere, ha già espresso parere favorevole ai protocolli.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore TIRELLI ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 1.6, sottolineando come al di là della circostanza, di cui egli prende atto, che la Commissione unica del farmaco ha già espresso parere favorevole, il suo coinvolgimento nella valutazione di protocolli di sperimentazione già sottoposti al vaglio della Commissione oncologica e del comitato etico appare pleonastico.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, non è accolto. Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.7.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI, nell'insistere per la votazione dell'emendamento 1.10, osserva che il carattere pleonastico ad esso attribuito dalla relatrice si ritrova in molte disposizioni di questo decreto-legge. Egli pertanto auspica un atteggiamento coerente da parte della relatrice e del Governo con il parere espresso sull'emendamento 1.10 anche quando si esamineranno gli articoli successivi.

L'emendamento 1.10 posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 1.13, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 1.14, 1.16, 1.17 e 1.18, posti separatamente ai voti, non sono accolti. Resta precluso l'emendamento 1.19.

Gli emendamenti 1.100 e 1.101, posti separatamente ai voti, sono accolti.

L'emendamento 1.20, posto ai voti, non è accolto.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.21, il senatore TOMASSINI fa presente di averlo presentato venerdì scorso, ben prima cioè che il professor Di Bella rendesse noti i suoi suggerimenti.

Il senatore TIRELLI annuncia il voto contrario all'emendamento 1.21 la cui formulazione, peraltro non univoca, potrebbe far ritenere che il Servizio sanitario nazionale debba accollarsi i costi di terapie delle quali la sperimentazione non abbia dimostrato l'utilità.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, non è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge riferiti all'articolo 2 del decreto-legge da convertire.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.1, interamente soppressivo dell'articolo 2, rilevando che tale norma appare del tutto pleonastica, dal momento che si limita a confermare le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 2.3, nonché l'emendamento 2.0.1 inteso ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, facendo presente che l'estensione della gratuità della multiterapia Di Bella, per la durata della sperimentazione, a tutti i malati che non possono più essere utilmente trattati in altro modo, eliminerebbe quella che è avvertita come ingiusta disparità di trattamento a favore dei pazienti sottoposti alla sperimentazione.

Stante l'assenza dei proponenti, il presidente CARELLA dichiara decaduti gli emendamenti 2.2 e 2.4.

Il senatore TOMASSINI, nell'associarsi alle osservazioni del senatore Campus, illustra gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7.

La relatrice BERNASCONI, nell'esprimere parere contrario all'emendamento 2.1, osserva che la considerazione del senatore Cam-

pus appaiono indubbiamente fondate. Tuttavia occorre considerare che le note decisioni giurisprudenziali rendono senza dubbio opportuna una interpretazione autentica che confermi la persistente vigenza della normativa richiamata, senza considerare che il carattere ampiamente derogatorio del decreto-legge in esame costituisce un'ulteriore motivazione per confermare la vigenza delle disposizioni del decreto-legge n. 536 del 1996.

La relatrice invita poi il senatore Tirelli a ritirare gli emendamenti da lui presentati in quanto il problema da esso sollevato sembra risolto in maniera più organica dagli emendamenti presentati dal Governo.

La relatrice, infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6, mentre invita il senatore Tomassini a modificare l'emendamento 2.7 da sostitutivo ad aggiuntivo.

Il ministro BINDI concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti testè illustrati.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, che insiste sull'inopportunità di aumentare la confusione normativa attraverso una disposizione che ribadisce una legge vigente, l'emendamento 2.1, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.6, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 2.7.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, non è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge da convertire.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.1, osservando che la formulazione dell'articolo 3 appare così confusa da renderne anche difficile la modifica, per cui sarebbe preferibile la soppressione. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33 e 3.37.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 3.38, sottolineando il carattere burocratico della formulazione dell'ipotesi sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 3.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 3.2 e 3.5, rilevando l'assoluta inopportunità di una norma che ribadisce il codice di deontologia medico, nonché l'emendamento 3.26, che elimina l'improprio e non chiaro riferimento agli elementi obiettivi in base ai quali il medico dovrebbe decidere l'adozione del multitrattamento

Di Bella in alternativa alle metodologie sperimentate, e gli emendamenti 3.32 e 3.41.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 3.25, sottolineando l'inopportunità di voler trasformare la questione della sperimentazione del multitrattamento Di Bella in una sorta di conflitto con le regioni che hanno già elaborato protocolli di trattamento.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.12 e 3.24.

Stante l'assenza dei proponenti, il presidente CARELLA dichiara decaduti gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.10, 3.13, 3.18, 3.22, 3.23, 3.28, 3.34, 3.35, 3.36, 3.39, 3.40 e 3.43.

Il presidente Carella illustra quindi l'emendamento 3.14, inteso a rendere il comma 2 più snello e conforme al principio della libertà terapeutica del medico.

Ritira quindi l'emendamento 3.19 ed illustra l'emendamento 3.20, che semplifica la disciplina del ricorso al multitrattamento Di Bella al di fuori della sperimentazione.

Illustra infine l'emendamento 3.42, con il quale si intende ovviare alle perplessità che aveva suscitato la norma sanzionatoria prevista dal comma 5.

Il senatore DE ANNA aggiunge la sua firma all'emendamento 3.42.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 3.100, diretto a soddisfare quelle esigenze di tutela della riservatezza dei malati che erano state sollevate nel corso della discussione generale, anche in seguito alle segnalazioni del Garante per la tutela dei dati personali.

La relatrice BERNASCONI invita il senatore Tomassini a ritirare l'emendamento 3.1, dal momento che la soppressione dell'articolo 3 determinerebbe l'impossibilità per i medici di prescrivere, al di fuori della sperimentazione, il multitrattamento Di Bella e di fornire i farmaci al prezzo concordato.

Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5, dal momento che le norme di deontologia medica non hanno valore cogente e che il fatto stesso di dettare al comma 3 una disciplina derogatoria per quanto riguarda la multiterapia Di Bella rende necessario definire puntualmente la disciplina di carattere generale.

Invita quindi il senatore Tirelli a ritirare l'emendamento 3.6, anche alla luce degli emendamenti illustrati dal presidente Carella.

Il senatore TIRELLI accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.6.

La relatrice BERNASCONI invita altresì il senatore Tomassini a ritirare gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Esprime quindi parere contrario all'emendamento 3.11, mentre è favorevole all'emendamento 3.12.

La relatrice è altresì favorevole all'emendamento 3.14, mentre è contrario agli emendamenti 3.15, 3.16 e 3.17.

Nell'esprimere parere favorevole all'emendamento 3.20, fa presente come dalla sua approvazione risulterebbe preclusi gli emendamenti 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29 e 3.30, le cui ragioni risultano peraltro ampiamente soddisfatte dall'emendamento 3.20.

Il senatore TOMASSINI, accogliendo le osservazioni della relatrice ritira gli emendamenti 3.29 e 3.30.

La relatrice BERNASCONI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.100, mentre è contrario agli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 3.38 e 3.41.

È infine favorevole all'emendamento 3.42.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con i pareri espressi dalla relatrice, ad eccezione che per il parere favorevole all'emendamento 3.12.

Ella infatti fa presente come il riferimento agli elementi obiettivi, vale a dire alle peculiari esigenze dello specifico caso clinico, rappresenti di fatto una tutela per il medico.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3066**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sopprimere la parola «anche».

1.1 RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 2 sostituire le parole: «su pazienti » con le altre: «su tutti i pazienti».

1.2 CAMPUS, Carla CASTELLANI, MONTELEONE

Al comma 2, dopo le parole «su pazienti», inserire le altre: «, indipendentemente dalla fase della patologia,».

1.3 ATHOS DE LUCA

Al comma 2, dopo la parola «reso», inserire le altre «, direttamente o indirettamente tramite il coniuge o i figli,».

1.4 RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 2, dopo le parole «consenso informato» inserire le altre «ai sensi del comma 3 del successivo articolo 3».

1.5 TIRELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «sentita la Commissione unica del farmaco».

1.6 Carla CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 2 sopprimere le parole «sentita la Commissione unica del farmaco».

1.7

TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «su richiesta del Ministro della Sanità».

1.8

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, CAMPUS

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.9

TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In caso di paziente minore, o interdetto giudiziariamente, il consenso alle sperimentazioni di cui al comma 1 è reso dagli esercenti la patria potestà o dal tutore legale».

1.10

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci e dei principi alimentari da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico».

1.11

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.12

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3, dopo le parole «distribuzione dei farmaci», aggiungere le seguenti: «e dei principi alimentari».

1.13

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3, dopo le parole «l'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze», inserire le altre «nonchè altri istituti chimici-farmaceutici anche privati, previo parere favorevole del Ministero della sanità».

Conseguentemente sostituire la parola «provvede» con l'altra «provvedono».

1.14

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'istituto chimico farmaceutico militare provvede altresì alla preparazione dei medicinali a base di somatostatina e di octreotide e alla loro immissione in commercio al prezzo di costo».

1.15

Athos DE LUCA

Al comma 4, sostituire le parole da «e adotta» fino alla fine del comma, con le altre «nonchè quelli necessari al trattamento terapeutico per i pazienti che lo richiedano».

1.16

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sopprimere il comma 5.

1.17

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 6, sostituire le parole «10 miliardi» con le altre «30 miliardi».

1.18

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 6 sostituire le parole «10 miliardi», con le altre «20 miliardi».

1.100

IL GOVERNO

Al comma 7 sostituire le parole «10 miliardi», con le altre «30 miliardi».

1.19

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 7, sostituire le parole «10 miliardi» con le altre «20 miliardi».

1.101

IL GOVERNO

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono in seguito esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti per il rispettivo parere».

1.20

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Deve comunque essere assicurata la continuità di somministrazione del farmaco per i malati che intendano proseguire la terapia, dopo il termine della sperimentazione, purchè risultino assenti effetti nocivi».

1.21

TOMASSINI, DE ANNA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

2.2

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

Per il periodo di effettuazione della sperimentazione clinica, i medicinali compresi nel MBD nonchè, in deroga alle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali impiegati nel MBD con indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

2.3

TIRELLI

Al primo periodo sopprimere la parola «non».

*Conseguentemente, sopprimere al secondo periodo la parola «per-
tanto», nonchè sopprimere il terzo periodo.*

2.4

Athos DE LUCA

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.5

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2.6

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo stesso
trattamento è riservato a tutti i farmaci che si trovano nella medesima
fase sperimentale».*

2.7

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.....»

Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole "inseriti" sono inserite le altre "salvo quanto disposto dal comma 4-bis". Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "Limitatamente ai medicinali a base di octreotide e di somatostatina, per la durata della sperimentazione di cui al decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, le regioni possono disciplinare la fornitura dei suddetti farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Al maggiore onere derivante, le regioni che abbiano deliberato in tal senso provvedono con mezzi propri di bilancio".»

2.0.1

TIRELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 1.

3.2 CAMPUS, Carla CASTELLANI, MONTELEONE

Sopprimere il comma 1.

3.3 TIRELLI

Al comma 1 sostituire le parole «si attiene alle» con le altre «tiene conto del».

Conseguentemente sostituire la successiva parola «alla» con la parola «della».

3.4 Athos DE LUCA

Sopprimere il comma 2.

3.5 Carla CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«Per il periodo delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegati secondo il MDB, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, prescrivere i medicinali dei protocolli di cui al comma 2 dell'articolo 1, qualora ritenga che il paziente non possa essere utilmente trattato con i medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione, nonchè ai pazienti già in trattamento comprovato alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.6 TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in scienza e coscienza, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione».

3.7 Athos DE LUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In singoli casi il medico può, secondo scienza e coscienza e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia consolidato e conforme a linee-guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale».

3.8

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, sostituire le parole «sotto la sua diretta responsabilità» con le altre: «secondo scienza e coscienza».

3.9

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, dopo le parole «consenso dello stesso», inserire le altre «o del coniuge o dei figli».

3.10

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 2, sopprimere le parole da «ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione» fino a «Legge 23 dicembre 1996, n. 648.».

3.11

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere le parole «in base ad elementi obiettivi».

3.12

TIRELLI

Sopprimere le parole da «ovvero riconosciuta» fino alla fine del comma.

3.13

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sostituire le parole «sia consolidato e conforme a linee-guida o» con le altre «sia noto e conforme a».

3.14

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

3.15

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.16

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 3.

3.17

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 3.

3.18

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico e in pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreatide o di somatostatina, ovvero preparazioni magistrali a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

3.19

CARELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purchè il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione».

3.20

CÒ, CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono fatti salvi gli atti con i quali il medico, sotto la sua diretta responsabilità, e limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato od impieghi, sino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, i medicinali a base di octreotide e somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, qualora il medico stesso abbia ritenuto o ritenga, secondo scienza e coscienza, che il paziente non potesse o non possa essere utilmente trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia da trattare, ovvero che da tali trattamenti non sia scaturito alcun miglioramento, e purchè il paziente sottoscriva di essere stato adeguatamente informato che il trattamento è allo stato sperimentale».

3.21

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3 sopprimere le parole «sino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1».

3.22

Athos DE LUCA

Al comma 3 sopprimere le parole «in base ad elementi obiettivi».

3.23

Athos DE LUCA

Al comma 3, sopprimere le parole «in base ad elementi obiettivi».

3.24

TIRELLI

Al comma 3, dopo la parola «impieghi» inserire le seguenti «anche all'interno di protocolli di trattamento deliberati dalle Regioni con atto formale adottato in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto».

3.25

MONTELEONE, CAMPUS, Carla CASTELLANI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «qualora il medico» sino alle parole: «patologia da trattare».

3.26

MONTELEONE, CAMPUS, Carla CASTELLANI

Al comma 3 sostituire le parole «sulla base di elementi obiettivi» con le altre: «secondo scienza e coscienza».

3.27

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3, sostituire le parole «sulla base di elementi obiettivi», con le altre «in scienza e coscienza».

3.28

Athos DE LUCA

Al comma 3 dopo le parole «determinata patologia da trattare» inserire le seguenti: «ovvero che da tali trattamenti non sia scaturito alcun miglioramento,».

3.29

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3 sostituire le parole da «renda per iscritto il proprio consenso» a «medicinali impiegati» con le altre: «sottoscriva di essere stato adeguatamente informato che il trattamento è allo stato sperimentale».

3.30

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in casi di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato».

3.100

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 4 e 5.

3.31

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

3.32

MONTELEONE, CAMPUS, Carla CASTELLANI

Sopprimere il comma 4.

3.33

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

3.34

Athos DE LUCA

Sopprimere il comma 4.

3.35

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il ricorso del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 consente l'applicazione, nei confronti dei medicinali erogati, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.».

3.36

Athos DE LUCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al di fuori della sperimentazione il riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale è consentito per coloro che, pur essendo esclusi dalla sperimentazione, erano già sottoposti al trattamento MDB».

3.37

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

3.38

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

3.39

CÒ

Sopprimere il comma 5.

3.40

Athos DEL LUCA

Sopprimere il comma 5.

3.41

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 5 sostituire le parole «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» con le altre «è oggetto di procedimento disciplinare». Sopprimere altresì l'ultimo periodo.

3.42

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, è consentita la prescrizione di somatostatina e octreotide come cura compassionevole, a carico del Servizio sanitario nazionale. In tal caso la prescrizione del medico è effettuata sul ricettario previsto per le prescrizioni di medicinali in regime di Servizio sanitario nazionale».

3.43

Athos DE LUCA

Art. 4.

Sopprimere l' articolo.

4.1

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

4.2

CAMPUS, Carla CASTELLANI, MONTELEONE

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

4.3

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.4

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 3.

4.5

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La ricetta, sottoscritta da un medico, deve contenere esclusivamente il codice sanitario personale del cliente e l'annotazione «prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23». Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali».

4.6

CARELLA

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La ricetta, anche per preparazioni magistrali, deve contenere l'annotazione “prescrizione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23” nonchè il solo codice sanitario personale del cliente».

4.7

Cò

Al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 2» con le altre «generici a base di somatostatina e octreotide».

4.8

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

4.9

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «il prezzo di cui al comma 2» inserire le seguenti: «purchè non siano intervenute le regioni a garantire la cessione gratuita del farmaco».

4.10

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I farmaci a base di somatostatina e octreotide prescritti dai medici come cura compassionevole sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

4.11

Athos DE LUCA

Sopprimere i commi 4 e 5.

4.12

Carla CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

4.13

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

4.14

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

4.15

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 4 sostituire le parole «sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette dei medicinali», con le seguenti «trasmettono mensilmente al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali e ai quantitativi erogati».

4.16

Athos DE LUCA

Al comma 4 sostituire le parole «trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale» con le altre: «conservare per tre anni».

4.17

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

4.18

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 5.

4.19

RONCONI, Roberto NAPOLI

Al comma 5 sostituire le parole «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» con le altre «è oggetto di procedimento disciplinare».

4.20

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Art. 5.

Sopprimere l' articolo.

5.1

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica».

5.2

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica».

5.100

IL GOVERNO

Al comma,1 aggiungere in fine le seguenti parole: «o riconosciuti quali alimenti».

5.3

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

5.4

CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI

Sopprimere i commi 3,4, 5 e 6.

5.5

RONCONI, Roberto NAPOLI

Sopprimere i commi 3, 4 e 6.

5.6

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.7

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 3.

5.8

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 3.

5.9

Athos DE LUCA

Al comma 3 sostituire la parola «eccezionali» con l'altra «particolari».

5.10

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico deve trattenere prova dell'ottenuto consenso informato».

5.11

TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà, altresì, dichiarare l'acquisizione del consenso e trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato».

5.101

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 4 e 6.

5.12

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

5.13

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il farmacista trasmette mensilmente all'Azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera e al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali preparati magistralmente e ai quantitativi erogati.».

5.14

Athos DE LUCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il farmacista dovrà inviare mensilmente, all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che lo inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, un resoconto sul numero di ricette presentate di cui al comma 3».

5.15

TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 6.

5.16

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 6 sostituire le parole «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» con le altre «è oggetto di procedimento disciplinare».

5.17

CARELLA, CÒ, DI ORIO, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art....

(Consenso al trattamento dei dati personali)

1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati per-

sonali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.

2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 675 del 1996, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1».

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art.....

(Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose)

1. È assegnato ai Comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i Comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e della solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

IL GOVERNO

**EMENDAMENTO AL TESTO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE
17 FEBBRAIO 1998, N. 23**

Art. 1.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676 e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche».

1.1

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il presidente GIOVANELLI, constatata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

(R030 000, C13^a, 0010^o)

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0060^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, B60^a, 0008^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che, su richiesta di alcuni rappresentanti dei gruppi, provvederà a rinviare a martedì 17 marzo prossimo la riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per oggi, al termine della seduta plenaria.

Seguito della discussione sulla presenza della «Lista Pannella» nella programmazione radiotelevisiva, ed esame di una risoluzione; seguito della discussione sull'affidamento del servizio del canale radiofonico dedicato ai lavori parlamentari

(Seguito della discussione congiunta e conclusione)
(R050 001, B60^a, 0017^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione congiunta dei due punti all'ordine del giorno aveva avuto inizio nella gior-

nata di martedì 17 febbraio scorso, con la relazione del senatore Falomi e gli interventi di carattere generale; avevano avuto luogo in seguito le audizioni del Ministro delle comunicazioni, il 19 successivo, nonché dell'editore di Radio Radicale e dell'onorevole Marco Pannella, il 20 febbraio 1998. Il relatore, senatore Falomi, aveva provveduto a presentare una proposta di risoluzione riferita al primo dei due punti all'ordine del giorno, che è stata portata a conoscenza dei componenti la Commissione, i quali, nel termine che era stato stabilito, hanno presentato proposte di modifica.

Il testo della proposta di risoluzione è il seguente:

«Premesso

che il 19 novembre 1997 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato un documento nel quale si rilevava "la pressochè totale assenza dai dibattiti e dai confronti televisivi, di temi sollevati con molteplici iniziative dal Movimento dei Club Pannella e dal suo leader";

che tra i temi di interesse generale proposti dai radicali la risoluzione indicava quelli della droga, del finanziamento pubblico dei partiti, delle riforme elettorali;

visti i dati relativi alla programmazione radiofonica e televisiva,

giudica insufficiente il modo con cui la Rai ha dato corso alle richieste avanzate dalla Commissione. Ad eccezione dei confronti sul tema della droga, sugli altri temi proposti, la Commissione lamenta la totale mancanza di attenzione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ribadisce la richiesta di trasmissioni radiofoniche e televisive che diano completa attuazione a quanto deliberato nella risoluzione del 19 novembre scorso».

Le due proposte di modifica della risoluzione sono del seguente tenore:

Al secondo capoverso della risoluzione, sostituire le parole «dai radicali» con «dalla Lista Pannella».

1. ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Sostituire il quarto capoverso della delibera con il seguente: «Ritiene che la Rai non abbia ottemperato agli indirizzi della Commissione. Infatti, dall'approvazione della risoluzione dello scorso 19 novembre, la Rai non ha programmato neppure un dibattito televisivo sul finanziamento pubblico dei partiti e sulla riforma elettorale, ed ha escluso gli esponenti della "Lista Pannella" dalla gran parte dei dibattiti dedicati al tema della droga».

2. ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Il senatore Antonio FALOMI, relatore, intervenendo in sede di replica, sottolinea che è da considerarsi con grande rispetto chi, avendo adottato mezzi di forte lotta politica – quale è lo sciopero della fame, intrapreso da centinaia di militanti radicali in riferimento al tema oggetto della discussione odierna – paga con il proprio corpo e la propria salute il sostegno delle proprie iniziative. Ritiene tuttavia che la durezza e drammaticità di questa forma di lotta non rende di per sé necessariamente fondate le tesi politiche che sono sostenute con tanta passione. Analisi politiche potenzialmente grottesche e paradossali possono anzi avere l'effetto di sterilizzare il potenziale riformatore che è insito nelle iniziative della «Lista Pannella».

Entrando più specificamente nel dettaglio delle considerazioni emerse nel dibattito degli ultimi giorni, ricorda di avere già valutato come insoddisfacente, nella propria relazione, in base a dati forniti dalla stessa concessionaria pubblica, l'attività posta in essere dalla Rai in ottemperanza alla delibera della Commissione del 19 novembre 1997. Alle sue considerazioni è stato aggiunto che le iniziative assunte dalla Rai si sarebbero collocate al di fuori del periodo temporale di riferimento indicato dalla Commissione; ed è stato osservato che, su undici trasmissioni nelle quali sono stati trattati gli argomenti indicati in quella delibera, solo tre avrebbero comportato la presenza di esponenti della «Lista Pannella».

Egli precisa tuttavia che la Commissione non aveva indicato un periodo specifico entro il quale la Rai avrebbe dovuto trasmettere tassativamente le integrazioni richieste: il Presidente Siciliano si era impegnato a che ciò avvenisse entro la fine di dicembre, ed in riferimento a tale impegno sicuramente si è registrato un certo ritardo. Quanto alla presenza degli esponenti della «Lista Pannella» in un numero ristretto di trasmissioni, si deve comunque osservare che quattro di queste, sulle undici considerate, erano rubriche parlamentari, nelle quali molto difficilmente si può prevedere la presenza di forze che non sono autonomamente rappresentate in Parlamento, o perlomeno lo sono con la presenza di un solo parlamentare. Comunque, l'assenza fisica di un rappresentante della «Lista Pannella» da alcune trasmissioni non comporta automaticamente l'assenza di un confronto tra posizioni diverse: per esempio, sul tema della liberalizzazione della droga, la posizione antiproibizionista è notoriamente rappresentata, oltre che dall'onorevole Pannella, anche da altre personalità politiche, come gli onorevoli Taradash e Manconi.

Almeno su questo tema, pertanto, non può dirsi che la Rai sia stata inadempiente rispetto alla delibera della Commissione. Tuttavia è sicuramente incontestabile che le trasmissioni sul tema del finanziamento pubblico dei partiti, e della riforma della legge elettorale, siano state pressochè inesistenti.

È stato anche fatto riferimento ad una difformità dei dati riguardanti la presenza della «Lista Pannella» nei notiziari, dovuta ad un diverso criterio nella rilevazione dei dati adottato dall'Osservatorio dell'Università di Pavia in rapporto ad altri organismi che svolgono funzioni analoghe. L'Osservatorio di Pavia esclude difatti dalla categoria dei soggetti politici gli esponenti di partito che non ricoprono cariche di carattere

istituzionale, anche se un'eccezione a questa regola viene contemplata proprio per il caso dell'onorevole Pannella.

Si è anche ritenuto troppo ampio il periodo, di tre mesi, al quale si è fatto riferimento per la rilevazione delle presenze nelle trasmissioni. In realtà, nella sua relazione egli aveva fatto riferimento anche a periodi più brevi; e si deve comunque osservare che dal 22 novembre al 19 dicembre 1997 la presenza della «Lista Pannella» nei telegiornali della Rai è risultata – secondo i dati dell'Osservatorio di Pavia – del 4,5%. A ciò va aggiunto che la valutazione di quanto la Rai ha posto in essere non dovrebbe essere condotta esclusivamente su dati di carattere quantitativo: è possibile valutare ed eventualmente contestare anche le modalità con le quali i notiziari selezionano le notizie, ma questa valutazione comporta inevitabilmente un sindacato di merito sui criteri con i quali i giornalisti svolgono la loro professione. In proposito, si deve considerare che, nei periodi nei quali la presenza della «Lista Pannella» nei notiziari della Rai è pari a zero, il medesimo dato si riscontra anche nei notiziari delle reti private, e ciò dovrebbe far pensare all'assenza obiettiva di eventi «notiziabili».

Non può, pertanto, fare integralmente proprie le conclusioni formulate dagli esponenti della «Lista Pannella» in questa vicenda: indubbiamente la Rai risulta inadempiente rispetto ai temi del finanziamento pubblico dei partiti politici, e della riforma della legge elettorale. Per tale ragione ha predisposto la risoluzione a suo tempo presentata, che esprime l'insoddisfazione della Commissione; ad essa sono riferite due proposte di modifica, che in linea di massima egli condivide, pur sottolineando l'opportunità di alcune riformulazioni.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha dichiarato chiusa la discussione generale, il deputato Paolo ROMANI riformula la propria proposta di modifica n. 2, nel senso di fare riferimento ad una partecipazione saltuaria degli esponenti della «Lista Pannella» ai dibattiti sul tema della droga.

Dopo che il relatore Antonio FALOMI si è dichiarato favorevole alla riformulazione, la Commissione accoglie, all'unanimità, la proposta di modifica n. 1, e la proposta n.2, come riformulata, approvando poi, parimenti all'unanimità, la delibera nel suo complesso nel testo modificato.

Il Presidente Francesco STORACE si riserva, consentendovi la Commissione, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa la relativa discussione, facendo presente che si riserva altresì di valutare se debba ritenersi contestualmente conclusa anche la parte del dibattito che riguarda l'affidamento del servizio del «canale parlamentare».

La seduta termina alle ore 13,35.

ALLEGATO

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesse

che il 19 novembre 1997 la Commissione ha approvato un documento nel quale si rilevava «la pressochè totale assenza dai dibattiti e dai confronti televisivi, di temi sollevati con molteplici iniziative dal Movimento dei Club Pannella e dal suo leader»;

che tra i temi di interesse generale proposti dalla «Lista Pannella» la risoluzione indicava quelli della droga, del finanziamento pubblico dei partiti, delle riforme elettorali;

visti i dati relativi alla programmazione radiofonica e televisiva,

ritiene

che la Rai non abbia ottemperato agli indirizzi della Commissione. Infatti, dall'approvazione della risoluzione dello scorso 19 novembre, la Rai non ha programmato neppure un dibattito televisivo sul finanziamento pubblico dei partiti e sulla riforma elettorale, ed ha fatto partecipare in modo saltuario gli esponenti della «Lista Pannella» alla gran parte dei dibattiti dedicati al tema della droga.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ribadisce la richiesta di trasmissioni radiofoniche e televisive che diano completa attuazione a quanto deliberato nella risoluzione del 19 novembre scorso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono i Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV): dell'INPS, dottor Paolo Lucchesi, accompagnato dal dottor Luciano Pieri; dell'INAIL, dottor Giancarlo Fontanelli, accompagnato dal dottor Mario Stancati; dell'INPDAP, dottor Aldo Smolizza, accompagnato dal dottor Giuseppe Beato; dell'IPSEMA, dottor Bruno Loi, accompagnato dal dottor Giuseppe Ravera e dalla dottoressa Maria Clotilde Calamita.

La seduta inizia alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Michele DE LUCA propone che per la seduta sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha già acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto viene attivato.

SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO D'ANALISI DA PARTE DEGLI ENTI CONTROLLATI

Il PRESIDENTE comunica che dei venticinque enti controllati venticinque (dieci pubblici e quattordici privatizzati) hanno provveduto a compilare e trasmettere, nel rispetto dei termini prefissati, il Modulo d'analisi predisposto da questa Commissione parlamentare di controllo.

Alcuni enti – trattandosi anche di raggruppare e confrontare elementi contabili di esercizi pregressi – si sono riservati di integrare successivamente i dati di talune parti del Modello.

Provvederà ad inviare il Modello nei prossimi giorni il Fondo Spedizionieri Doganali il cui dirigente ha motivato il ritardo col passaggio delle strutture all'INPS, dove il Fondo è confluito dal 1° gennaio 1998 e dove è stato istituito un apposito Ufficio stralcio.

Si può, a questo punto – prosegue il presidente Michele De Luca – dare atto, con compiacimento, dell'impegno collaborativo dimostrato da tutti gli enti, in particolare dai privatizzati, che hanno dovuto superare alcune difficoltà in più, avendo adottato un nuovo tipo di contabilità d'impostazione civilistica. La Presidenza della Commissione si è, da parte sua, adoperata per facilitare il compito di rilevazione degli enti privatizzati, integrando il Modello con tre prospetti aggiuntivi.

La documentazione di ciascun ente sarà inviata ai relatori incaricati dalla Presidenza a riferire alla Commissione.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi: audizione dei Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV): dell'INPS, dott. Paolo Lucchesi; dell'INAIL, dottor Giancarlo Fontanelli; dell'INPDAP, dottor Aldo Smolizza; dell'IPSEMA, dottor Bruno Loi

Il presidente Michele DE LUCA, dopo aver porto un cordiale benvenuto agli ospiti, richiama l'attenzione su un ventaglio di tematiche emerse con una certa urgenza in materia di regimi pensionistici.

Già con l'avviamento dell'armonizzazione delle regole, egli aggiunge, si pone il problema di un possibile accorpamento degli enti previdenziali che svolgono funzioni identiche; riassetto che assicuri maggiore efficacia operativa ed eviti sprechi di energie e risorse.

Per quanto attiene all'andamento del rapporto interorganico fra Consiglio d'amministrazione e Consiglio di indirizzo e vigilanza (nell'INPS il mancato accordo fra i due organi sul bilancio preventivo 1998 ha portato all'esercizio provvisorio; divergenze di interpretazione della normativa vigente sono sorte, nell'INAIL, a seguito della istituzione, da parte del CIV, di una struttura tecnico-amministrativa autonoma a supporto delle proprie funzioni), si pone l'esigenza di vedere se – confermandosi il sistema duale – siano necessarie modifiche di miglioramento dell'organizzazione e della distinzione dei ruoli di gestione e di programmazione, di amministrazione e di indirizzo politico.

Si tratta, conclude il Presidente, di individuare i miglioramenti necessari a rendere l'azione degli enti erogatori sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini.

Prende quindi la parola il dottor LUCCHESI. Premessa la validità della scelta del sistema duale – operata col decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 – l'oratore osserva che sono sorti problemi sia per il cattivo uso fatto della stessa normativa (non ancora debitamente supportata da regolamento) sin dalla fase dell'insediamento degli organi, sia per inevitabili fattori connessi al periodo di prova del nuovo modello.

Affermato poi che non c'è nell'INPS un conflitto fra organi e che vi sono soltanto opinioni diverse (i problemi vanno ridimensionati alla luce di un fisiologico confronto), il dottor Lucchesi rileva che circa i rilievi sul bilancio occorre anche tenere conto dell'incidenza di vecchie impostazioni contabili e di una inadeguatezza della normativa. Unico punto di contrasto è stato il Servizio di controllo interno, per il quale si era ricorsi al TAR; ricorso poi superato con la citata legge n. 127 che ha confermato il principio dell'autonomia rispetto alla gestione.

Successivamente – ribadita la validità del sistema duale ed esclusa l'idea di un ritorno delle parti sociali alla gestione – il dottor Lucchesi riconosce la necessità di una modifica del decreto legislativo n. 479, come già modificato dalla predetta legge n. 127, al fine di meglio definire ruoli, funzioni e strumenti di controllo (la stessa Corte dei conti ha osservato che il Collegio sindacale non ha strumenti per eseguire i dovuti controlli) e di semplificare in modo drastico (manca lo spazio fisico) la gestione attualmente articolata in quattro livelli (la situazione attuale causa tentativi di espropriazione del livello più alto verso quello più basso; sicuramente espropriata è la dirigenza).

Pone infine l'accento sulla necessità di: riorganizzare e semplificare le funzioni di controllo esterno, chiarendone gli ambiti; ridurre le strutture di controllo interno, stabilendo anche che si accerti la rispondenza fra documento amministrativo-contabile ed il connesso fatto; ridurre gli enti che erogano pensioni obbligatorie pubbliche; realizzare sinergie attraverso una unica rete telematica della Pubblica Amministrazione, un decentramento integrato fra tutti gli enti (per un unico sportello polifunzionale), un unico pagamento ad utenti pluripensionati.

Interviene il dottore FONTANELLI. Premesso di ritenere essenziale un dibattito non sulla creazione o meno di un ente unico, bensì su obiettivi di sinergie, efficienza e razionalizzazione con una rete integrata di tutta la Pubblica Amministrazione (pensa ad una integrazione delle banche dati), pone l'accento sul ruolo e sull'esperienza dell'INAIL (compie cento anni) che, oltre a tutelare il lavoratore con l'indennizzo per i danni da infortuni (articolo 38 della Costituzione), si occupa sempre più attivamente della prevenzione e della riabilitazione: il Centro di Vigorso di Budrio, «fiore all'occhiello» dell'Istituto, è tra i più avanzati d'Europa per professionalità e capacità operativa. Il collocamento dell'INAIL nel futuro, egli aggiunge, implica un rafforzamento dei servizi a tutela dei lavoratori.

Per quanto attiene ai rapporti fra gli organi occorre evitare la confusione che si crea quando si sostiene che il CIV dà le stesse direttive del Consiglio di amministrazione, così come è necessario tenere distinti gestione ed indirizzo, confermando la validità del sistema duale. La situazione attuale – prosegue l'oratore – è complessa principalmente per i rapporti fra gli stessi organi di gestione, così come è complicato capire l'azione dei vari organi di vigilanza, considerando che c'è una responsabilità diretta delle strutture gestionali.

Avviandosi alla conclusione, il dottore Fontanelli richiama l'attenzione sulla necessità che, in un quadro di reingegnerizzazione istituzio-

nale del sistema duale, oltre a confermare il ruolo del CIV, si pensi ad una struttura assimilabile alla figura dell'amministratore delegato e si ipotizzi una riforma del Collegio dei sindaci, la cui presidenza potrebbe essere assunta dal magistrato della Corte dei conti.

Osservato infine che non è stato istituito un organo di vigilanza, s'avvia alla conclusione riepilogando i vari limiti che si è cercato di frapporre al ruolo attribuito dalla legge al CIV.

Interviene quindi il dottore SMOLIZZA, richiamando l'attenzione sulla diseconomia sociale che consegue al gigantismo e sulla necessità di aprire un mercato concorrenziale che favorisca l'innovazione tecnologica nell'ambito della Pubblica Amministrazione (evidenzia in particolare gli effetti dell'uso dei *computer* specie a livello locale). Una gestione unitaria delle strutture dei vari enti, del personale, del patrimonio pubblico può avere una grande positiva incidenza sul rapporto costo-benefici; l'ipotesi della *holding*, egli aggiunge, ha senso solo in riferimento ad aspetti finanziari.

Rilevato poi che per i cinque milioni di pluripensionati italiani si può prevedere che l'unificazione ed il pagamento siano effettuati dall'INPDAP per il settore pubblico e dall'INPS per quello privato, l'oratore si sofferma sull'*iter* legislativo che ha caratterizzato il sorgere dell'INPDAP ed il configurarsi dei suoi organi; dichiara di ritenere difficile immaginare enti che escludano i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; ritiene corretto ipotizzare di avvicinarsi al modello privato, mentre considera impraticabile una sommatoria del sistema pubblico con quello privato. Spetta al Governo – egli sottolinea – scegliere, evitando che controllori e controllati si identifichino.

In conclusione, pone l'accento sui lunghi tempi che sono stati necessari per superare la vecchia mentalità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e sottolinea come – per il contributo che può dare un componente di un organo – al di là dei titoli accademici, conti la sua esperienza professionale e umana, la sua «Università della vita».

Il dottore LOI ricorda anzitutto i compiti dell'IPSEMA, istituito col citato decreto legislativo n. 479 del 1994 (ha assorbito le Casse marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale); sottolinea le prospettive di sviluppo derivanti dalla legge sul registro internazionale e dichiara di concordare su quanto auspicato dal dottore Lucchesi per una migliore definizione dei ruoli degli organi degli enti. Il sorgere di contrasti fra gli organi, egli aggiunge, è possibile in qualsiasi ente e non può sorprendere, trattandosi non di veri conflitti ma di sintomi di fisiologica vitalità. Ciò vale anche per l'IPSEMA, fra i cui organi c'è un atteggiamento dialettico.

Dichiarato poi – in merito alla ipotesi «imperialistica» di un ente che assorba altri – di concordare col dottore Smolizza sul rischio di diseconomie oltre certe dimensioni, l'oratore afferma di condividere anche gli obiettivi delle sinergie, della qualità delle prestazioni, dello sportello polifunzionale. Conclude auspicando che si evitino scorciatoie che potrebbero portare a disastri e non vantaggi per i cittadini.

Seguono interventi del senatore Roberto NAPOLI e dei deputati DUILIO, STELLUTI e GAPERONI e del presidente Michele DE LUCA.

Il senatore Roberto NAPOLI premette che scopo del decreto legislativo n. 479 del 1994 era quello di superare la gestione sindacale dei tre grandi enti, affidando la gestione agli amministratori e i compiti di indirizzo e vigilanza ai rappresentanti sindacali con dei limiti ben precisi; la legge n. 127 del 1997 – contro cui si è battuto – ha poi introdotto innovazioni sul ruolo del CIV. Quanto ha testè appreso dal rappresentante dell'INAIL lo preoccupa: si tratta di scegliere se svecchiare e rendere efficienti gli enti ovvero continuare a vivere con l'equivoco che il sistema duale ha portato in materia di rapporti tra gli organi. La stessa ipotesi di un amministratore delegato, egli aggiunge, farebbe compiere dei passi indietro.

Rilevato che da vari interventi è emersa una strategia di potenziamento del ruolo del CIV e di riordinamento del Consiglio di amministrazione e degli organi di gestione, il senatore Napoli evidenzia come l'istituzione di sportelli unici, di cui si è parlato, rientri nei compiti gestionali; si chiede se l'attuale sistema duale non stia rendendo più difficile la vita degli enti stessi; sottolinea l'importanza di fare recepire dal Parlamento i predetti segni di difficoltà; auspica che, con un atto di grande coraggio, si responsabilizzino gli organi di gestione, distinguendo i compiti del CIV (che egli sopprimerebbe) in una moderna visione di responsabilizzazione.

Il deputato DUILIO prende atto della vivacità dialettica nei rapporti fra gli organi, che richiede contributi di chiarimento, che questa Commissione può dare. Dopo la scelta della distinzione dei ruoli del CIV e del Consiglio di amministrazione – egli aggiunge – si è cercato di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. Posta inoltre la necessità di chiarire i concetti di indirizzo e vigilanza, chiede di conoscere quale contributo aggiunto abbiano dato i CIV all'ente di appartenenza e quale sia la responsabilità che si assume un organo nel momento in cui dà un indirizzo o compie un controllo.

Chiestosi poi chi si assumerebbe la responsabilità di un eventuale grande disastro cui porterebbe la creazione di una *holding* (ci sono enti che potrebbero essere assorbiti; l'IPSEMA potrebbe essere in apprensione), auspica che la Commissione affronti tali problemi in altra sede; si dice contrario all'ipotesi di un amministratore delegato ed auspica che si provveda ad eliminare la pluralità di soggetti all'interno degli enti.

Il deputato STELLUTI auspica preliminarmente che sul disagio manifestato dagli enti per la situazione esistente, in Commissione si apra un apposito dibattito. Osservato poi come l'unificazione delle regole per la raccolta dei contributi e per le prestazioni metta in discussione la pluralità degli enti, ritiene indispensabile razionalizzare le strutture tenendo conto delle divisioni categoriali e dei criteri di decentramento territoriale.

Osservato poi che non si può disdegnare che ci sia un organismo (in cui sono rappresentati i soggetti che pagano i contributi e ricevono le prestazioni) che controlli la gestione, conclude auspicando un dibattito di ampio respiro che razionalizzi e definisca meglio il ruolo dei vari organi.

Il deputato GASPERONI osserva anzitutto che le divergenze, i dissidi di merito sulle scelte da compiere fra gli organi dell'ente sono la dimostrazione della positività del sistema scelto, proprio laddove si tratta di problemi di una certa portata, come quelli attinenti al bilancio dell'INPS. Ribadisce quindi che non si può considerare il ruolo del CIV come piombo sulle ali del Consiglio di amministrazione; nè ci si può illudere su inadeguate forme di semplificazione: occorre invece imparare a vivere la complessità che il sistema comporta. Conclude dicendosi favorevole a discutere su come eventualmente modificare la vigilanza e l'indirizzo: dopo le audizioni la Commissione potrebbe aprire un dibattito e indicare ai due rami del Parlamento una soluzione.

Il presidente Michele DE LUCA sottolinea che l'obiettivo della Commissione è proprio quello che ha testè auspicato il deputato Gasperoni: con le audizioni finora condotte e con le successive la Commissione potrà disporre di un adeguato quadro conoscitivo su cui impostare un dibattito per giungere ad una relazione all'Assemblea delle due Camere, che evidenzi la necessità di determinate modifiche legislative sulla materia.

Circa l'ipotesi di un grande ente sono stati evidenziati dubbi sulla economicità; c'è da affrontare il problema di accorpare comunque enti con funzioni simili; c'è da affrontare anche il caso di un ente come lo SPORTASS che, pur non gestendo forme obbligatorie di previdenza e assistenza (non ha mai fruito di contributi statali) è stato inspiegabilmente inserito fra gli enti pubblici previdenziali. Detto ente gestisce forme assicurative in regime di libera concorrenza con le compagnie private a favore di soggetti che operano nell'ambito del CONI. Da tempo lo SPORTASS ha fatto appello alla Presidenza del Consiglio dei ministri perchè le fosse restituita la sua originaria qualificazione privatistica.

In ordine al problema degli organi occorrerà definire bene i compiti di indirizzo (che deve mantenersi di ampio respiro, senza scendere ai dettagli di spettanza gestionale), distinguendoli da quelli di gestione, precisando anche le procedure e l'oggetto del controllo, nonchè l'imputabilità degli atti.

Sui quesiti sollevati dai Commissari intervengono i rappresentanti degli enti.

Il dottor LUCCHESI osserva anzitutto che non si può pensare di lasciare chi finanzia e chi fruisce delle prestazioni (i rappresentanti sindacali e dei datori di lavoro) fuori dalla partecipazione alla vita dell'ente. Nel sistema duale scelto c'è un ruolo importantissimo di definizione strategica dei grandi obiettivi, dei piani pluriennali; occorre razionalizza-

re gli organi di controllo interni ed esterni, senza sovrapposizioni, considerando che attualmente non viene svolto alcun controllo sulle strutture territoriali e sulla corrispondenza fra atti formali e fatti amministrativamente rilevanti.

Osservato poi che la dialettica in corso non è un sintomo di ingerenza nella competenza del Consiglio di amministrazione (che da settanta giorni si stia lavorando sui rilievi del CIV circa il bilancio preventivo 1998 dell'INPS è la conferma della solidità delle osservazioni stesse), il dottore Lucchesi ricorda che il CIV ha saputo anche prendere posizione nettamente contraria di fronte a richieste come quella riguardante l'utilizzo di risorse della previdenza obbligatoria a favore della previdenza integrativa. Questa ed altre decisioni (peraltro apprezzate dalla Corte dei conti) hanno dato all'ente quel valore aggiunto cui si è riferito il deputato Duilio. Altri apporti vengono dati in termini di trasparenza, di maggior leggibilità dei bilanci, di più esatta misura dei costi e dei benefici, di cultura dell'autonomia e della connessa responsabilità di tutti.

Per quanto riguarda gli obiettivi di sinergia, egli aggiunge, è necessario il consenso delle parti sociali, così come è necessario evitare che da qualche fondo si cerchi di confluire su «mamma INPS» su cui scaricare i propri disastri ovvero per mantenere privilegi.

Il dottore FONTANELLI ribadisce che occorre semplificare all'interno degli organi di gestione; ritiene impossibile l'esistenza di due organi di direzione politica ed auspica una diligenza snella ed operativa. Il CIV, egli aggiunge, non può emanare indirizzi nei minimi dettagli, mentre con l'approvazione in via definitiva dei bilanci assume una sua responsabilità di tipo strategico. Quanto al valore aggiunto che tale organo ha apportato all'INAIL, ricorda il blocco dell'acquisto di una compagnia assicurativa, e la predisposizione di un piano sanitario che evitasse la politica delle iniziative improntate di giorno in giorno.

Il dottore SMOLIZZA premette che nei suoi due mesi di presidenza del CIV si è approvato un indirizzo sul patrimonio dell'INPDAP e si è avviato un dibattito sulla previdenza complementare; inoltre si è pensato di collegare le borse di studio con un piano di lavoro e si è affrontato il problema drammatico delle pratiche arretrate.

Si sofferma quindi sulla responsabilità e sulle possibilità operative da riconoscere alla dirigenza (fino al 1970 le famose «note di qualifica» consentivano di gestire il personale secondo meriti) e ricorda l'obiettivo della recente legge finanziaria di semplificare le strutture della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il «grande INPS», si tratta, egli aggiunge, di procedere con il metodo di valutazione dei costi e benefici, senza escludere a priori che un ente, anche se piccolo, possa essere valido.

Conclude sottolineando che i problemi della dirigenza e della gestione non attengono ad aspetti caratteriali delle persone, bensì ad atteggiamenti di conservazione, che invece non si verificano in periferia dove le cose si muovono più velocemente.

Il dottore LOI rileva che negli atti di indirizzo del CIV dell'IPSE-MA non si è mai entrati nei dettagli dei singoli atti, mantenendosi sui grandi fatti programmatici. C'è spazio per tutti, egli aggiunge: occorre modificare la normativa per rendere possibile un affinamento dei ruoli e dare una risposta positiva ai problemi individuati, sulla base della esperienza condotta a partire dal decreto legislativo n. 479 del 1994.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli intervenuti per l'apporto dato ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,15.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE
(R046 001, B62ª, 0001ª)

In apertura di seduta, il presidente MANTICA porge un caloroso benvenuto al ministro Visco e si augura, insieme alla Commissione, che l'odierna audizione si iscriva in un rapporto di stretta ed efficace collaborazione tra Governo e Commissione parlamentare di vigilanza.

Il ministro VISCO ringrazia il presidente Mantica ed i componenti della commissione per l'attenzione che gli è stata riservata e passa ad illustrare alcuni dati che sintetizzano la nascita e lo sviluppo dell'anagrafe tributaria, e l'evoluzione del rapporto convenzionale tra amministrazione delle finanze e società concessionaria del servizio.

L'informatizzazione dell'anagrafe tributaria, avviata all'indomani della riforma fiscale del 1972 (ed il conseguente passaggio ad un sistema tributario di massa), si basa sull'idea dell'allora ministro Visentini di far ricorso ad una società specializzata in grado di fornire una qualificata consulenza, non solo tecnologica, ma anche relativa agli aspetti procedurali ed organizzativi della riforma, nonchè di affrontare in modo unitario tutti i problemi che questa realizzazione comportava. A questo fine, nel 1976, venne costituita la SOGEI partendo da un nucleo di risorse Italsiel, la società che aveva svolto una analisi della situazione e realizzato uno studio di fattibilità sul nuovo sistema informativo.

La sfida cui venne chiamata la società era particolarmente impegnativa. Si trattava di attribuire in tempi brevissimi il codice fiscale a tutti i contribuenti e impiantare, realizzare ed affrontare le procedure di base per gli uffici.

All'inizio degli anni 80 la società venne chiamata ad un ulteriore sfida per mettere a punto gli strumenti di lotta all'evasione in un siste-

ma fiscale ormai di massa. A questo scopo la SOGEI ha impiegato tra l'altro il metodo dall'incrocio dei dati con banche interne all'amministrazione e con banche dati esterne. L'utilizzo del sistema informativo divenne, inoltre, elemento indispensabile per la messa a punto delle manovre di politica fiscale e per l'attuazione di provvedimenti «una tantum» che coinvolgevano un esteso numero di contribuenti (condoni, ISI, ect.).

Il sistema informativo così realizzato rappresenta ora un punto di forza e uno strumento insostituibile dell'amministrazione finanziaria perchè assicura l'operatività degli uffici, costituisce il presidio al gettito tributario, fornisce ausilio all'accertamento, oltre strumenti e supporti decisionali per le manovre di politica fiscale.

Il rapporto contrattuale tra il ministero e la SOGEI si è articolato secondo il sistema dell'appalto dal 1976 al 1992 ed il sistema della concessione, dal 1992 ad oggi, a seguito della legge n. 413 del 1991 che ha previsto appunto l'affidamento in concessione dei compiti relativi alla conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo a società aventi comprovata esperienza nella conduzione di sistemi informativi complessi.

Sulla scia della legge n. 413, nel 1992 è stata stipulata una convenzione quadro di durata novennale, con scadenza 13 maggio 2001, che rimette l'individuazione e gli obiettivi da conseguire a singoli atti esecutivi.

Le responsabilità conseguenti alla nuova veste di concessionaria, tra cui quella di effettuare le gare per gli acquisti, hanno comportato la definizione di un nuovo regime contrattuale, congruito dall'AIPA, che prevede un sistema differenziato di remunerazione: a tempo e spesa per quanto riguarda l'assistenza all'amministrazione; a forfait unitario per quanto riguarda la produzione del software e l'attuazione degli interventi di manutenzione evolutiva; a canone mensile fisso per le attività di manutenzione correttiva; a rimborso per i beni e servizi acquisiti con una maggiorazione del 6 per cento a fronte degli oneri di organizzazione e gestione.

In buona sostanza il passaggio dal sistema d'appalto a quello della concessione ha comportato il ridimensionamento dei poteri discrezionali della società affidataria, con conseguente blocco della lievitazione dei costi. L'Amministrazione ha, per parte sua, recuperato un potere di indirizzo che si è tradotto nella introduzione, a fronte di sistemi di forfettazione, di una serie di metodi analitici di controllo.

Fatte queste premesse, il ministro VISCO ritiene di poter dare un giudizio molto positivo sulla SOGEI, anche se la struttura è invecchiata e probabilmente sopradimensionata, tant'è che questo governo si è opposto alla richiesta ulteriore di 200 unità del personale impiegato dalla società.

Il ministro VISCO ricorda inoltre come il sistema italiano, di affidare a società specializzate in servizi informatici, ricalchi altre esperienze internazionali sviluppatesi positivamente in questi anni, con l'esempio estremo dell'Inghilterra, che ha conferito per appalto ad una società americana la gestione dei servizi informatici del ministero delle finanze. Si tratta di un settore ad altissima innovazione tecnologica, all'interno

del quale l'avvento del fisco telematico consentirà di liberare cospicue risorse che potrebbero essere impiegate a favore dei processi di decentramento fiscale.

In altre parole la SOGEI che prima era un elemento di propulsione ed innovazione ora costituisce lo specchio dell'amministrazione finanziaria, nel senso che i rapporti tra i due soggetti tendono a divenire sempre più intrecciati.

Il ministro VISCO termina soffermandosi sulle prospettive del rapporto tra società ed amministrazione. Dal momento che l'anagrafe non può essere collocata di per sé sul mercato – in questo esiste un'analogia con i servizi informatici della pubblica sicurezza – bisogna lavorare per una soluzione che solleci la componente di mercato ma non si abbandoni a queste tendenze, e quindi preservi un nucleo forte di indirizzo e di vigilanza. Ovviamente un errore ancora più grave sarebbe il perseguire una soluzione interna all'amministrazione pubblica, con conseguenti processi di separazione (rispetto agli andamenti di mercato). L'equilibrio tra le opposte soluzioni deve essere ricercato tenendo conto che la società proprietaria della SOGEI è stata recentemente privatizzata.

Si apre la discussione.

Il deputato DANESE, riallacciandosi alle ultime parole del ministro, chiede se sia vero che la Telecom intenda presto dismettere la partecipazione di maggioranza nella SOGEI. Egli paventa che, in una logica segnata dalla corsa alle privatizzazioni, si possa innescare una lotta per il potere tra gruppi diversi facenti riferimento alla pubblica amministrazione. Chiede se non sia il caso di anticipare il rinnovo della convenzione e cogliere questa occasione per una migliore impostazione di questi problemi.

Il ministro VISCO sostiene che si stanno confrontando effettivamente soluzioni diverse, ferma restando che egli rimane fortemente contrario a forme di acquisizione diretta – prospettate per varie ragioni da esponenti dell'opposizione – perchè costose ed inefficienti. Smentisce comunque la notizia in base alla quale la Telecom sarebbe prossima a dismettere la SOGEI.

Il presidente MANTICA chiede al ministro se è stata presa in considerazione l'ipotesi di una società a partecipazione pubblica che unifici tutte le strutture informatiche della P.A.

Il ministro VISCO ritiene pericolosa quest'ultima soluzione, dal momento che non gli appare possibile governare da un centro unico esigenze differenziate, che comportano interventi rapidi e flessibili (come sono quelli richiesti per l'amministrazione finanziaria, che deve continuamente adattarsi alla modifica del sistema normativo). Questo non significa negare che comunque il momento dell'ideazione e del controllo debbano rimanere in mano pubblica.

Il vicepresidente VANNONI ritiene che, anche nell'ottica di offrire una valida base informativa alla nuova finanza locale, occorre puntare in primo luogo sui processi di sburocratizzazione. Per quanto riguarda il confronto tra strategie pubblicistiche e privatistiche, ritiene prioritario combattere la tendenza alla separatezza perchè essa porta inevitabilmente con sè pericoli di settorializzazione e quindi di dispersione (minore efficacia) degli interventi.

Il ministro VISCO assicura che la sperimentazione dei nuovi rapporti con la finanza regionale è già avviata, dal momento che nuclei della SOGEI sono già al lavoro presso sedi decentrate, come nel caso della regione Lombardia. Anche qui occorre preservare un equilibrio tra esigenze di mercato, e quindi di riduzione dei costi, e i poteri decisionali che vanno riconosciuti agli enti locali.

Il presidente MANTICA pone un'ultima domanda a proposito della prossima introduzione del fisco telematico. Si chiede se detta prospettiva non possa intrecciarsi con una cospicua riduzione del numero delle dichiarazioni, sulla scia dell'esperienza di altri paesi.

Il ministro VISCO risponde che esistono già dei precedenti nell'esperienza italiana più recente che si muovono in questa direzione, come è per la forfetizzazione dei versamenti IVA dei contribuenti minori. Anche se le dichiarazioni diventeranno telematiche, il loro numero rimarrà tuttavia alto, rispetto a quello di altri paesi. La differenza è imputabile al fatto che vi sono in Italia molte piccole imprese, e quindi numerosi contribuenti IVA.

L'introduzione di una franchigia sui redditi della prima casa ha certamente ridotto il numero delle dichiarazioni, ed analogo sarà l'effetto del collegamento telematico del Fisco con le grandi imprese. Questi ed altri risultati, per essere valutati pienamente, hanno proprio bisogno dell'interazione con l'anagrafe tributaria, nel quadro di un processo che vede ridursi progressivamente, ed irreversibilmente, i flussi cartacei.

Volendo concludere, il ministro Visco sostiene che il complesso archivio tributario sta per trasformarsi in una «autostrada informatica fiscale» nella quale le informazioni, contrariamente al passato, non saranno organizzate per singola imposta ma strutturate per contribuente. Sarà così facilitato l'accesso alle informazioni non solo per fornire servizi ai cittadini ma anche effettuare i controlli.

Con l'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti, tutto diventerà più rapido, affidabile e moderno. La risoluzione telematica, che partirà quest'anno con la dichiarazione unificata, sarà solo l'inizio. Nel giro di qualche anno non avremo più le dichiarazioni dei redditi tradizionali, perchè una parte rilevante arriverà per via telematica: saranno inviate da sostituti d'imposta, Caaf, banche e poste su modelli unici. Tutto questo renderà inutile una serie di incroci, liberando risorse sia per il fisco sia per la Sogei.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0008^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0018^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta del 4 marzo 1998 la Commissione ha proceduto ad audizioni informali delle associazioni sindacali relativamente allo schema di decreto concernente modificazioni al decreto legislativo n. 29 del 1993.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutosi prima della seduta odierna ha ritenuto di proporre alla Commissione di procedere all'esame dello schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero costituendo un Comitato ristretto composto da un rappresentante per ciascun gruppo. Il Co-

mitato, dopo la fase delle relazioni, esaminerà sia lo schema di parere sia il complesso degli emendamenti per ciascun provvedimento. Resterà alla Commissione quindi la votazione di ciascun parere nel suo complesso e degli eventuali pareri alternativi.

La Commissione consente all'unanimità dei presenti.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0011^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo sulla parte del provvedimento relativo alla disciplina sostanziale, ritiene condivisibile la più netta affermazione del principio della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e la rimodulazione della normativa sulla mobilità che è uno dei più delicati problemi connessi al trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali.

Passando al merito, fa presente che la responsabilità dei dirigenti in materia di organizzazione del lavoro può comportare un rischio. Avendo ampliato la materia oggetto di esame congiunto, occorre chiedersi se non sia il caso di armonizzare meglio i poteri sindacali con la responsabilità del dirigente. La determinazione degli obiettivi, che sono il parametro per la conservazione della funzione dirigenziale, può comportare il rischio che l'espletamento di procedure spesso assai vincolanti di relazione sindacale ponga il dirigente dinanzi ad una seria difficoltà per raggiungere gli obiettivi. In altri termini, se non c'è alcuna armonizzazione fra la responsabilità dirigenziale, oggi aggravata, e l'obbligo di svolgimento delle procedure in esame congiunto può accadere che si chieda al dirigente di rispondere del mancato raggiungimento degli obiettivi che non dipendono esclusivamente da lui. Ricorda che in sede di emanazione del decreto n. 29 del 1993 stabilendosi il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, si ritenne di non poter inserire procedure di esame congiunto in materia di organizzazione, perchè l'organizzazione può essere semmai materia di informazione preventiva e non successiva. L'organizzazione non è poi neanche materia di informazione preventiva perchè nel momento in cui si condiziona l'esercizio della responsabilità dirigenziale sull'organizzazione ad una relazione sindacale esterna si vulnera il suddetto principio di separazione. Occorre chiarire che quando sull'obiettivo fissato dal Ministro incide una procedura di consultazione, specialmente nel caso di esame congiunto, di questo non va imputato il dirigente.

Segnala, poi, che occorre armonizzare la responsabilità dirigenziale per obiettivi all'interno di stanziamenti di bilancio con la riforma del bi-

lancio pubblico recentemente introdotta. Considerando che l'attuale struttura del bilancio risultante anche dalla riforma non è ancora definibile un bilancio per obiettivi, occorre modulare la responsabilità dirigenziale con l'entrata a regime dello stesso bilancio per obiettivi che è ancora in fase di sperimentazione.

Quanto al regime di controlli che sono divenuti controlli successivi e alla armonizzazione con la responsabilità dirigenziale, fa presente che esiste un varco nell'ordinamento dato dalla permanenza di fattispecie penali che contengono margini di discrezionalità che possono rappresentare una remora all'assunzione piena di responsabilità. A tal proposito richiama il reato di omissione di atti di ufficio la cui fattispecie si ricava dal concetto di responsabilità amministrativa. Occorre evitare pertanto che il dirigente tema l'assunzione piena di responsabilità e non concorra al pieno risultato della riforma proposta.

Quanto alla responsabilità amministrativa e alla Corte dei conti, fa presente che la Corte dei conti mantiene un termine di iniziativa incerto - visto che l'ordinario termine di prescrizione è quinquennale, ma ampio - e che le modalità di avvio dell'azione di responsabilità sono poco determinative tali da costituire una remora.

Relativamente ai compiti sottratti alla gestione del Ministro, segnala che la disposizione che prevede il potere del Ministro medesimo di conferire incarichi di dirigenza non generale ritiene più opportuno che sia il dirigente generale a provvedere in tal senso. Suggerisce inoltre la previsione istitutiva di una sorta di banca dati dei dirigenti. Se l'obiettivo è la mobilità tra le varie cariche dirigenziali, occorre favorirlo attraverso la costituzione di un organismo tecnico idoneo ad enucleare le professionalità specifiche di ciascun dirigente. Osserva a tal proposito che l'interscambio è un modo per promuovere la circolazione delle professionalità inoltre propone una proiezione internazionale della dirigenza pubblica.

Passando alla possibilità del Governo entrato in carica di non confermare i dirigenti, ritiene preferibile che il Governo, nel momento in cui esercita il suo potere di avvicendare il dirigente, lo faccia con motivazione riscontrabile, individuando magari un organo collegiale, una sorta di garante che sia affidato ad un autogoverno della categoria dirigenziale, al fine di realizzare la trasparenza dell'operazione.

Relativamente all'articolo 9 sulla disciplina delle mansioni superiori rileva la scarsa coerenza tra il comma 1 dell'articolo 56, 1° comma del decreto 29 del 1993 e il comma 2, lettera a), dello stesso articolo. Dal combinato disposto dei due commi, sembrerebbe - nel caso in cui si adibisca a mansioni superiori con vacanza di posto in organico in contemporanea con l'apertura della procedura concorsuale per colmare la stessa vacanza - che alla scadenza del dodicesimo mese a procedura di copertura aperta la persona incaricata assume la mansione superiore. Ciò è da evitare eliminando l'inciso salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a), di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto n. 29 come sostituito dall'articolo 9.

Fa presente inoltre che la soluzione a tale problematica è individuabile già al comma 4 dello stesso articolo 9 dove si chiarisce che l'asse-

gnazione temporanea di mansioni superiori con posto vacante è diretta esclusivamente a dare il tempo per coprire la stessa vacanza di posto.

Conclude dichiarandosi perplesso sulla disposizione del comma 6 dell'articolo 9 da cui sembrerebbe che i contratti collettivi possano stabilire disposizioni per l'attribuzione definitiva delle mansioni superiori in deroga a quanto previsto dallo stesso decreto. Non è difficile pensare che tale deroga sarebbe da ritenersi inopportuna nel settore del pubblico impiego.

Il deputato Nuccio CARRARA osserva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame, a suo avviso, violi le disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione con le quali si prevede l'imparzialità della pubblica amministrazione. A suo avviso, invece, il provvedimento prevede una eccessiva estensione dello *spoils system* che invece di conferire efficienza al sistema, si risolve in una generale politicizzazione di tutti i dipendenti pubblici e non solo di coloro che sono stati chiamati direttamente. A titolo di esempio porta il caso della disposizione che conferisce al segretario generale del ministero poteri di gestione amministrativa ed organizzativa delegabili a dirigenti sottoposti, senza però prevedere i criteri in base ai quali conferire le deleghe. Conseguenza di tale meccanismo è che il personale non risponderà più alla legge nell'interesse generale, ma soltanto al dirigente da cui dipende. D'altro canto anche il cittadino si renderà conto che ogni qualvolta entrerà in contatto con pubblici dipendenti dovrà essere consapevole che questi ultimi rispondono a logiche politiche. Per tali motivi ritiene che la soluzione più idonea per conferire efficienza ed imparzialità alla pubblica amministrazione sia appunto la separazione tra politica ed amministrazione.

Al fine di concretizzare con puntuali proposte di modifica tali considerazioni, si riserva di presentare degli emendamenti allo schema del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT dichiara preliminarmente di concordare con le considerazioni del collega Carrara, in quanto il provvedimento in esame prevede un sistema di organizzazione della pubblica amministrazione che ormai abbandona il modello weberiano dell'imparzialità del pubblico dipendente. Si tratta di una involuzione che emerge da tempo e che viene sottolineato dal provvedimento in esame con la conferma del principio della temporaneità degli incarichi apicali che di fatto condiziona la burocrazia statale al Governo e non alla legge.

Il ministro Franco BASSANINI osserva che il principio della temporaneità degli incarichi conferiti agli alti dirigenti dello Stato è ormai da molto tempo la regola: si pensi ad esempio al metodo di nomina dei prefetti, dei diplomatici o di altri appartenenti a rilevanti categorie che complessivamente viene applicato a circa il 98 per cento dei dirigenti pubblici, lasciando ancora oggi la residua quota del 2 per cento in una situazione di completa inamovibilità.

Il senatore Renzo GUBERT prende atto della precisazione del ministro, ma osserva che vi è sempre la necessità di valutare l'applicazione di ciascun metodo al contesto nel quale esso va ad operare.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si sofferma sull'articolo 9 (disciplina delle mansioni) concordando con le considerazioni del collega Frattini, il quale sollecitava un chiarimento della disposizione nel senso di considerare l'esercizio temporaneo di mansioni superiori immediatamente collegato all'avvio delle procedure per la copertura del posto vacante. Concorda quindi con il principio del concorso e non con quello della nomina di fatto.

Per quanto riguarda l'articolo 16, comma 9 (parere delle Commissioni parlamentari sugli incarichi di funzioni dirigenziali) auspica che anche le minoranze parlamentari possano avere titolo per attivare la procedura consultiva presso le Commissioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 19 (criteri di adeguamento per le amministrazioni non statali) osservando come non sia condivisibile il vincolo imposto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento della dirigenza, in quanto si tratta di materia che attiene all'autorganizzazione delle autonomie e non certo ai principi su cui si fonda lo Stato.

Infine, rileva come l'articolo 42 esprima una contraddizione con l'impostazione privatistiche che il Governo vuole dare alla pubblica amministrazione: si prevede infatti l'incompatibilità dello *status* del dipendente pubblico con l'assolvimento di incarichi o mansioni retribuiti al di fuori dell'orario di lavoro. Auspicherebbe pertanto che dal divieto fossero almeno esclusi gli incarichi occasionali. Inoltre non condivide il controllo centralizzato di tutte le autorizzazioni conferite ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di mansioni o incarichi di cui al comma 6 del riformando articolo 58 del decreto legislativo n. 59.

Il ministro Franco BASSANINI precisa che è vigente la disposizione che prevede sia l'incompatibilità che la centralizzazione dei controlli. Del resto deve precisare che una generalizzata disciplina di privatizzazione del rapporto di impiego pubblico non sarebbe consentita al Governo in quanto esula dai principi di delega.

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento che occorre correlare al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo, attiene alle fonti normative del settore ed intende limitare l'intervento della legge come fonte disciplinatrice alla fissazione dei principi generali.

A differenza del testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 non si fa alcun riferimento al regolamento come fonte secondaria del diritto. Dovranno invece essere emanati dalle pubbliche amministrazioni «atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti», per disciplinare:

le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

gli uffici di maggior rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
le dotazioni organiche complessive.

Dovranno invece emanarsi con altre determinazioni organizzative di diritto privato emanate dagli organi preposti alla gestione e quali atti interni unilaterali le scelte diverse da quelle che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame riserva agli atti organizzativi di diritto pubblico. Si domanda quali siano gli atti organizzativi di diritto pubblico. Relativamente all'amministrazione pubblica dello Stato si domanda se l'atto di diritto pubblico sia un regolamento presidenziale o un semplice regolamento approvato con decreto ministeriale. Quanto poi al comune o alla provincia si domanda se l'atto organizzativo sia materia dello statuto dell'ente locale oppure sia materia di regolamento organico come nel passato. Quanto poi ad un ente pubblico non territoriale si chiede se l'atto organizzativo possa essere una semplice direttiva interna priva di rilevanza esterna. Sul punto si dichiara contrario, ritenendo che semmai può trattarsi di un assetto non regolamentare dato con atto amministrativo a contenuto generale.

Gli atti organizzativi di diritto comune non possono essere assimilati ai contratti collettivi, pur dovendo essi formare oggetti di procedure sindacali di informazione ed esame. In sostanza sono atti unilaterali del soggetto competente sottratti però ai controlli previsti per gli atti amministrativi e non impugnabili dinanzi al TAR.

Si domanda se simile assetto sia coerente con la delega conferita dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 59. A tal proposito ritiene che la delega non abbia oggetto anche la rivisitazione delle fonti del diritto.

Occorre mantenere invariato quanto sancito dall'articolo 2 della legge n. 421 del 1992, i cui criteri direttivi siano stati puntualmente richiamati dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 59.

Fa presente che gli atti organizzativi unilaterali di diritto privato possono ledere posizioni giuridiche ed aspettative dei dipendenti. Se così è e tenuto presente che si tratta di atti unilaterali diversi sia dai contratti collettivi sia dai contratti individuali, dall'incidenza di tali atti organizzativi non può che discendere la violazione dei diritti soggettivi dei dipendenti. La tutela dei dipendenti medesimi sarà ristretta pertanto ai soli diritti soggettivi e non anche alla tutela dei loro interessi legittimi, non essendo gli atti organizzativi di diritto privato impugnabili dinanzi al TAR. Ritiene che all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame dovrebbe rilevarsi che la disciplina pubblicistica attiene all'ordinamento ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, mentre per il rapporto di lavoro la disciplina è solo privatistica.

Aggiunge che lo schema di decreto legislativo in materia di fonti possa ritenersi conforme alla seconda parte della Costituzione come proposta dalla Commissione bicamerale, ma non possa ritenersi coerente con la parte I e II della Costituzione vigente.

Relativamente poi al potere di organizzazione ricorda che le differenze rispetto al testo attuale del decreto legislativo n. 29 del 1993 con-

sistono nella soppressione dei controlli della Corte dei conti su: a) atti normativi e generali adottati nelle materie riservate a fonti pubblicistiche dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421 del 1992; b) provvedimenti preceduti da deliberazioni del Consiglio dei ministri; c) provvedimenti di nomina di dirigenti generali o di incarichi agli stessi; d) altri atti del Presidente del Consiglio per i quali sia stata dalla Presidenza medesima richiesta la sottoposizione a controlli preventivi.

In sostituzione dei controlli della Corte dei conti, l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede il controllo interno affidato ad organismi interni alle singole amministrazioni che avranno il compito di verificare periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto n. 29 del 1993. Ritiene che anche a proposito del regime dei controlli vi sia un eccesso di delega del provvedimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Quanto poi al tema degli orari di servizio e di apertura degli uffici osserva che tali orari non saranno armonizzati agli orari del settore privato, ma agli orari praticati dalle amministrazioni pubbliche nei paesi dell'Unione europea. A tal proposito ritiene più opportuno il riferimento agli orari del settore privato.

Propone inoltre che l'iniziativa della richiesta di parere al Consiglio di Stato – per i pareri facoltativi – sia sottratta alla competenza del dirigente ed attribuita al Ministro al fine di evitare eventuali ritardi nel procedimento.

Quanto agli articoli 16 e 17 del provvedimento, contesta la previsione che le Commissioni parlamentari siano chiamate all'esame delle competenze dei dirigenti da nominare.

Ritiene sufficiente che le stesse Commissioni discutano personalmente con l'interessato circa le pregresse esperienze professionali senza alcun esame delle loro competenze. Contesta poi la previsione che i dirigenti svolgano attività di consulenza e di ricerca. Ritiene infine errato che si possano inserirsi nei contratti collettivi previsioni sulle sanzioni da irrogare per le infrazioni disciplinari dei dipendenti degli enti pubblici. Un ostacolo in tal senso potrebbe essere individuato all'articolo 25, comma 3, della Costituzione, laddove si vieta l'irrogazione di sanzioni – che, secondo una dottrina minoritaria da lui condivisa, non sono solo sanzioni penali – se non in forza di legge entrata in vigore prima del compimento del fatto.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco BASSANINI, ringraziando i membri della Commissione per gli articolati interventi, fa presente che con il provvedimento si completa una riforma del pubblico impiego in corso da molti anni e a cui hanno dato apporto Governi di diverso orientamento politico.

Osserva che l'obiettivo della privatizzazione delle amministrazioni pubbliche finalizzato ad una maggiore efficienza delle stesse, deve essere perseguito nel rispetto della legge. Non si può pensare di contrapporre un'amministrazione diretta ad applicare la legge ad una amministra-

zione che intende raggiungere lo scopo prefissato in sede politica. L'amministrazione efficiente diventa il presupposto per il rispetto della legge stessa.

Fa presente che la privatizzazione ha un limite. Poichè nelle pubbliche amministrazioni la misura dell'efficienza è data dal mercato, diventa necessario introdurre forme di aziendalizzazione e contemporaneamente la separazione tra la sfera politica e la sfera gestionale. Osserva che nel provvedimento è stata chiarita e rafforzata tale separazione. Interrogandosi sulla natura della responsabilità politica e quindi degli eletti rispetto alla responsabilità dei dirigenti, rileva che la stessa responsabilità politica – tenuto presente il mandato degli elettori – è correlata alla predisposizione del programma di Governo in cui sono individuati gli obiettivi da raggiungere. Occorre evitare forme di irresponsabilità che si verificherebbero se gli obiettivi individuati in sede politica fossero attuati da dirigenti inamovibili.

Relativamente ai dirigenti, fa presente che nell'ordinamento attuale l'autorità politica può nominarli, facendoli così entrare a far parte del corpo dirigenziale evitando così il passaggio tramite la selezione in un concorso o corso-concorso. Il provvedimento del Governo opera invece in senso diverso: l'autorità politica può nominare dirigenti a termine per contratto, che però non entrano a far parte del corpo dei dirigenti: si tratta di privati cittadini a cui vengono conferiti incarichi temporanei.

Quanto poi alla mobilità dei dirigenti, rileva che il Governo prevede nel provvedimento che tale mobilità sia estesa anche ai dirigenti generali dello Stato per i quali attualmente la mobilità non è contemplata.

Quanto poi alla previsione secondo cui il Governo che entra in carica può, entro novanta giorni dalla sua costituzione, rinnovare gli incarichi di direzione negli uffici dirigenziali di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, osserva che non si tratta di una previsione del tutto nuova. Ritiene che tale previsione non configuri lo *spoil-system* visto che i dirigenti vengono destinati poi ad altri incarichi.

Ritiene inoltre opportuno valutare attentamente molte delle osservazioni illustrate dal deputato Frattini, perchè la riforma in esame ha una valenza ben più ampia della semplice riforma della dirigenza. In particolare osserva che la legge n. 94 di riforma del bilancio dello Stato prevede espressamente un periodo sperimentale di responsabilizzazione dei dirigenti che, una volta realizzata la riforma della legge n. 29, andrebbe a regime configurando quindi una responsabilità contabile del dirigente effettivamente collegata alla necessaria autonomia amministrativa.

Sempre per quanto riguarda la responsabilità del dirigente, osserva che l'articolo 17 dello schema di provvedimento prevede già dei criteri di valutazione dei risultati che naturalmente dovranno essere collegati al complesso delle situazioni giuridiche in capo al dirigente medesimo. Fino a quando non vi sarà la riforma completa della disciplina, è vigente la legge n. 29 che prevede appunto le sanzioni nel caso di mancata realizzazione di risultati o, nei casi più gravi, per violazione delle disposizioni del ministro.

Ritiene senz'altro auspicabile la revisione della disciplina relativa alle omissioni di atto d'ufficio, ma ritiene che essa vada adottata con un provvedimento *ad hoc* che individui con maggiore precisione la fattispecie, evitando valutazioni discrezionali.

Concorda inoltre con la modifica suggerita nel corso del dibattito relativa all'attribuzione degli incarichi dei dirigenti da parte del dirigente superiore e non del ministro. Si tratta di una correzione di rilievo, ma coerente con l'impostazione del provvedimento.

Osserva inoltre come sia giusto sottolineare gli effetti positivi della temporaneità degli incarichi che consentirà un importante interscambio e una rilevante mobilità dei dirigenti pubblici. Per tale motivo auspica un efficace funzionamento della banca dati al fine di consentire il necessario coordinamento dei *curricula* dei dirigenti del ruolo unico.

Per quanto riguarda il collegio arbitrale, il Governo non è contrario ad una sua previsione, ma ritiene opportuno che esso non sconfini nella funzione di organo di autogoverno. Il collegio infatti deve avere carattere di indipendenza, essere snello, ricomprendere naturalmente i rappresentanti delle due parti nonché un presidente nominato in base a criteri prestabiliti.

Per quanto riguarda le considerazioni del deputato Garra, il Governo concorda con l'ipotesi di attribuire al ministro l'iniziativa della richiesta di parere al Consiglio di Stato al fine di evitare eventuali ritardi del procedimento. Il medesimo collega Garra sollevava inoltre il problema della non opportunità che le Commissioni parlamentari valutino i *curricula* dei candidati dirigenti. Il Governo, invece, ritiene che il Parlamento apra il più ampio dibattito in ordine alla valutazione del dirigente sia sotto il profilo dell'esperienza, sia sotto quello della qualità professionale del candidato al fine di valutare compiutamente l'idoneità all'incarico.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, osserva che dalla discussione generale è emersa una sostanziale condivisione del disegno delineato dal Governo nel provvedimento in cui viene chiarito e rafforzato rispetto al decreto legislativo n. 29 del 1993 il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.

Fa presente la necessità di articolare meglio il rapporto tra segretario generale dei ministeri ed i due livelli di dirigenza, chiarendone meglio le competenze. Occorre inoltre precisare le funzioni dei due livelli dirigenziali.

Si dichiara contraria all'organismo di autogoverno della dirigenza pubblica proposto dall'onorevole Frattini: ritiene invece indispensabile un organo arbitrale che operi relativamente all'aspetto sanzionatorio e non per determinare la validità della mancata conferma dei dirigenti da parte del Governo.

Ritiene opportuno riflettere sulla necessità di un'armonizzazione della responsabilità dirigenziale con la riforma del bilancio per obiettivi.

Confermando l'assenza nel provvedimento di un meccanismo di *spoil-system*, fa presente che occorre partire dalla realtà attuale della pubblica amministrazione per verificare se si vada verso una maggiore trasparenza. Conclude ritenendo opportuno chiarire in cosa si sostanzia la scelta politica: considerando che il Governo vince le elezioni sulla base di un determinato programma, il medesimo Governo deve poter avere gli strumenti, quali sono i dirigenti, per realizzare tale programma. Pertanto la scelta politica dei dirigenti intesa come scelta di individui che consentano di raggiungere gli obiettivi indicati nel programma di governo, non è da ritenersi per nulla inopportuna.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94)

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B30^a, 0003^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, iniziato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA svolge alcune considerazioni relative a questioni specifiche emerse nel corso del dibattito, riservandosi di intervenire in replica alla luce della proposta di parere del relatore.

Osserva quindi che nel corso della discussione è sorta l'esigenza di un chiarimento relativo al ruolo del CIPE nel quadro della riforma del Ministero. Anche se il Comitato potrebbe apparire interno al nuovo Dicastero, esso rimane invece un organo autonomo di natura interministeriale presieduto, di norma, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale ragione, pertanto, deve essere garantita la sua indipendenza rispetto al Tesoro anche se la sede degli uffici rimane presso tale Ministero. Per garantire la funzione di terzietà, propria di tale organismo, la segreteria, infatti, manterrà la funzione di analisi

e raccolta di proposte provenienti da tutti i dicasteri economici e sarà diretta da un dirigente generale di livello C.

Per quanto riguarda l'assistenza che precede le delibere del CIPE, ricorda che nel passato tale funzione era garantita dal Tesoro. Nel momento in cui invece si prevede l'unificazione dei dicasteri economici, sarebbe incongruo prevedere l'attribuzione dell'attività predeliberativa al solo Tesoro. Pertanto tale attività sarà svolta dai competenti dipartimenti e direzioni dei vari ministeri che provvederanno a far pervenire le proposte, che saranno raccolte dalla segreteria e proposte al Comitato interministeriale. Questo è il motivo principale per il quale la funzione predeliberativa del CIPE non è stata concentrata in un'unica struttura.

Il senatore Michele FIGURELLI osserva preliminarmente come sia efficace la procedura di esame parlamentare delle proposte governative, in quanto dalla discussione emergono chiarimenti e proposte che saranno senz'altro utili ai fini dell'emanazione del provvedimento definitivo. Auspica comunque che l'esigenza di profonda riforma della struttura dei ministeri non vada a discapito della garanzia del necessario equilibrio tra le varie amministrazioni.

Illustrando alcune osservazioni allo schema di regolamento in esame, si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), recanti le competenze della direzione prima del dipartimento del Tesoro. Osserva in proposito che, a suo avviso, si prevedono competenze molto ampie per quantità e qualità rispetto alla struttura prevista. In particolare si sofferma sulla «gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria» che richiederebbe da sola un'organizzazione specifica. Tra l'altro la competenza delle privatizzazioni dovrebbe tenere conto anche dei compiti del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 3, prevedendo un meccanismo di concertazione tra le due strutture ministeriali al fine di verificare che nei vari processi di privatizzazione sia rispettato il principio della compatibilità con le esigenze del Meridione.

Per quanto riguarda il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 2, si sofferma sulle competenze dell'ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – di cui alla lettera f) del comma 1 – tra le quali vi è quella relativa alla «rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati». Ricorda che tali competenze, dietro impulso del Governo, sono state attribuite sino ad oggi a strutture che hanno fatto ricorso a risorse umane esterne all'amministrazione. In questo senso chiede al rappresentante del Governo quale sia l'attuale configurazione di tale ispettorato e se continuerà ad avvalersi di consulenze in quanto, a suo avviso, sarebbe opportuno prevedere una struttura che disponga di personale e di un sistema informatico adeguato, tali da garantire forme di monitoraggio dei flussi di tesoreria più incisive e di carattere

permanente per intervenire tempestivamente in caso di tendenze anomale, informandone preventivamente il Parlamento.

Per quanto riguarda il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, cui ha fatto cenno in precedenza, desidera sollevare una questione che non ha carattere puramente nominalistico, ma ha natura sostanziale: ritiene cioè che a fianco al termine «coesione» siano aggiunti anche gli aggettivi «economica, sociale e civile», in quanto ritiene importante definire indici rappresentativi della coesione per contrastare eventuali squilibri economici. Tra i compiti del dipartimento, vi dovrebbe essere la verifica della distribuzione territoriale della spesa in base a parametri quali la popolazione residente, la disoccupazione o l'attività economica. Intende cioè proporre un procedimento di verifica analogo a quello già previsto per la valutazione di impatto ambientale, una verifica volta ad analizzare l'impatto e la compatibilità della programmazione e della spesa pubblica con le esigenze del Meridione. Per tali ragioni il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dovrebbe essere sensibilmente potenziato rispetto alla previsione normativa, individuando pertanto misure di razionalizzazione come, ad esempio, quelle relative alla privatizzazione oppure quelle di cui alle competenze dell'ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *f*), del comma 1 dell'articolo 2, cui ha già accennato.

Si sofferma quindi sulle disposizioni relative al Centro nazionale di contabilità pubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, le cui competenze, fra l'altro, sono quelle relative alla «raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, e la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia», una competenza che andrebbe meglio definita. Ritiene comunque che la dotazione organica del Centro sia sproporzionata. Forse una diversa configurazione del Centro potrebbe risolvere il problema: ciò sia alla luce della prevista istituzione dell'ISAE, sia della possibilità di incorporare il Centro nel Consiglio tecnico e scientifico degli esperti.

Rileva quindi come sia opportuno definire più precisamente la struttura e le competenze del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti di cui all'articolo 5, comma 1. Si riferisce in particolare all'articolazione del Consiglio in due distinti collegi, quello per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, e quelle per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari.

Il Presidente Antonio MARZANO interviene brevemente per suggerire una modifica a chiarimento della definizione di cui all'articolo 2, comma 2 laddove si precisa che il Centro nazionale di contabilità pubblica cura, fra l'altro, «la tenuta di una banca dati normativa». Riterrebbe infatti più opportuna la seguente formulazione: «la tenuta di una banca dati sulla normativa».

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ricorda che è fissato per oggi, martedì 10 marzo, alle 19, il termine per la presentazione dello schema di parere del relatore cui possono essere presentati degli emendamenti entro le 14 di domani mercoledì 11 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

70^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2524-B) *Disposizione per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore BESOSTRI, il quale ritiene che non vi siano rilievi da formulare sulle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere favorevole.

(3088) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento come modificato dalla Camera dei deputati, rilevando che il comma 3-bis dell'articolo 1

conferisce al Ministro del lavoro un potere discrezionale a suo avviso non sufficientemente delimitato.

Con tale rilievo, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

(A007 000, C29^a, 0004^o)

Il presidente Lino DIANA dispone che l'esame degli altri argomenti iscritti nell'ordine del giorno, data l'assenza dei relatori designati, sia rinviato ad un'apposita seduta da convocare per domani, mercoledì 11 marzo alle ore 14,15.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

105^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

(3039) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 17 febbraio, ha esaminato il testo del disegno di legge in titolo e ha espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di alcune modifiche agli articoli 2, 4, 12 e 15. Pervengono ora dall'Assemblea numerosi emendamenti, tra i quali si segnala che gli emendamenti 2.34, 4.58, 12.16 e 15.12 (testo corretto) adempiono alle condizioni poste sugli articoli 2, 4 e 15. Ricorda, inoltre, che la Sottocommissione nella seduta del 19 febbraio ha espresso parere di nulla osta su numerosi emendamenti trasmessi dalla 13^a Commissione, nel presupposto che la loro approvazione comporterebbe l'inserimento di nuove finalità o priorità nel programma finanziario di ripartizione, con l'effetto – tenuto conto che gli interventi devono essere realizzati nel limite degli stanziamenti disponibili – di comprimere le risorse da destinare ad altre finalità. Qualora, peraltro, alcuni emendamenti ampliativi degli interventi – ma contenuti nel limite delle risorse complessive – presentassero una copertura non idonea (es. Fondo della Protezione civile, secondo le indicazioni del rappresentante del Tesoro in ordine alle esistenti finalizzazioni), sarebbe opportuno valutare gli emendamenti nel

presupposto che tale copertura sia non apposta. Rileva inoltre che i seguenti emendamenti sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato: 1.100, 1.0.1, 2.300, 5.118, 5.48, 5.120, 5.121, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 9.0.1, 12.500, 12.7, 12.9, 12.11, 12.0.50, 12.0.51, 13.1, 13.5, 13.102, 13.302, 13.33, 13.104, 13.105, 13.106, 13.109, 13.110, 17.300, 17.301, 17.303, 17.3, 17.304, 17.305, 17.306, 20.0.300, 21.300, 21.301, 21.2, 23.5, 23.301 23.0.16 (limitatamente al comma 2), 23.0.310 (limitatamente alla lettera c) del comma 1), 23.0.311, 23.0.312, 23.0.313, 23.0.314, 23.0.14 (limitatamente al comma 3), 23.0.315 e 23.0.400 e per i quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro; è necessario, peraltro, acquisire elementi dal Tesoro anche in ordine alla quantificazione dell'onere derivante dagli emendamenti 23.0.15 e 23.0.316, che prevedono, in correlazione alla medesima disposizione, due diverse valutazioni.

Gli emendamenti 13.40, 13.19, 13.107 e 13.108 (sugli ultimi tre la Sottocommissione aveva già formulato parere di nulla osta) comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato o di altri enti, ma prevedono la relativa copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, che vengono acquisite dalle regioni tramite l'attivazione diretta dei mutui; sarebbe opportuno prevedere esplicitamente i meccanismi di trasferimento di tali risorse dalle regioni agli enti cui vengono posti a carico gli oneri (INPS, ENEL, bilancio dello Stato). Rileva infine, che gli emendamenti 12.0.170, 12.0.102, 12.0.103 e 12.0.104 – su emendamenti analoghi la Sottocommissione aveva già formulato parere contrario – prevedono il trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica; la Sottocommissione potrebbe valutare, anche sulla base degli elementi forniti dal Governo, gli effetti finanziari di tali emendamenti sul bilancio dello Stato, alla luce dei piani di dismissione programmati, degli eventuali proventi e degli oneri di manutenzione iscritti in bilancio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore come suscettibili di comportare oneri per il bilancio dello Stato, sugli emendamenti 23.0.15 e 23.0.316, per difetto di copertura e sul 19.1, in quanto estende i benefici previsti anche ad immobili destinati ad attività produttiva, mentre, nella quantificazione del Governo, l'agevolazione è limitata agli immobili destinati ad uso abitativo; per quanto riguarda l'emendamento 13.40, concorda con quanto esposto dal relatore. Ribadisce, peraltro, l'avviso contrario del Tesoro in merito agli emendamenti 12.0.170, 12.0.102, 12.0.103 e 12.0.104, in quanto la legislazione vigente prevede che gli immobili non utilizzati possono essere conferiti ad un apposito Fondo immobiliare le cui quote dovrebbero essere cedute.

Il senatore FERRANTE osserva che, a suo avviso, gli emendamenti relativi alla trasferimento gratuito degli immobili demaniali hanno un effetto virtuoso sul bilancio dello Stato in quanto rendono produttivi beni del demanio attualmente non utilizzati.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100, 1.0.1, 2.300, 5.118, 5.48, 5.120, 5.121, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 9.0.1, 12.500, 12.7, 12.9, 12.11, 12.0.50, 12.0.51, 13.1, 13.5, 13.102, 13.302, 13.33, 13.104, 13.105, 13.106, 13.109, 13.110, 17.300, 17.301, 17.303, 17.3, 17.304, 17.305, 17.306, 20.0.300, 21.300, 21.301, 21.2, 23.5, 23.301 23.0.16 (limitatamente al comma 2), 23.0.310 (limitatamente alla lettera c) del comma 1), 23.0.311, 23.0.312, 23.0.313, 23.0.314, 23.0.14 (limitatamente al comma 3), 23.0.315, 23.0.400, 23.0.15, 23.0.316, 19.1, 12.0.170, 12.0.102, 12.0.103 e 12.0.104. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 13.40 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano aggiunte in fine le seguenti parole: « ed è rimborsato all'INPS da parte delle Regioni sulla base di apposite rendicontazioni».

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e il carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO segnala che si tratta di un decreto legge recante disposizioni in materia di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, trasmesso dalla Camera dei deputati. I numerosi interventi previsti vengono posti a carico del Fondo per l'occupazione che l'articolo 3 rifinanzia per 976 miliardi per il 1998, 913 miliardi per il 1999 e 714 miliardi annui a decorrere dal 2000, utilizzando risorse accantonate nel fondo speciale di parte corrente (accantonamenti dal Ministero del lavoro e del Ministero delle politiche agricole, per il quale ultimo si deve valutare se richiedere il parere per l'utilizzo in difformità). Come evidenziato anche nel parere della Commissione bilancio della Camera, sottolinea che è necessario che il Governo trasmetta alla Commissione dati aggiornati sullo stato di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare sul Fondo per l'occupazione, nonché sulle disponibilità residue anche in relazione alle finalizzazioni previste dalla vigente normativa.

Rileva inoltre che le autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento possono configurarsi come «tetti di spesa» per il bilancio dello Stato (tecnicamente si tratta di trasferimenti all'INPS), mentre i meccanismi di concessione delle agevolazioni non sempre assicurano che l'onere effettivamente sostenuto dall'INPS sia contenuto nei limiti del prefissato rimborso. Queste considerazioni valgono, in particolare, per i commi 1 e 2 dell'articolo 1. Per quanto riguarda il comma 3-bis dell'articolo 1, inserito dalla Camera dei deputati, la copertura di spesa appare idonea nel presupposto che l'onere indicato costituisca un limite nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al Ministro del lavoro. Per quanto riguarda l'articolo 2, segnala che la Camera ha modificato la disposizione estendendo i benefici contributivi in questione anche al set-

tore lapideo, senza peraltro variare la quantificazione dell'onere. In proposito è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Ricorda, infine, che sono pervenuti successivamente alcuni emendamenti; al riguardo, occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 1.1, 1.3 e 4.1, che sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri a carico dello Stato, senza prevedere una idonea copertura.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore sul comma 3-bis dell'articolo 1 e sottolinea che la modifica apportata all'articolo 2 costituisce una precisazione tecnica i cui effetti finanziari risultano già compresi nella valutazione dell'onere. Per quanto riguarda la richiesta di dati in ordine all'utilizzazione del Fondo per l'occupazione, dichiara di aver inoltrato la richiesta al Ministero del lavoro e di essere in attesa delle necessarie informazioni. Esprime inoltre avviso contrario sugli emendamenti 1.1 e 4.1, in quanto comportano maggiori oneri a carico dello Stato.

Il relatore MORANDO, nel rilevare che i meccanismi di agevolazione contenuti nel decreto-legge ed in particolare nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 prefigurano diritti soggettivi e non assicurano che l'onere effettivamente sostenuto dall'INPS sia contenuto nei limiti delle risorse trasferite all'ente previdenziale a carico del Fondo per l'occupazione, sollecita il rappresentante del Tesoro a formulare chiarimenti in ordine ad eventuali oneri posti a carico del bilancio dell'INPS, che si rifletterebbero successivamente sul bilancio dello Stato.

Il senatore AZZOLLINI concorda con il relatore e sottolinea l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni.

La Sottocommissione rinvia quindi l'esame del provvedimento in titolo.

(568-B) UCCHIELLI ed altri: *Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che si tratta di un disegno di legge approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, concernente benefici per le vittime della «Banda della Uno bianca» e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2425) Emendamenti al disegno di legge: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»

(Testo unificato dei disegni di legge nn. 2425, 203 e 554)

(Parere alla 1^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI rileva che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta con osservazioni sul disegno di legge n. 2425. Sono pervenuti successivamente gli emendamenti nn. 3.21, 3.11, 3.14, 3.23, 11.8 e 11.13, che determinano oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti. Propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui suddetti emendamenti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, trasmesso dalla Camera dei deputati, concernente il personale delle Forze armate impiegato in Sicilia e a Napoli per il controllo del territorio. Segnala che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, è prevista sul Fondo speciale di parte corrente, agli accantonamenti relativi al Ministero del Tesoro, della pubblica istruzione e del lavoro; occorre valutare, anche, a suo avviso se non appare necessario, richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alle rispettive Commissioni. Evidenzia che la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al testo, tra cui l'inserimento del comma 2 dell'articolo 1 e dell'articolo 2; il primo non comporta effetti finanziari, in quanto – pur consentendo fino al 31 dicembre 1998 di assumere, anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo, personale del Corpo di polizia penitenziaria – le assunzioni devono comunque avvenire nel rispetto dell'obiettivo di risparmio imposto dalla legge n. 449 del 1997 in relazione alla spesa per il pubblico impiego. Per quanto riguarda l'articolo 2, infine, segnala che esso dispone una proroga, in deroga alle leggi di contabilità, delle gestioni fuori bilancio attualmente in essere presso il Ministero della difesa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole in merito agli articoli 1 e 3 del provvedimento e per quanto riguarda l'articolo 2 osserva che il Ministero della difesa, pur avendo attivato tutte le procedure necessarie per la soppressione delle gestioni fuori bilancio, manifesta l'esigenza di avere una ulteriore, ultima proroga per un anno.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea la necessità di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità degli accantonamenti dei fondi speciali alle rispettive Commissioni.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(2524-B) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO evidenzia che si tratta di un disegno di legge per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1032-B) Norme sulla circolazione dei beni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, contenente norme per la circolazione dei beni culturali e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(3075) CASTELLI: Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Parere alla 8^a Commissione su testi ed emendamento al disegno di legge n. 3053: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO ricorda che l'esame del disegno di legge n. 3053 era stato rinviato nella precedente seduta per acquisire il parere sull'utilizzo in difformità dalle Commissioni competenti. È pervenuta

successivamente la richiesta di parere sul disegno di legge n. 3075, di contenuto analogo al n. 3053, con copertura finanziaria a carico, però, del canone di abbonamento radiotelevisivo. Sul punto, occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro, anche in considerazione del fatto che parte del canone non viene trasferito dal bilancio dello Stato alla RAI S.p.A..

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, per effettuare valutazioni più approfondite in merito alla copertura proposta.

Il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

(2981) Emendamenti al disegno di legge: *Proroga di termini nel settore agricolo*

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta nella seduta del 29 gennaio 1998. Sono pervenuti successivamente alcuni emendamenti, tra i quali i seguenti, 5.24 e 5.19 determinano oneri per il bilancio dello Stato senza adeguate forme di copertura finanziaria. Gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.16, 5.20, 5.4, 5.2, 5.3, 5.8, 5.12, 5.22, 5.13, 5.14, 5.6, 5.21, 5.10, 5.9, 5.7, 5.11, 5.23, 5.15 e 5.17 estendono la portata dell'articolo 5, mantenendo fermo peraltro il limite di spesa di 6 miliardi di lire previsto dalla norma originaria. Su tali emendamenti può quindi essere espresso parere di nulla osta, ove si ritenga che l'estensione sia compatibile con il vincolo finanziario stabilito. Sui seguenti emendamenti: 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32 che aumentano il suddetto limite di spesa, occorre acquisire l'avviso del Tesoro circa la sussistenza di idonee disponibilità finanziarie sul Fondo di solidarietà nazionale.

Sarebbe opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti dal Tesoro sull'emendamento 6.0.4 del Governo, relativo ad agevolazioni previdenziali nel settore agricolo e occorrerebbe l'avviso del Tesoro sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 6.2 e 6.0.2. Segnala, infine, che l'emendamento 2.1 modifica l'elenco dei capitoli per i quali viene disposta la conservazione delle somme nel bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario in merito agli emendamenti 5.24 e 5.19. Per quanto riguarda la valutazione degli emendamenti all'articolo 5, ritiene utile un ulteriore approfondimento, affinché il Ministero competente fornisca indicazioni in ordine alla possibilità di mantenere gli oneri - anche in seguito all'estensione della portata dell'agevolazione- nei limiti delle risorse previste.

La Sottocommissione rinvia quindi l'esame del provvedimento.

(3020) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE, nel rilevare l'analogia di contenuto del provvedimento in titolo con il disegno di legge in materia di proroga termini, appena esaminato e per il quale è stato richiesto il rinvio dell'esame, propone di rinviare l'espressione del parere anche sugli emendamenti in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(273) GALDI Daniele ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamento: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di due disegni di legge concernenti l'integrazione al trattamento minimo. Sul disegno di legge n. 273 sono stati presentati due emendamenti concernenti la copertura finanziaria, che viene quantificata in 260 miliardi per il 1998, 275 miliardi per il 1999 e 380 miliardi a partire dal 2000 a regime: su tale quantificazione occorrerebbe acquisire una dettagliata relazione tecnica, dato che il documento pervenuto dal Ministero del lavoro non sembra esaustivo ed è comunque privo della verifica da parte del Ministero del tesoro. Resta comunque il problema della copertura oltre il primo triennio, dato che essa dovrebbe essere relativa ad un onere con incrementi progressivi superiori al 10 per cento. Il disegno di legge n. 487 affronta questo ultimo problema, prevedendo un corrispondente incremento dell'accisa sulla benzina senza piombo. Anche per esso si pone comunque il problema di una quantificazione più precisa degli oneri da acquisire attraverso una relazione tecnica e di modificare gli anni di riferimento.

Ricorda inoltre che è pervenuto in data 12 febbraio 1998 un emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge, che disciplina in modo diverso il trattamento integrativo, valutando gli oneri finanziari in 11 miliardi per il 1998, 68 miliardi per il 1999 e 80 miliardi a decorrere dal 2000. L'emendamento è corredato di una nota tecnica (peraltro, priva di sufficienti elementi di informazione) non verificata da parte del Ministero del tesoro come previsto dall'articolo 11 ter della legge n. 468. Pertanto, per esso si pone lo stesso problema già evidenziato con riferimento al testo nella seduta del 29 luglio 1997. Anzi, il tempo trascorso, la diversa formulazione del testo e quantificazione degli oneri rendono ancora più necessaria l'acquisizione di una relazione

tecnica formale ed esaustiva e rendono opportuno rinviare l'espressione del parere.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore in ordine alla richiesta di relazione tecnica e rinvia l'esame del parere.

(1829) FLORINO ed altri: *Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, concernente l'istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici e che alcune disposizioni sembrano suscettibili di comportare oneri a carico del bilancio dello Stato; si tratta in particolare dell'articolo 2 – che definisce la composizione di ciascun centro – dell'articolo 4 – che individua le funzioni del centro, da svolgere tramite un assistente sociale – e dell'articolo 6 – che consente il comando di docenti da parte del Ministero. Sarebbe utile acquisire l'avviso del Tesoro in merito alla sussistenza di oneri, per i quali è comunque prevista all'articolo 8 una copertura finanziaria non corretta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, confermando la sussistenza di oneri, sottolinea l'esigenza di una opportuna quantificazione.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica e rinvia l'esame del disegno di legge.

(2539) ZILIO ed altri: *Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare destinato ad assicurare una maggiore assistenza ai minori affetti da malattie psicofisiche, attraverso l'introduzione di un servizio di insegnamento domiciliare e della possibilità, per uno dei genitori, di assentarsi dal lavoro fino a 12 ore settimanali. Il provvedimento non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria e comporta, quindi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti, per i quali sarebbe peraltro opportuno richiedere una quantificazione.

La Sottocommissione, delibera di richiedere la relazione tecnica e rinvia l'esame del provvedimento in titolo.

(2546) PERUZZOTTI ed altri: *Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare per l'assistenza ai bambini affetti da malattie

di lunga durata, con il quale si prevedono alcune disposizioni a favore dei genitori – tra cui la facoltà di astensione dal lavoro, il diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto e alcune deroghe alle disposizioni in materia di pensionamento – e l'obbligo per le strutture ospedaliere di prevedere la presenza di spazi idonei e di consentire ai familiari la fruizione dei servizi. Inoltre viene prevista la facoltà per le regioni di concedere una anticipazione economica ai genitori. L'articolo 6 incrementa il Fondo sanitario nazionale di 30 miliardi annui, prevedendo l'adeguamento dell'accisa sui tabacchi nella misura necessaria a compensare le maggiori spese: occorre valutare l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri posti a carico delle regioni in base all'articolo 4 e sulle implicazioni finanziarie degli articoli 2 e 3; per quanto riguarda l'articolo 5, sembra, infine, utile precisare che la facoltà di concedere anticipazioni deve essere esercitata dalle regioni nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio.

La Sottocommissione, delibera, infine, di richiedere la relazione tecnica e rinvia l'esame del provvedimento.

(2967) SALVATO: *Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che istituisce la figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo l'emanazione di appositi bandi di concorso e la definizione dello stipendio in misura pari a quello previsto per le analoghe figure presenti nelle istituzioni ospedaliere. L'articolo 11 definisce un periodo di sperimentazione di tre anni, a partire dal 1998-1999, che deve interessare almeno 10.000 studenti e per il quale viene individuato un preciso rapporto psicologo-alunni per ogni tipo di scuola; l'articolo 16 consente di definire diversi rapporti numerici tra psicologo scolastico e alunni dopo il periodo di sperimentazione; l'articolo 12 istituisce, inoltre, un Comitato scientifico di verifica presso il Ministero della pubblica istruzione. All'onere, valutato in 30 miliardi per il triennio 1998-2000, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale, accantonamento della pubblica istruzione.

Per quanto di competenza, è necessario prevedere l'estensione della copertura per il periodo successivo al 2000, in quanto il disegno di legge introduce una spesa permanente a fronte di una copertura triennale; inoltre, è opportuno procedere ad una quantificazione sia dell'onere relativo al triennio di sperimentazione sia di quello a regime, richiedendo, eventualmente, una relazione tecnica. Sottolinea inoltre che si potrebbe condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sul testo del disegno di legge ad una riformulazione che limiti le maggiori spese derivanti dal disegno di legge alle risorse disponibili. A tal fine è necessario, per il periodo di sperimentazione, sopprimere i rapporti numerici psicologi-alunni previsti all'articolo 11 e, per l'applica-

zione della disposizione a regime – oltre naturalmente a individuare la necessaria copertura – precisare che i parametri di cui all'articolo 16 dovranno essere definiti in base alle risorse disponibili.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore di richiedere la relazione tecnica e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 MARZO 1998

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(2287-octies) Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato: (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa) rinvio dell'emissione del parere;

(2805) DIANA Lorenzo. - «Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa»: parere contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
 - BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
 - CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
 - LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
 - FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
 - PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
 - BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
 - PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).
 - e della petizione n. 242 ad essi attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3095).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3090).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (568-B).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (n. 217).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d’iniziativa del senatore Buc-ciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 (3003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (2858) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996 (2903).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997 (2946).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 (2947).
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle

- Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (2994) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (3001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COVIELLO ed altri. - Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).
 - VEGAS ed altri. - Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (2975).
- II. Esame del disegno di legge:
- GRILLO ed altri. - Norme per lo sviluppo economico delle aree depresse (3056).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

Comunicazione della Commissione dell'Unione europea su «AGENDA 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000).

Procedure informative

Interrogazione.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 9

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (2524-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani (n. 63).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
- CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni:

- Discussione della bozza di documento conclusivo.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).

– GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).

– Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).

– MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).

– SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).

– MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).

– SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle proposte di regolamentazione delle tariffe e della qualità del servizio elettrico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (3088) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

Sui lavori della Commissione

Proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
 - II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
 - MONTELEONE. – Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 15

Procedure informative

- I. Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: esame della proposta di documento conclusivo.
 - II. Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.
-

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a Commissione permanente****(FINANZE E TESORO)**

del Senato della Repubblica

con la

VI Commissione permanente**(FINANZE)**

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale*Mercoledì 11 marzo 1998, ore 14*

Seguito dell'indagine conoscitiva.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia***Mercoledì 11 marzo 1998, ore 20,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
 - GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
 - GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (3088) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicosomatiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (n. 209).

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione al disegno di legge n. 3010.
 - II. Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione dell'Ambasciatore rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese.

- Esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 20

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 14

Relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen per l'anno 1997, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 20

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 11 marzo 1998, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

